



GUIDA PRACTICA PER AVVOCATI

*La difesa nell'ambito del sistema
penale minorile*

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (DCI) - BELGIO



PROGETTO “LA DIFESA E’ UN MIO DIRITTO: RAFFORZARE I DIRITTI DEI MINORENNI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA”

(JUST/2015/J1CC/AG/PROC/8618)
SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2018

COORDINATORE :

Defence for Children International (DCI) - **Belgium**

PARTNERS :

Child Circle (**Belgio**), Bulgarian Helsinki Committee (**Bulgaria**), Child Law Clinic of the University College Cork (**Irlanda**), Defence for Children International (**Italia**), Helsinki Foundation for Human Rights (**Polonia**), Defence for Children International (**Paesi Bassi**).

PARTNERS ASSOCIATI :

DLA Piper (Studio legale, sezione Europea Pro Bono), The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (**HELP Programme of the Council of Europe**), the European Criminal Bar Association (**ECBA**).

ESPERTI COINVOLTI :

Thierry Moreau (**Belgio**), Eric Van der Mussele (**Belgio**), Anna D. Tomasi (**Svizzera**), Ton Liefwaard (**Paesi Bassi**), Shauneen Lambe (**Regno Unito**).

COMITATO CONSULTIVO :

Vicky De Souter (rappresentante del **Ministero di Giustizia belga**), Mirena Petkova Tsenova (rappresentante del **Ministero di Giustizia bulgaro**), Niall Nolan (Avvocato in **Irlanda**), Isabella Mastropasqua (rappresentante del **Ministero di Giustizia italiano - Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità**), Mikolaj Pawlak (rappresentante del **Ministero di Giustizia polacco**).

TEAM DIFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL ITALIA: Pippo Costella (Direttore), Gabriella (Coordinatrice nazionale del progetto), Julia Pamas (ricercatrice), Francesca La Civita (avvocato), Martina Finessi (supporto amministrativo). Si ringrazia l'avvocato Roberta di Bella, Presidente della Camera Minorile di Genova, per i suoi consigli e il suo supporto continuo alle attività del progetto. Un ringraziamento va altresì a Ambra Barison e Mia Magli per il supporto prestato alla revisione.

www.mylawyermyrights.eu



GUIDA PRACTICA PER AVVOCATI

*La difesa nell’ambito del sistema
penale minorile*

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (DCI) - BELGIO

AUTORI & PROGETTO

Questa Guida Pratica (di seguito “Guida”) è stata redatta da **Marine Braun**, coordinatrice del progetto “La difesa è un mio diritto” con l’assistenza di **Mia Magli** e sotto la supervisione di **Benoit Van Keirsbilck**, Direttore di Defence for Children International Belgio. I membri del gruppo di lavoro di DCI-Belgio che hanno contribuito attivamente all’ideazione e realizzazione della Guida sono **Aurélie Carré** e **Julianne Laffineur**. Nell’elaborazione della Guida ci si è avvalsi della competenza dei dieci partner e degli associati europei, nonché dei cinque esperti coinvolti nel progetto. La Guida è stata tradotta in italiano dal team di Defence for Children International Italia.

Defence for Children International (DCI)-Belgio è il capofila del progetto. L’obiettivo del lavoro di DCI-Belgio, che è parte del movimento globale di DCI, costituito da una rete di 38 sezioni nazionali ed altri membri associati diffusi in tutto il mondo, è quello di proteggere e difendere i diritti dei minorenni. Le principali attività di DCI comprendono la formazione, la sensibilizzazione in materia di diritti dei minorenni, la denuncia di violazioni e il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali dei minorenni. I principali settori di intervento sono la giustizia minorile, in particolare l’accesso dei minorenni alla giustizia e la privazione della libertà personale dei minorenni, i diritti dei ragazzi migranti, il diritto alla partecipazione e alla libertà di espressione.

La presente Guida rappresenta uno dei risultati del progetto “La difesa è un mio diritto” ed è stata elaborata al fine di offrire un chiaro quadro di riferimento in merito al diritto di difesa del minore nell’ambito dei procedimenti penali minorili all’interno dell’Unione Europea.

Sebbene i minorenni indagati o imputati abbiano diritto ad essere rappresentati da un avvocato all’interno dei procedimenti penali, così come previsto da norme internazionali, regionali e nazionali, spesso, nella pratica, a tale diritto viene data applicazione in maniera non uniforme negli Stati Membri dell’Unione Europea o, addirittura, in alcuni casi tale diritto non è affatto garantito. Ciò può seriamente ostacolare l’esercizio da parte dei minorenni del proprio diritto di difesa, rappresentando, altresì, una minaccia per la piena realizzazione di tutti gli altri diritti processuali. Un minorenne che ha infranto la legge ha diritto ad essere rappresentato da un avvocato specializzato, il quale svolge un ruolo fondamentale nell’assicurare il rispetto dei principi del giusto processo, nel garantire che il giudice abbia tutte le informazioni necessarie per l’adozione del provvedimento più idoneo e, infine, nel contribuire alla possibilità di riabilitazione e reinserimento del minorenne stesso nella società in seguito al processo penale minorile.

Il progetto “La difesa è un mio diritto” è volto a

(1) invitare gli Stati Membri ad applicare in modo uniforme ed adeguato la normativa europea ed, in particolare, le direttive europee relative ai diritti processuali dei soggetti indagati o imputati nei processi penali (c.d. Direttive europee sui diritti del giusto processo), con particolare attenzione per il diritto del minorenne ad essere assistito da un avvocato;

(2) sollecitare la creazione di strutture nazionali specializzate nel fornire assistenza legale gratuita ai minorenni, così come previsto dalle direttive europee, dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC), dalle linee guida elaborate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore (Linee Guida del CoE) e da tutti gli altri strumenti utili citati nella presente Guida. A tal fine, nell’ambito della presente iniziativa, è stato elaborato anche un Manuale indirizzato agli Stati Membri dell’Unione Europea “*Come garantire i diritti dei minorenni nell’ambito del sistema penale minorile?*”;

(3) fornire agli avvocati minorili strumenti pratici, orientamenti per la formazione di base e tutte quelle informazioni necessarie ad assicurare il diritto ad una difesa efficace dei minorenni in conflitto con la legge.

Tutte le pubblicazioni del progetto sono disponibili sul database accessibile tramite sito internet dedicato:

www.mylawyermyrights.eu

RACCOLTA DEI DATI E RICERCA

La presente Guida è stata elaborata sulla base di informazioni raccolte durante una serie di ricerche nazionali condotte nell'ambito del progetto "La difesa è un mio diritto", utilizzando una metodologia comune sviluppata nel mese di ottobre 2016, con la collaborazione di tutti i partner e gli esperti del progetto. In particolare, ci si è avvalsi di sei studi sul campo effettuati in Belgio, Bulgaria, Irlanda, Italia, Polonia e Paesi Bassi e di dodici studi teorici condotti in Austria, Inghilterra e Galles, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia. Tutte le relazioni nazionali e le rispettive schede riassuntive sono pubblicate e disponibili sul sito internet del progetto.

Le relazioni nazionali descrivono brevemente i sistemi di giustizia minorile nei diversi Stati Membri dell'UE, il livello di recepimento, attuazione e applicazione dell'insieme delle direttive europee relative ai diritti del giusto processo¹ ed analizzano se, a livello nazionale o locale, siano previste delle specifiche specializzazioni per gli avvocati che si occupano di minorenni, quale sia il loro ruolo e come venga, di fatto, svolto nella pratica.

Tutte le ricerche nazionali sono state condotte tenendo in considerazione:

- la funzione, il mandato e la formazione degli avvocati che difendono i minorenni sospettati o accusati di reato, al fine di contribuire alla qualificazione di questo specifico ruolo;

¹ Direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, 2016/800/UE e 2016/1919/UE.

- lo stato di recepimento e di applicazione dell'insieme delle direttive europee sul giusto processo, al fine di garantire i diritti processuali spettanti ad un individuo², indagato o sospettato in un procedimento penale: il diritto di ricevere informazioni riguardanti i propri diritti e la procedura, il diritto all'interpretazione e alla traduzione in una lingua conosciuta, il diritto di avere accesso a un avvocato, il diritto di essere assistito da un avvocato e il diritto di ricevere assistenza legale gratuita.

Le sei ricerche sul campo riportano:

Il punto di vista di **77 professionisti** che interagiscono con i minorenni all'interno dei procedimenti di giustizia minorile, tra cui **36 avvocati minorili**, giudici e pubblici ministeri (minorili), personale giudiziario, psicologi, assistenti sociali, interpreti e agenti di polizia. Tali testimonianze sono state raccolte attraverso interviste semi-strutturate e focus group.

Il punto di vista di 55 minorenni, indagati o imputati, in merito alla loro esperienza con l'avvocato nell'ambito del procedimento di giustizia minorile. Anche tali testimonianze sono state raccolte attraverso interviste semi-strutturate e focus group.

² Nella presente Guida si usa il termine persona/individuo con riferimento al genere maschile per ragioni di praticità, ma tali termini devono essere intesi come riferiti anche al genere femminile.

Questo lavoro è stato preceduto da una fase preparatoria, svolta nel mese di ottobre 2016, con l'obiettivo di definire la metodologia³ per lo svolgimento di interviste con i minorenni e identificare i canali più adeguati per la loro individuazione e il loro coinvolgimento. Le interviste sono state condotte in linea con i principi fondamentali delle Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, prevedendo una breve introduzione al progetto e successive domande aperte, eventuali domande complementari e materiale di supporto.

Inoltre, sulla base delle interviste effettuate durante la fase di ricerca, è stato realizzato **un video di sensibilizzazione** rivolto a tutti i professionisti della giustizia minorile: avvocati, giudici, pubblici ministeri, ufficiali di polizia, assistenti sociali, che lavorano con i minorenni indagati o imputati, al fine di accrescere la loro consapevolezza circa l'importanza di rispettare il diritto del minorenne ad avere un avvocato specializzato in ogni fase del procedimento.

³ Ciò ha incluso considerazioni processuali ed etiche in merito allo svolgimento di una ricerca di studio con minorenni, come ad esempio relativamente alla salvaguardia, al consenso, alla protezione dei dati, alla riservatezza, ecc.

RINGRAZIAMENTI

Gli autori ringraziano i partner, gli associati e gli esperti che hanno partecipato al progetto “La difesa è un mio diritto”. I loro contributi sono stati estremamente preziosi per l’elaborazione di questa Guida.

Si ringraziano l’Unione europea, principale finanziatore dell’iniziativa, così come gli altri co-finanziatori - La Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgio) - per il proprio contributo, senza i quali tale progetto non sarebbe stato possibile.

Estendiamo i nostri ringraziamenti anche al Programma Consiglio d’Europa “HELP”, l’ordine europeo degli avvocati penalisti (ECBA) e lo studio legale DLA Piper per la loro partecipazione *pro bono* al progetto, nonché gli ordini legali nazionali e locali, gli avvocati, i giudici, le organizzazioni della società civile, gli esperti, i ricercatori e tutti gli altri attori chiave che hanno fornito il loro sostegno alla ricerca ed al lavoro effettuato nell’ambito di questo progetto.

Un particolare ringraziamento va inoltre a Deirdre Kelleher per l’editing della versione inglese della presente Guida.

La sezione *pro bono* di DLA Piper Europa ha coordinato 12 ricerche condotte in altrettanti paesi dove sono presenti delle sezioni nazionali dello studio. Si ringraziano dunque i loro team di lavoro per il prezioso contributo prestato al progetto.

Desideriamo ringraziare tutti i ragazzi che hanno accettato di essere intervistati, condividendo con noi la propria esperienza in merito al loro rapporto con l’avvocato, al loro percorso nell’ambito della giustizia ed alla loro percezione dei propri diritti processuali.

Infine, uno speciale e sincero ringraziamento a tutto il team e agli stagisti di Defence for Children International per il loro lavoro, la loro dedizione ed il loro impegno nel condurre questo progetto, nel corso di questi anni.

PREFAZIONE

La giustizia minorile è uno degli ambiti in cui la domanda di giustizia emerge con maggior forza. Fornire risposte inadeguate e inappropriate per i minorenni in conflitto con la legge può danneggiare il loro futuro, a volte per sempre, e contribuire ulteriormente alla loro instabilità. Vite perse, società deprecabili. La posta in gioco è alta e la responsabilità dei decisori politici è enorme. Eppure, paradossalmente, la giustizia minorile è spesso trascurata, se non dimenticata.

Minorenni in conflitto con la legge

Per anni, una varietà di testi internazionali ed europei (*hard law*, *soft law*) hanno insistito sullo stesso tema: i minorenni a contatto con il sistema di giustizia penale sono in una situazione di crescente vulnerabilità e hanno il diritto di essere protetti dalle istituzioni. Come ho avuto l’occasione di osservare nei molti (troppi) casi che sono stati portati avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e che rivelano situazioni intollerabili e insopportabili, la violazione dei diritti umani non è un mito, ma una realtà. Sì, ci sono ragazzi che trascorrono la propria vita in prigione¹, che muoiono in detenzione² o che sopportano tali maltrattamenti, talvolta qualificati come tortura³. Anche gli schiaffi dati da un agente di polizia a un minorenne che si trova interamente sotto il suo controllo costituiscono una violazione della dignità umana e possono dare origine a sentimenti di arbitrarietà, di ingiustizia e di impotenza⁴.

In una società democratica, i maltrattamenti non devono mai rappresentare una risposta alle difficoltà affrontate dalle istituzioni, che sono reali e che non dovrebbero essere minimizzate. A tale proposito, la situazione delle ragazze detenute non può più essere ignorata⁵. Le stesse condizioni di detenzione spesso raggiungono la soglia di gravità prevista dall’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo⁶. Come per il principio della privazione della libertà e della detenzione dei minorenni, i limiti della “sorveglianza educativa” dovrebbero essere sottoposti ad una vigilanza estrema considerato il rischio di deriva esistente nell’attuale clima incentrato sulla sicurezza⁷.

I diritti dei minorenni

Da tutti questi casi reali, emerge un bisogno essenziale: garantire di volta in volta e sempre più i diritti dei minorenni. Oltre al fatto che, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione Europea sui Diritti Umani i minori hanno il diritto di godere dei diritti e delle libertà garantiti “a tutti”, l’articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea rappresenta una disposizione degna di nota poiché riconosce espressamente i diritti dei minorenni. Si tratta infatti di diritti “fondamentali”, ovvero di diritti che sono in relazione con le fondamenta della democrazia e dello stato di diritto. La carta dei diritti fondamentali è diventata “la bussola di tutte le politiche adottate a livello europeo” ed ha acquisito carattere pienamente vinco-

¹ Corte EDU, 13 Giugno 2002, *Angelova v. Bulgaria*.

² Corte EDU, 9 Ottobre 2012, *Çoşelav v. Turkey*.

³ Corte EDU, 3 Giugno 2004, *Bati e altri v. Turkey*.

⁴ Corte EDU (CG), 28 Settembre 2015, *Bouyid v. Belgium*.

⁵ Corte EDU, 1 Febbraio 2011, *Yazgül Yılmaz v. Turkey*.

⁶ Corte EDU, 3 Marzo 2011, *Kuptsov e Kuptsova v. Russia*.

⁷ Corte EDU (CG), 23 Marzo 2016, *Blokhin v. Russia*.

lante con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. La sua incorporazione nei trattati segna una tappa significativa nell'ordinamento costituzionale dell'Unione europea.

Tuttavia, è ora urgente che tali diritti, come ribadisce la Corte europea dei diritti dell'uomo, vengano messi in pratica perché diventino "efficaci", piuttosto che rimanere "teorici o illusori". Le dichiarazioni non sono più sufficienti, servono più azioni.

Nel campo della giustizia minorile, le richieste di un equo processo sono al centro del dibattito. I minorenni hanno il diritto ad essere giudicati⁸ da un tribunale indipendente e imparziale⁹ entro un ragionevole periodo di tempo. Essi hanno il diritto alla presunzione di innocenza e a tutte le garanzie procedurali. I diritti di difesa, fin dall'inizio della procedura e in tutte le fasi del procedimento della giustizia minorile, sono una parte essenziale del sistema¹⁰. Contrariamente a ciò, la pratica di interrogare e di tenere un minorenne in un contesto privo di garanzie procedurali, tra le quali la mancanza di rappresentanza legale, va considerata come un trattamento inumano e degradante¹¹.

Il ruolo dell'avvocato, libero, indipendente e qualificato, è più necessario che mai, poiché è colui che instaura un rapporto di fiducia con il minorenne e ne tutela la riservatezza nell'interesse dello stesso e della giustizia. In una società democratica, gli avvocati sono il primo e l'ultimo baluardo contro l'arbitrarietà.

Verso un modello europeo

In questo contesto, la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali rappresenta uno strumento prezioso. Essa sostiene e sviluppa importanti standard e principi europei ed internazionali, quali: il principio di non retroattività della giustizia minorile; il diritto di essere ascoltato; il diritto ad una effettiva partecipazione al processo; il diritto ad una tempestiva e diretta assistenza legale; il diritto all'assistenza gratuita di un interprete; il diritto al pieno rispetto per la privacy. Si tratta non solo di garanzie penali ma costituzionali. La direttiva (UE) 2016/800 è importante e significativa in quanto propone un modello comune europeo per garantire un equo processo ai minorenni in conflitto con la legge.

Se vogliamo prendere "seriamente" in considerazione i diritti dei minorenni, è necessario che gli Stati membri provvedano al recepimento ed attuazione delle direttive¹². A questo proposito, l'interesse e il valore aggiunto di questo eccellente manuale è quello di fornire orientamenti agli avvocati affinché possano adempiere il loro compito nell'assistere i minorenni in conflitto con la legge. Questo manuale li invita ad una specializzazione e ad una formazione adeguata così da assicurare ai minorenni tutti i loro diritti processuali.

¹² I partner e gli esperti del progetto concordano con tale affermazione e rimandano alle sezioni del Manuale rivolto agli Stati membri della UE sulle "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'implementazione" □□

Nuovi orizzonti

Si pone un'ultima questione, forse la più importante. La giustizia minorile deve tutelare i diritti fondamentali dei ragazzi, essere adeguata alle loro necessità e tenere conto delle circostanze personali e del reato commesso. Tuttavia, è necessario andare oltre perché il riconoscimento dei diritti è una condizione necessaria, ma non sufficiente. In passato, molto spesso, è stata la giustizia minorile a spianare la strada verso nuovi orizzonti. Oggi, ci si chiede perché il "superiore interesse" di un minorenne in conflitto con la legge dovrebbe subire gli inevitabili effetti negativi di una risposta punitiva e repressiva, contro la quale gli stessi diritti umani dovrebbero offrire protezione? Da dove proviene esattamente questo strano bisogno punitivo della nostra società? Come una sorta di "patrimonio della modernità", abbiamo integrato la logica punitiva come se fosse ovvia, abbiamo messo l'idea della punizione su un piedistallo¹³ al punto tale che ora è difficile per noi vedere oltre. Un' autentica giustizia a misura di minorenne dovrebbe offrire qualcos'altro.

Dobbiamo trovare urgentemente altri modi per risolvere i conflitti al fine di impedire ai ragazzi di entrare nel circolo vizioso dell'intervento penale. Non si tratta solo di avere una giustizia penale migliore; soprattutto dobbiamo pensare a qualcosa di meglio, qualcosa di più umano e più intelligente¹⁴. Conosciamo questo "qualcosa" da molto tempo: gli avvocati dovrebbero puntare a ciò, rifiutando la detenzione ed utilizzando le altre misure esistenti che mirano al

reinsediamento dei ragazzi in conflitto con la legge, per consentire loro di partecipare alla vita sociale, di ricevere un'istruzione e avere delle prospettive future. Come scrisse Adolphe Prins oltre un secolo fa, i minorenni in conflitto con la legge non rispettano la proprietà o la vita, poiché né la proprietà né la vita costituiscono per loro un valore reale¹⁵. Penso che oggi il ritorno alle idee repressive, anche gravi, come risposta all'idea di giustizia, rappresenti non solo una regressione, ma anche un'illusione che potrà solo contribuire alla violenza invece che attutirla.

Siamo tutti responsabili, individualmente e collettivamente, per le conseguenze che tutto ciò avrà sulle generazioni future.

Françoise TULKENS

Vice-Presidente della Corte Europea

dei Diritti Umani (Corte EDU)

⁸ Corte EDU, 30 Giugno 2015, *Grabowski v. Poland*.

⁹ Corte EDU, 2 Marzo 2010, *Adamkiewicz v. Poland*.

¹⁰ Corte EDU (CG), 27 Novembre 2008, *Salduz v. Turkey*.

¹¹ Corte EDU, 3 Febbraio 2011, *Dushka v. Ukraine*.

¹³ Vedi A. P. Pires, *Quelques obstacles à une mutation du droit pénal*, in *Revue générale de droit - R.G.D.*, 1995, p. 145.

¹⁴ *Ibid.*, p. 135.

¹⁵ A. Prins, *Criminalité et répression. Essai de science pénale*, Paris/Bruxelles, Guillaumin et Cie Editeurs/Librairie européenne C. Muquart, 1886, p. 15.

INDICE

AUTORI & PROGETTO.....	3
RACCOLTA DEI DATI E RICERCA.....	5
RINGRAZIAMENTI.....	8
PREFAZIONE.....	9
ACRONIMI.....	13
LESSICO.....	15
INTRODUZIONE.....	16
A chi si rivolge tale Guida?.....	17
Obiettivi della Guida.....	18
Come utilizzare la Guida?.....	19
A. CONCETTI CHIAVE.....	20
1. DEFINIZIONE DI MINORENNE.....	15
2. CHI È UN MINORENNE IN CONFLITTO CON LA LEGGE?.....	15
3. A CHE ETÀ SI È PENALMENTE RESPONSABILI?.....	16
3.1 L'età minima per la responsabilità penale / L'imputabilità.....	16
3.2 Al di sotto dell'età minima per la responsabilità penale.....	17
3.3 Al di sopra dell'età minima per la responsabilità penale.....	17
3.4 Giovani adulti, oltre il 18esimo anno di età.....	17
4. COSA SI INTENDE PER SISTEMA DI GIUSTIZIA A MISURA DI MINORENNE E QUALI SONO I SUOI PRINCIPI BASE.....	19
4.1 principi delle Nazioni Unite: i quattro principi generali della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e i principi fondamentali della giustizia minorile.....	19
4.2 I principi fondamentali delle Nazioni Unite specificatamente riferiti alla giustizia minorile.....	23
4.3 I principi del Consiglio d'Europa: Linee guida su una giustizia a misura di minorenni	27
4.4 principi di una giustizia a misura di minorenni nella legislazione europea.....	28
B. CHI È "L'AVVOCATO DEL MINORENNE"?.....	29
1. DEFINIZIONE.....	29
2. IL RUOLO DELL'“AVVOCATO DEL MINORENNE”.....	29

2.1. Il ruolo in generale dell'avvocato.....	30
2.2. Il ruolo specifico dell'avvocato difensore del minore.....	32
3. CODICE DI CONDOTTA SPECIFICO PER GLI AVVOCATI MINORILI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA MINORILE.....	40
C. GUIDA STEP BY STEP AL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE QUANDO SI DIFENDE UN MINORENNE.....	41
1. IN GENERALE (IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO).....	41
1.1. Come comunico ed interagisco in modo efficace con il minore.....	41
1.2. Confidenzialità e riservatezza.....	43
1.3. Costruire la fiducia.....	44
1.4. Partecipazione del minore.....	45
1.5. Interazione con altri professionisti coinvolti nel sistema di giustizia minorile.....	46
1.6. Interazione con i genitori o il tutore del minore.....	48
2. DURANTE LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DEL PROCESSO MINORILE.....	50
2.1. Da chi e secondo quale sistema ricevo l'incarico?.....	50
2.2. Informare il minore dei suoi diritti all'interno del procedimento di giustizia minorile.....	53
3. DURANTE IL PROCESSO.....	53
3.1. Quando incontro il ragazzo?.....	45
3.2. Fornire al minore le informazioni.....	45
3.3. Fornire al ragazzo un'effettiva assistenza prima e durante il processo.....	45
4. DOPO IL PROCESSO.....	57
4.1. Incontrare il minore.....	45
4.2. Fornire al minore un'effettiva assistenza durante la fase di riabilitazione e reintegrazione.....	45
D. ULTERIORI INFORMAZIONI, LETTURE E APPENDICI.....	59
ST 1 – IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E REGIONALE.....	60
ST 2 – CONTENZIOSO STRATEGICO.....	64
ST 3 – CHECKLIST SUL DIRITTO ALL'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE.....	78
ST 4 – CHECKLIST SUL DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALE.....	83
ST 5 – FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI.....	84

ACRONIMI

BPRL	Regole di base sul ruolo degli ordini forensi
CAT	Comitato contro la tortura
CCPR	Comitato Onu sui diritti Umani – Patto sui diritti civili e politici
CECHR	Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa
CEDAW	Comitato sull'eliminazione della discriminazione contro le donne
CED	Comitato ONU sulle sparizioni forzate o involontarie
CEDS	Comitato Europeo per i diritti sociali
CEDU	Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
CESCR	Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali
CGUE	Corte di Giustizia dell'Unione Europea
CM	Comitato dei Ministri
CoE	Consiglio d'Europa
COMITATO CRC	Il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza
CG N°5	Commento generale n. 5 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: Le misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia
CG N°10	Commento Generale N. 10 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: I diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza in materia di giustizia minorile
CG N°12	Commento Generale N. 12 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato
CG N°14	Commento Generale N. 14 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: Il diritto del bambino e dell'adolescente ad avere il suo superiore interesse come primaria considerazione
Corte EDU	Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
CPT	Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del CoE
CRC	Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo
CRIN	Network Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (The Child Rights International Network)
CRPD	Comitato ONU sui Diritti delle persone con disabilità
DCI	Defence for Children International

DUDU	Dichiarazione universale dei diritti umani
ESC	Carta Sociale Europea
EUCFR	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
GACCS	Linee guida per rendere effettive le misure e i diritti dei minori nel sistema della giustizia penale
GPJD	Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile o Linee guida di Riyadh
HRC	Comitato Diritti Umani dell'ONU
ICCPR	Patto internazionale sui diritti civili e politici
MLMR	Progetto La difesa è un mio diritto (My Lawyer, My Rights)
ONG	Organizzazione non Governativa
OP3 UNCRC	Protocollo opzionale n. 3 alla CRC che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni
PGALA	I principi e gli orientamenti delle Nazioni Unite sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali
RAJJ	Regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile o "Regole di Pechino"
RPJDL	Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà o "Regole de l'Havana"
SPT	Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura
ST	Schede Tecniche
TEU	Trattato sull'Unione europea
TFEU	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
UE	Unione Europea
UPR	Revisione Periodica Universale (The Universal Periodic Review)

LESSICO

Nel corso della Guida viene fatto riferimento a :

HARD LAW

Tali strumenti normativi sono contenuti in atti internazionali e regionali legalmente vincolanti o che impongono obblighi all'interno del diritto nazionale dei Paesi Membri della UE. Tali norme sono in genere il frutto di un processo di negoziazione tra gli Stati Membri delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa o dell'Unione Europea al fine di elaborare una serie di principi comunemente accettati.

SOFT LAW

Tali strumenti normativi sono contenuti in atti internazionali e regionali non legalmente vincolanti o che non impongono obblighi all'interno del diritto nazionale dei Paesi Membri della UE. Ciononostante, tali norme e le linee guida forniscono una guida autorevole ed interpretativa per gli Stati.

GIURISPRUDENZA

Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) hanno un forte impatto a livello nazionale all'interno degli Stati Membri della UE. Le decisioni della Corte EDU sono vincolanti e devono fornire un orientamento per tutti gli Stati Membri della UE.

PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA MINORILE

Le direttive europee sui diritti del giusto processo sono applicabili nell'ambito dei "procedimenti penal". Tuttavia, al fine di rendere più agevole la lettura della presente Guida, si userà l'espressione "procedimenti di giustizia minorile", considerando i procedimenti nei quali un minore in conflitto con la legge può essere coinvolto, quando, a vario titolo, gli viene ascritta una violazione della legge penale, indipendentemente dalla qualifica legislativa adottata dagli Stati Membri della UE.

PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ¹

Ai fini della presente Guida, si farà riferimento al termine "privazione della libertà" piuttosto che "detenzione" così da includere anche quelle realtà che non sono necessariamente definite carceri. Un posto dove un minore può essere privato della sua libertà è, secondo questa Guida, qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato – penale, correttivo, educativo, protettivo, sociale, terapeutico, medico o amministrativo – che il minore non può liberamente abbandonare.

¹ Tale definizione è stata estratta dalla Guida Pratica "Monitoraggio dei luoghi in cui i minorenni sono privati della libertà" (p.14), edita da DCI-Belgio nell'ambito del progetto finanziato dalla UE "Children's Rights Behind Bars" disponibile su: <https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2016/02/DCI-Practical-GuideEN.pdf> e in lingua italiana su www.defenceforchildren.it □

INTRODUZIONE



“La preoccupazione per la violazione dei diritti dei ragazzi in queste situazioni (minorenni che entrano in contatto con il sistema giudiziario in quanto indagati o imputati di aver commesso un reato) è in crescita in tutto il mondo. Politiche e pratiche in materia di giustizia minorile sono tra le aree maggiormente criticate dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, l’organo incaricato di sorvegliare l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Il Comitato ha, infatti, rilevato problematiche in questo ambito all’interno di circa i due terzi delle relazioni degli Stati esaminate finora. La giustizia minorile, tuttavia, non è considerata una priorità in molti paesi e le sue dinamiche sono spesso tenute nascoste o ignorate”.

Nigel Cantwell, co-fondatore del movimento internazionale Defence for Children International (DCI), ha realizzato una pubblicazione nel 1998 nell’ambito dell’Innocenti Digest, giornale del Centro di ricerca dell’UNICEF, sulle principali questioni di interesse della giustizia minorile. Vent’anni dopo, nonostante le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti del fanciullo (Comitato) sulla giustizia minorile, troppi minorenni indagati o imputati di aver commesso un reato sono ancora vittime di violazioni dei loro diritti umani fondamentali.

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC) nell’articolo 40, paragrafi 3 e 4 definisce il sistema di giustizia minorile come un sistema di giustizia specifico per i minorenni sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso un reato, conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato. All’ art. 37 è inoltre previsto che l’arresto, la detenzione o la privazione della libertà rappresentino un provvedimento di ultima risorsa.

Altri strumenti internazionali e regionali, nonché gli standard sulla giustizia minorile², in linea con la CRC, sottolineano lo scopo educativo che il sistema giudiziario deve avere, nel senso che il sistema giudiziario non deve in alcun modo essere di tipo strettamente punitivo. Purtroppo nella pratica questo non sempre avviene.

Nel contesto di questa Guida la definizione di “sistema di giustizia o procedimento minorile “ richiede un’interpretazione estensiva al fine di includere anche i procedimenti amministrativi, assistenziali ed educativi, che di fatto possono prevedere la privazione della libertà di un minorenne.

¹ Confronta <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest3e.pdf>.

² Lista non completa dei principali criteri in materia di giustizia minorile: Regole di Pechino; Linee guida di Riyadh; Regole dell’Avana; Linee guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minorenne e l’insieme delle Direttive UE 2010/64/UE, UE 2012/13, UE 2013/48, UE 2016/800 E UE 2016/1919 [“direttive sul giusto processo”]. Tali atti sono analizzati in dettaglio nel Manuale indirizzato agli Stati Membri. La Direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza non è stata parte delle ricerche nazionali svolte nell’ambito del progetto “La difesa è un mio diritto” □□

Per nessun motivo gli Stati Membri dell’Unione devono rinunciare a garantire ai minorenni, che si trovano in conflitto con la legge, quella tutela e quella protezione riconosciuta da atti internazionali e regionali, sulla base del fatto che gli stessi non considerano “penale” il proprio sistema di giustizia minorile.

A chi si rivolge tale Guida?

La nostra ricerca evidenzia quanto segue :

- ➊ i minorenni nell’ambito del sistema penale non sono sempre rappresentati e assistiti da un avvocato;
- ➋ anche nei casi in cui siano assistiti da un avvocato, a quest’ultimo non è necessariamente richiesta una specializzazione in materia minorile;
- ➌ i minorenni, anche quando sono assistiti da un avvocato specializzato, non sono sempre rappresentati dallo stesso in ogni grado del giudizio;
- ➍ in alcuni Stati membri dell’Unione Europea i minorenni possono rinunciare al loro diritto ad essere assistiti un avvocato.

Tale Guida mira a sensibilizzare gli avvocati circa il loro ruolo come agenti del cambiamento, essenziali nella lotta contro le violazioni dei diritti dei minorenni nei procedimenti di giustizia minorile.

Siamo consapevoli delle numerose difficoltà che gli avvocati possono incontrare quotidianamente nell’esercizio della loro professione, complicandone la missione.

Ci auguriamo che questa Guida possa fornire degli strumenti utili agli avvocati per migliorare il loro lavoro nei confronti dei minorenni, all’interno del sistema di giustizia minorile. L’avvocato del minore deve essere il suo consigliere e lo deve aiutare durante tutto il processo giudiziario minorile al fine di garantire che tutti i suoi diritti processuali siano riconosciuti e rispettati.

Obiettivi della Guida

L'**obiettivo generale** della Guida è quello di fornire uno **strumento pratico** per l'avvocato del minore, per orientare la pratica quotidiana, coniugando competenze giuridiche (conoscenza di norme e principi giuridici) con competenze trasversali (linguaggio a misura di minorenni, strategie per una comunicazione adeguata, atteggiamento verso i ragazzi ed altri consigli tecnici).

Gli obiettivi specifici della Guida sono:

- ➊ **Promuovere il diritto del minorenni di avvalersi di un difensore**, ai sensi delle direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800;
- ➋ **Analizzare gli altri diritti processuali dei minorenni nell'ambito del sistema penale minorile**, conformemente alle direttive 2010/64/UE; 2012/13/UE; e (EU) 2016/1919.³

Questa Guida mira ad avere un respiro europeo, pertanto, potrebbero essere necessari alcuni adattamenti al fine di rispondere ai diversi contesti od alle specificità nazionali. Ad esempio, Irlanda, Regno Unito e Danimarca hanno deciso di non aderire a gran parte delle direttive dell'UE sul giusto processo.

Come utilizzare la Guida?

La guida si compone di un manuale e di alcune schede tecniche.

Il manuale è suddiviso in 4 parti:

Parte A si concentra sui principi chiave utili per lo scopo della Guida, al fine di fornire al lettore un'idea generale del contesto:

- ➊ Definizione del minorenni
- ➋ Chi è il minorenni nell'ambito del sistema di giustizia penale minorile?
- ➌ L'età minima della responsabilità penale
- ➍ Cosa si intende per sistema di giustizia a misura di minorenni?

Parte B delinea il ruolo generale e la missione dell'avvocato quando difende un

³ Informazioni dettagliate sulle citate direttive sono contenute in un foglio tecnico allegato al Manuale destinato agli Stati Membri della UE "Come garantire i diritti dei minorenni in conflitto con la legge?" (ST 3).



minorenni nel processo di giustizia minorile a livello nazionale, distinguendo (a) il ruolo generale dell'avvocato da (b) le specifiche caratteristiche degli avvocati minorili.

Parte C definisce le azioni specifiche che gli avvocati per i minorenni dovrebbero intraprendere durante le diverse fasi del procedimento di giustizia minorile, sia nella fase delle indagini preliminari che durante lo svolgimento stesso e nella fase successiva, post-processuale.

Ulteriori informazioni, letture ed allegati sono contenuti nella **Parte D**.

In aggiunta, sono allegate al manuale cinque **Schede Tecniche (ST)** che forniscono ulteriori informazioni sugli strumenti giuridici e sulle procedure al fine di facilitare la lettura di questa Guida.

- ➊ **La Scheda Tecnica 1** offre una panoramica dettagliata delle **norme giuridiche e degli standard internazionali e regionali** che assicurano ai minorenni, che si trovano nell'ambito del sistema penale minorile, il rispetto dei loro diritti processuali;
- ➋ **La Scheda Tecnica 2** mira ad accrescere la consapevolezza tra gli avvocati su cosa si intenda per **"contenzioso strategico"** e come tale strumento debba essere utilizzato per migliorare il rispetto dei diritti dei fanciulli. Tale scheda fornisce all'avvocato gli strumenti per intraprendere le azioni opportune per un contenzioso strategico a livello internazionale (ONU) e regionale (Consiglio d'Europa e UE);
- ➌ **La Scheda Tecnica 3** fornisce all'avvocato una check-list **sul diritto all'assistenza di un difensore** (articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800);
- ➍ **La Scheda Tecnica 4** fornisce all'avvocato una check-list **sul diritto alla valutazione individuale** (articolo 7 della direttiva (UE) 2016/800);
- ➎ **La Scheda Tecnica 5** fornisce all'avvocato ulteriori informazioni sui **corsi di formazione** esistenti nei diversi Stati membri della UE in materia di diritti dei minorenni.

Si raccomanda di utilizzare le schede tecniche unitamente alla Guida.



Ruolo dell'avvocato



Scheda Tecnica



Citazione



Di particolare importanza per il minorenni



Bibliografia



Importante

A. CONCETTI CHIAVE

Questa sezione illustra alcuni concetti chiave, rilevanti allo scopo della Guida, basati su strumenti e standard internazionali sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le direttive europee sui diritti del giusto processo che devono essere recepite e attuate a livello nazionale dagli Stati membri dell'Unione Europea devono essere lette alla luce di questi standard.

1. Definizione di minorenni

Il minorenne è un soggetto che non ha ancora compiuto i diciotto (18) anni, salvo che, secondo la legge applicabile, la maggiore età sia fissata prima. (CRC, art. 14; Direttiva 2016/800/UE, art. 3.1)



“Qualora non sia certo se la persona abbia compiuto 18 anni, deve presumersi che tale persona sia un minore”. (Direttiva (UE) 2016/800, art. 3, ultimo paragrafo)

I 18 anni sono considerati “la maggiore età”, la soglia dell'età adulta. È il momento in cui i minorenni acquisiscono la capacità di agire⁵, ponendo fine alla responsabilità legale dei propri genitori o del proprio tutore. La maggiore età non corrisponde necessariamente alla maturità intellettuale o fisica di un soggetto e non deve essere confusa con l'età della responsabilità penale (MACR) (si veda sezione successiva). □

Ai fini di questa Guida, si farà riferimento al termine “minorenne” o “ragazzo” piuttosto che “bambino”, comprendendo in tale termine anche un giovane di 15 o 17 anni.

Questa Guida si applica anche ai giovani adulti sopra l'età di 18 anni, indagati o imputati in procedimenti di giustizia minorile qualora:

- ➊ Il giovane adulto sia indagato o imputato di un reato commesso durante la minore età;
- ➋ Il giovane adulto è stato sottoposto al processo minorile quando era minorenne e successivamente è diventato maggiorenne.

⁴ “La Convenzione definisce il ‘fanciullo’ ogni essere umano avente un'età inferiore ai 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile. Il Comitato sui diritti dell'infanzia, l'organo di controllo della Convenzione, ha incoraggiato gli Stati a rivedere l'età in cui si diventa maggiorenni se stabilita al di sotto dei 18 anni e ad aumentare il livello di protezione per tutti i ragazzi sotto i 18 anni”. (Confronta https://www.unicef.org/crc/files/Guiding_Principles.pdf).

⁵ Ci possono essere diversi prerequisiti connessi all'età legale, di fianco al concetto di maggiore età; ad esempio, l'età alla quale i minorenni possono contrarre matrimonio, votare, essere coinvolti nel sistema di giustizia penale o accedere ai meccanismi di reclamo.

2. Chi è un minorenne in conflitto con la legge?

Un minorenne sottoposto a procedimento penale è un soggetto che ha raggiunto l'età della responsabilità penale, ma non la maggiore età (stabilita ai 18 anni) e che è indagato o imputato per aver commesso un reato secondo il diritto penale nazionale. (CRC/C/CG/10, p. 3 Introduzione, §1)

L'età che deve essere presa in considerazione per determinare se un minorenne ha violato la legge è sempre e solo l'età che il minorenne aveva al momento della commissione del reato.

Un minorenne in conflitto con la legge, sospettato di aver commesso un reato, è normalmente coinvolto in un procedimento di giustizia minorile. In molti paesi membri tali procedimenti, pur dando luogo a sanzioni e provvedimenti anche privativi della libertà del minore, non sono considerati come “penali” secondo il diritto interno. Tuttavia, nonostante la classificazione nazionale, questi procedimenti possono comunque ritenersi di natura sostanzialmente penale ove rientrano nell'interpretazione autonoma del termine “procedimento penale”, adottata da organismi internazionali e regionali. Tale concetto verrà chiarito di seguito con esempi concreti nel Manuale rivolto agli Stati membri. È importante sottolineare che lo stesso ragionamento è adottato dalla presente Guida. □

3. A che età si è penalmente responsabili?

L'età della responsabilità penale è l'età che una persona raggiunge quando si presume abbia la capacità di violare il diritto penale e quindi ad essere giudicato da un tribunale o altra autorità competente. In genere, l'età della responsabilità penale non coincide con la maggiore età e tali due concetti non devono essere confusi⁶.

⁶ Confronta: Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli, art. 40.3; CRC Comitato, Commento Generale N°10, I diritti dei minorenni nella giustizia minorile, (CRC/C/CG/10), §31-35; Regole di Pechino, Regola 4.

3.1 L'età minima per la responsabilità penale - L'imputabilità

Secondo la Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli, gli Stati parti sono incoraggiati a stabilire **“un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato”**. (CRC, art. 40.3 a)

Non vi sono disposizioni internazionali vincolanti che stabiliscono a quale età debba essere fissata la responsabilità penale. Per tale motivo all'interno dei singoli Stati europei⁷ sussiste un'ampia diversificazione in merito alla fissazione della soglia d'imputabilità. Tale diversità deriva dall'esistenza di diversi sistemi di giustizia minorile. **(Si veda sotto, p. xx)** □

Un orientamento è tuttavia fornito da atti legislativi non vincolanti, come ad esempio dalle Regole minime adottate dall'ONU per l'amministrazione della giustizia dei minori (cd “Regole di Pechino”) che raccomandano di **“non fissare l'imputabilità entro una fascia d'età troppo bassa, tenendo in considerazione la maturità emotiva, psichica ed intellettuale”** (Regola 4).

Inoltre, il Comitato CRC ritiene che stabilire l'imputabilità al di sotto dei 12 anni non sia accettabile a livello internazionale. (CRC/C/CG/10, §32)

In alcuni paesi sono previste eccezioni all'imputabilità, qualora il minore, per esempio, sia accusato di aver commesso un reato grave o qualora sia considerato sufficientemente maturo per essere ritenuto penalmente responsabile (CRC/C/CG/10, §34). Secondo il Comitato CRC tali eccezioni non devono essere ammesse: gli Stati parti della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo devono fissare un'età minima per l'imputabilità. (CRC/C/CG/10, §34)

L'età minima per la responsabilità penale dei 6 paesi partner del progetto “La difesa è un mio diritto” è così stabilita⁸:

MACR	BELGIO	IRLANDA	PAESI BASSI	BULGARIA	ITALIA	POLONIA
	Nessun limite di età*	12 anni**	12 anni	14 anni	14 anni	17 anni***

**Il Belgio non ha stabilito espressamente un'età al di sotto della quale i fanciulli non possano essere considerati responsabili ai sensi del diritto penale. Pertanto, non esiste un'età minima al di sotto della quale un ragazzo non possa essere soggetto a provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni (in genere i 12 anni). Tuttavia, alcuni tipi di misure non possono essere adottate al di sotto di una certa età (generalmente i 14 anni).*

*** I minorenni che hanno compiuto i 10 anni possono essere ritenuti penalmente responsabili per i reati gravi.*

**** Per alcuni reati specifici i minorenni possono essere processati a partire dai 15 anni. Inoltre, possono essere imposte misure correttive ai minorenni che hanno commesso un atto vietato tra i 13 ed i 17 anni.*

⁷ CRC/C/CG/10, §30: “Esse variano da una fascia di età molto bassa di 7 o 8 anni fino a una fascia di età alta, ammirabile, di 14 o 16 anni. Molti Stati parti utilizzano due età minime di responsabilità penale”.

⁸ Una lista completa ed ulteriori dettagli sull'età minima per la responsabilità penale all'interno dell'Europa è disponibile sul sito del CRIN (Child Rights International Network): <https://www.crin.org/en/home/ages/europe>.

3.2 Al di sotto dell'età minima per la responsabilità penale

Il Comitato CRC fornisce autorevoli indicazioni nel suo Commento Generale N°10.

I minorenni al di sotto dell'età minima per la responsabilità penale sono considerati privi della capacità di violare la legge e dovrebbero essere coinvolti esclusivamente in processi di tipo correttivo, protettivo e/o educativo. (CRC/C/CG/10, §31.1)

Questo significa che quando si riconosce che i suddetti minorenni hanno violato la legge penale o sono sospettati di aver commesso un reato penale, non possono essere coinvolti in procedimenti penali. (CRC/C/CG/10, §33)

3.3 Al di sopra dell'età minima per la responsabilità penale

I minorenni che hanno un'età superiore a quella minima per la responsabilità al momento della commissione di un reato, ma inferiore ai 18 anni, possono essere formalmente accusati ed essere soggetti a procedure di diritto penale. (CRC/C/CG/10, §31)

Questo significa che si presume abbiano la capacità di violare il diritto penale e, quindi, di essere ritenuti responsabili per le loro azioni.

La determinazione della responsabilità penale non dipende esclusivamente dall'età del ragazzo, ma anche da una valutazione della sua maturità evolutiva o della sua capacità di discernimento e comprensione. (Regole di Pechino, commento alla regola 4).

Pertanto, un ragazzo al di sopra dell'età minima per la responsabilità penale che commette un reato potrebbe non essere considerato penalmente responsabile qualora il giudice accerti la sua incapacità di intendere e di volere causata dalla sua immaturità evolutiva.

Un ragazzo al di sopra dell'età minima per la responsabilità penale può essere sottoposto a un procedimento che può assumere la forma di un modello correttivo, protettivo, educativo o penale a seconda del sistema nazionale. In ogni caso, questi procedimenti, compreso l'esito degli stessi, devono essere sempre in linea con i principi di un sistema di giustizia minorile a misura di minore, secondo quanto previsto dal Comitato CRC. (CRC/C/CG/10, §31.2)

3.4 Giovani adulti, oltre il 18esimo anno di età

Quando un ragazzo raggiunge l'età di 18 anni, può essere coinvolto nello stesso procedimento penale degli adulti.

Ciononostante, secondo il Comitato CRC, i giovani adulti che hanno commesso un reato penale quando erano minorenni (al di sotto dei 18 anni) o che erano minorenni quando sono stati sottoposti a procedimento penale hanno il diritto di essere giudicati nel contesto del sistema di giustizia minorile. (CRC/C/CG/10, §37)

I giovani adulti, che hanno commesso un reato in una delle situazioni di cui sopra, hanno il diritto di beneficiare del sistema di giustizia minorile. Né la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, né il commento generale N° 10 del Comitato CRC indicano, infatti, fasce d'età alle quali limitare tale diritto.

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, § 37:

“Il Comitato desidera rammentare agli Stati parti che essi hanno riconosciuto il diritto di ogni minore sospettato, accusato, o riconosciuto colpevole di reato penale a essere trattato in conformità con le norme dell'articolo 40 della CRC. Ciò significa che ogni persona avente meno di 18 anni all'epoca della presunta perpetrazione di un reato deve essere trattata secondo le regole della giustizia minorile”.

Di conseguenza, questa Guida si applica anche a questa categoria di persone.⁹

Inoltre, il Comitato CRC accoglie con favore l'estensione dell'applicazione delle norme della giustizia minorile ai giovani adulti che hanno commesso un reato quando avevano 18 anni o più, come avviene in alcuni paesi:

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, §38:

“Il Comitato osserva con apprezzamento che alcuni Stati parti permettono l'applicazione delle regole e dei regolamenti di giustizia minorile alle persone di 18 anni

⁹ Per un maggiore approfondimento si veda, “Minorenni che raggiungono la maggiore età prima o dopo l'inizio del procedimento penale”, nel Manuale per gli Stati Membri, p. 55. □

4. Cosa si intende per sistema di giustizia a misura di minorenne e quali sono i suoi principi base

Ciascuno Stato membro è responsabile per l'istituzione e l'implementazione del proprio sistema di giustizia minorile nazionale.

CRC, art. 40.3:

“Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificatamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato”.

Gli Stati membri dell'UE applicano procedimenti che seguono diversi modelli, a seconda dell'obiettivo di tali procedimenti (ad es. penale, riparatore, educativo, sociale, ecc.). Nella maggior parte dei casi, tali modelli sono combinati tra loro.

Comunque, qualunque siano tali differenze, ogni paese è vincolato dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ad istituire un sistema di giustizia minorile che sia a misura di minorenne.

Un sistema si può definire tale se rispetta gli standard e i principi stabiliti a livello internazionale e regionale. Tali principi sono stati identificati innanzitutto dall'ONU, sviluppati dal Consiglio d'Europa e successivamente inseriti all'interno della legislazione europea. Saranno elencati e descritti di seguito.

4.1 I principi delle Nazioni Unite: i quattro principi generali della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e i principi fondamentali della giustizia minorile

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo è la convenzione più ratificata nel mondo e comprende la molteplicità dei diritti umani internazionali — tra cui i diritti civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché gli aspetti di diritto umanitario¹⁰.



Secondo il Comitato CRC “Nell'amministrazione della giustizia, gli Stati parti devono applicare sistematicamente i principi generali contenuti negli articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, così come i principi fondamentali della giustizia minorile contenuti negli articoli 37 e 40”. (CRC/C/CG/10, §5-14)

¹⁰ Al fine di agevolare la lettura e comprensione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, UNICEF ha pubblicato “Un riassunto dei diritti contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo”, disponibile sul sito https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf.

Gli articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione si distinguono per essere stati considerati principi generali da parte del Comitato sui diritti dell'infanzia durante la sua prima sessione nel 1991, quando sono state formulate le linee guida su come gli Stati dovrebbero strutturare i loro rapporti nazionali da inviare al Comitato (CRC/G/5/1991, §13; CRC/C/58/1996, §25-47; CRC/CG/2003/5, §12). Tali principi rappresentano inoltre i cardini dei diritti dei minorenni:

- 1) Il principio di non discriminazione (CRC, art. 2);
- 2) Il principio del superiore interesse del minorenne (CRC, art. 3);
- 3) Il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (CRC, art. 6);
- 4) Il diritto ad essere ascoltato (CRC, art. 12).

Questi principi guida devono trovare sistematica applicazione, unitamente ai principi fondamentali della giustizia minorile, sanciti negli articoli 37 e 40 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (**Si Veda sotto, p. 33**), compreso il principio per cui un vero sistema di giustizia a misura di minore debba essere adeguato e focalizzato sui bisogni e i diritti dei minorenni che entrano in contatto con il sistema di giustizia penale; sistema che deve, pertanto, essere diverso da quello previsto per gli adulti. In particolare, la Convenzione fornisce un insieme di principi fondamentali che dovrebbero garantire che tutti i ragazzi che si trovano in conflitto con la legge siano trattati in conformità ai diritti umani fondamentali.

La Convenzione comprende, inoltre, garanzie dei diritti umani fondamentali (ad esempio, la dignità umana), nonché garanzie procedurali specifiche per i minorenni che devono trovare applicazione prima, durante e dopo la fine del procedimento penale. Questi diritti sono cruciali per garantire il rispetto del diritto del minorenne ad un processo equo (per esempio informazioni adeguate alla sua età ed al livello di comprensione, il ruolo dei genitori nel procedimento, il principio della riabilitazione, ecc.) (**Si veda sotto, p. 43**). □

I. Il principio di non discriminazione

La Convenzione si applica a tutti i minorenni, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. (CRC, art. 2)

Nessun ragazzo, per nessuna ragione, deve essere trattato ingiustamente. Di conseguenza, tutti i minorenni in conflitto con la legge devono godere dei diritti processuali senza alcuna discriminazione. (Vedi anche la Regola di Pechino 2 (1))

Particolari sforzi devono essere compiuti per garantire i diritti umani dei minorenni che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità, come i ragazzi che vivono in strada, i minorenni che appartengono a minoranze razziali, etniche, religiose o linguistiche, i minorenni appartenenti a comunità indigene, le ragazze, i minorenni disabili e i minorenni recidivi che si trovano ripetutamente in conflitto con la legge. (CRC/C/CG/10, §6)

II. Il principio del superiore interesse del minore

L'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sancisce che il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano. Il Commento generale N° 14 (CRC/C/CG/14) fornisce indicazioni autorevoli sull'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero dunque tenere in considerazione come le loro decisioni, in particolare le leggi, le politiche e le risorse economiche, abbiano un diretto impatto sui minorenni. (CRC/CG/2003/5, §19, §27, §51 and 52).

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N°5, §12, art.3.1:

“Ogni organo o istituzione legislativa, amministrativa e giudiziaria è tenuta ad attuare il principio del superiore interesse valutando sistematicamente in che modo le loro decisioni e azioni incidano o incideranno sui diritti e gli interessi dei bambini”.

Il benessere del minorenne coinvolto in un procedimento di giustizia minorile deve sempre essere il fattore guida nella considerazione del suo caso¹¹

Il Commento generale N°10 del Comitato sui diritti dell'infanzia fornisce autorevoli indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia minorile. (CRC/C/CG/10, §10)

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, §10:

“La protezione del superiore interesse del minore significa, ad esempio, che le finalità tradizionali della legge penale (repressione/punizione) devono essere sostituite dalle finalità di giustizia riparativa e riabilitativa nel trattamento dei minori rei”.

Si raccomanda agli Stati membri dell'UE di porre attenzione affinché il proprio sistema di giustizia minorile abbia uno scopo e una funzione riabilitativa e non punitiva. Gli Stati membri nei quali il sistema di giustizia minorile è eccessivamente punitivo dovrebbero introdurre delle misure verso un sistema che sia maggiormente teso alla riabilitazione. Le misure alternative alla detenzione dovrebbero essere preferite, al fine di migliorare la risposta degli Stati alla delinquenza e violenza giovanile.

¹¹ Vi è una differenza tra “il superiore interesse oggettivo del minorenne”, in genere identificato dal giudice minorile o da altra autorità, ed il “superiore interesse soggettivo” rivendicato dal fanciullo.

III. Il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo

I minorenni hanno il diritto alla vita e allo sviluppo. I governi dovrebbero garantire la sopravvivenza ed un sano sviluppo di bambini e adolescenti. E' ormai evidente come tutte le forme di privazione della libertà (compreso l'arresto, la detenzione e l'incarcerazione) possano avere un impatto negativo sullo sviluppo armonico del minorenne e possano seriamente ostacolare il suo reinserimento nella società. (CRC/C/CG/10, §11)

Pertanto, la privazione della libertà dovrebbe essere utilizzata solamente come ultima risorsa e avere la durata più breve possibile. (CRC, art. 37 b)

IV. Il diritto ad essere ascoltato¹²

La Convenzione richiede che il minorenne capace di discernimento abbia il diritto di esprimere liberamente la sua opinione e che la stessa sia debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, art. 12.2:

"A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale".

Questa parte dell'articolo 12 riguarda specificamente il diritto del minorenne, nell'ambito del sistema penale, all'assistenza legale nella preparazione e nella presentazione della propria difesa.

Il diritto ad essere ascoltato implica inoltre il diritto per il ragazzo di partecipare in modo efficace nell'ambito del procedimento che lo riguarda (CRC, Art. 40), per condividere il suo punto di vista, per dire quello che pensa e far sì che le sue opinioni vengano prese in considerazione dalla Corte e da tutti gli attori chiave del procedimento.

Al fine di garantire il diritto alla partecipazione effettiva, il procedimento dovrebbe essere specificamente adattato alle peculiarità dei minorenni. (CRC, art. 40.3)

Il Commento generale N°12 del Comitato sui diritti dell'infanzia fornisce alcune linee guida su come garantire il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti di giustizia minorile. (CRC/C/CG/12, p.13)

¹² Nell'ambito del progetto Twelve cofinanziato dalla UE è stato pubblicato un manuale sulla "Promozione e sviluppo dell'articolo 12 (CRC) nell'ambito del sistema di giustizia minorile" disponibile al seguente link: http://www.dei-belgique.be/IMG/pdf/dci_-_twelve_handbook_eng_web.pdf. □

E' altresì previsto il diritto del minorenne di rimanere in silenzio e di non esprimere il suo punto di vista, senza aver ricevuto adeguato consiglio legale, qualora sia coinvolto in procedimenti di giustizia minorile. Spetterà all'avvocato consigliare e suggerire al ragazzo se e quando rimanere in silenzio, alla luce del suo superiore interesse e dello scopo rieducativo del processo penale minorile¹³.

¹³ Si consideri che nell'ordinamento italiano, ai sensi del d.p.r. 448/88, il processo penale minorile deve basarsi su un approccio, nei confronti del minorenne indagato e imputato, orientato alla finalità di recupero mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale. Ciò significa, altresì, che nel corso del processo penale minorile il giudice deve conoscere la personalità dell'imputato e, pertanto, dall'organo giudiziario preposto deve essere assicurato un approccio multidisciplinare. "Per l'avvio di qualsivoglia percorso educativo o riparativo è necessario che il minore partecipi al momento, istituzionalmente previsto, dell'incontro con il giudice". Maria Francesca Pricoco Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania, XXVIII Convegno nazionale "Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia" in http://www.minoriefamiglia.it/download/pricoco_milano_2009.PDF

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, Non-discriminazione

“Gli Stati parti devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che tutti i minori in conflitto con la legge vengano trattati allo stesso modo. Molti minori in conflitto con la legge sono doppiamente vittime della discriminazione, ad esempio nel momento in cui tentano di accedere all'educazione o al mercato del lavoro. È necessaria l'adozione di misure che impediscano tale discriminazione, inter alia fornendo ai minori (ex) rei il supporto e l'assistenza appropriati nel loro impegno a reinserirsi nella società. È necessario inoltre condurre campagne pubbliche che enfatizzino il loro diritto ad assumere un ruolo costruttivo all'interno della società”.

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo

“Tale diritto inerente ogni minore dovrebbe guidare e ispirare gli Stati parti a sviluppare politiche e programmi efficaci per la prevenzione della delinquenza minorile. La pena capitale e la reclusione a vita senza possibilità di rilascio sono esplicitamente proibite nell'articolo 37 (a) CRC. La privazione della libertà, incluso l'arresto, la detenzione e l'imprigionamento dovrebbero essere utilizzati solamente come provvedimenti di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile, in modo tale che il diritto del minore allo sviluppo sia totalmente rispettato e garantito”.

PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO**Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, Diritto ad essere ascoltato**

“Il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa dovrebbe essere pienamente rispettato e attuato in ogni fase del processo minorile. Il Comitato osserva che le opinioni dei bambini coinvolti nel sistema di giustizia minorile stanno diventando sempre più una forza motrice per i miglioramenti e le riforme e per l'attuazione dei diritti”.

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, Superiore interesse del minore

“In tutte le decisioni relative all'amministrazione della giustizia minorile, la tutela del superiore interesse significa, ad esempio, che le finalità tradizionali della legge penale (repressione/punizione) devono essere sostituite dalle finalità di giustizia riparativa e riabilitativa nel trattamento dei minori rei. L'interesse superiore del minore deve essere una considerazione primaria”.

4.2 I principi fondamentali delle Nazioni Unite specificatamente riferiti alla giustizia minorile

- La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

Gli articoli 37 e 40 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sono dedicati in particolare al tema della giustizia minorile, riferendosi in particolare all'uso della privazione della libertà come misura di ultima risorsa; al diritto del fanciullo privato della libertà ad essere separato dagli adulti; al diritto ad avere accesso a un avvocato e a tutti gli altri diritti processuali connessi ad un processo equo che trovano applicazione anche per gli adulti.

In aggiunta agli strumenti di protezione disponibili per gli adulti, i minorenni accusati o riconosciuti colpevoli di reato penale, hanno il diritto a *“un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.”* (CRC, art. 40.1).

Il Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite (Comitato ONU)

Il Comitato sui diritti dell'infanzia fornisce nel suo Commento generale N° 10, relativo ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, una guida autorevole per l'applicazione della Convenzione. (CRC/C/CG/10, 25 Aprile 2007)

Secondo il Comitato ONU, un sistema di giustizia minorile deve essere adattato alle esigenze del minorenne e deve considerare i seguenti elementi chiave (CRC/C/CG/10, da §15 a §89):

- Azioni di prevenzione della delinquenza giovanile.
- Interventi che non ricorrano necessariamente a procedimenti giudiziari e interventi nell'ambito dei procedimenti giudiziari con specifici adattamenti processuali.
- La fissazione dell'età minima per la responsabilità penale e dei limiti massimi di età nell'ambito della giustizia minorile.
- Le garanzie per un equo processo.
- La privazione della libertà, compresa la custodia cautelare e l'incarcerazione successiva al processo, quale misura di ultima risorsa e per il più breve periodo di tempo.

- Le Regole di Pechino

Affinché un sistema di giustizia minorile possa essere considerato “a misura di minore” lo stesso dovrebbe essere in linea non solo con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ma anche con altre norme internazionali fondamentali, come quelle sancite dalle Regole minime sull'amministrazione della giustizia dei minorenni (“le Regole di Pechino”) che, anche se non giuridicamente vincolanti, rappresentano le condizioni minime che sono state accettate a livello internazionale per il trattamento dei minorenni nell'ambito del sistema penale minorile.

Regole di Pechino, Regola 5 “Obiettivi della giustizia minorile”:

“Il sistema di giustizia minorile deve enfatizzare il benessere dei fanciulli e provvedere a che qualsiasi reazione nei confronti dei giovani autori di reato sia sempre proporzionale alle circostanze sia dell'autore del reato che del reato stesso”.

- Le Linee guida di Riyadh

Le linee guida emanate dall'ONU per la prevenzione della delinquenza minorile (“Linee guida di Riyadh”) forniscono un approccio pratico, positivo e proattivo per prevenire l'aumento della criminalità nella popolazione giovanile elencando varie misure (non vincolanti) per scoraggiare la delinquenza giovanile.

Linee guida di Riyadh, “Principi fondamentali”:

“La prevenzione della delinquenza giovanile è una parte fondamentale della prevenzione del crimine nella società. Impegnandosi in attività lecite, socialmente utili ed adottando un orientamento umanistico verso la società e la visione della vita, i giovani possono sviluppare atteggiamenti non criminogeni”.

Politiche nazionali di prevenzione dovrebbero facilitare la socializzazione e l'integrazione di tutti i ragazzi, focalizzando l'attenzione sul sostegno alle famiglie vulnerabili e, in particolare, coinvolgendo i minorenni a rischio di esclusione sociale.

- Le Regole de l'Havana

Una giustizia a misura di minore offre sanzioni e misure alternative alla detenzione, al fine di rispettare il principio secondo il quale la detenzione dei minorenni deve essere utilizzata solo come misura di ultima risorsa e per il più breve periodo di tempo, al fine promuovere al meglio il loro reinserimento nella società.¹⁴

Questo importante principio è previsto anche dalle Regole per la protezione dei giovani privati della libertà (“Regole de l'Havana”), che sono volte a stabilire norme minime per la protezione dei minorenni privati della loro libertà in tutte le forme, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di contrastare gli effetti nocivi di tutti i tipi di privazione della libertà e favorire il reinserimento del ragazzo nella società.

Regole de l'Havana, “Aspetti fondamentali”:

“Il sistema di giustizia minorile dovrebbe sostenere i diritti e la sicurezza e promuovere il benessere fisico e mentale dei fanciulli. La pena detentiva deve essere utilizzata come ultima risorsa”.

Secondo l'articolo 40.3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, gli Stati parti dovrebbero cercare di promuovere misure, destinate ai minorenni sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, senza ricorrere a procedimenti giudiziari. Resta inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali devono essere integralmente rispettati. Il commento generale N°10 (CRC/C/CG/10) fornisce una serie di linee guida utili su come utilizzare tali misure senza minare i diritti di questi minorenni. (CRC/C/CG/10, §26-27)


Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, §26:

“Gli Stati parti dovrebbero adottare misure per trattare i minori in conflitto con la legge senza ricorrere a procedimenti giudiziari come parte integrante del loro sistema di giustizia minorile, e garantire che i diritti umani dei bambini e le garanzie legali siano perciò protette e rispettate”.

Pertanto, l'utilizzo di una serie di misure che prevedono di non ricorrere ai procedimenti giudiziari, bensì il rinvio a servizi (sociali) alternativi (c.d. misure alternative) dovrebbe essere una prassi consolidata che deve essere utilizzata nella maggior parte dei casi riguardanti i minorenni. (CRC/C/CG/10, §24-25)

¹⁴ In materia di misure alternative, vedi: CRC, art. 40.4; Commento Generale N°10, (CRC/C/CG/10), in particolare §24-27 e §68-77; Le Regole di Pechino, Regole 17-18; La raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure, (adottata dal Comitato dei ministri il 5 Novembre 2008 durante la 104ª riunione dei delegati dei ministri), Regole 5, 23.1, 23.2, 24, 26, e 30.1. Per ulteriori informazioni, vedi anche “Alternatives to detention for juvenile offenders – Manual of Good Practices in Europe” (“Misure alternative alla detenzione per i minorenni autori di reato – Manuale delle buone prassi in Europa”), pubblicato da International Juvenile Justice Observatory (www.ijjo.org). □

Il seguente grafico sintetizza le caratteristiche principali di un sistema di giustizia minorile efficace ed appropriato.



4.3 I principi del Consiglio d'Europa: Linee guida su una giustizia a misura di minorenne

Le Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne¹⁵ rappresentano un altro strumento fondamentale nel campo della giustizia minorile destinato a migliorare l'accesso dei minorenni alla giustizia ed il loro trattamento nell'ambito del sistema giudiziario. Le Linee guida promuovono i principi del superiore interesse, cura e rispetto, partecipazione, parità di trattamento e lo stato di diritto. Sono altresì volte ad incoraggiare lo sviluppo di approcci multidisciplinari e della formazione e impongono agli Stati di fornire garanzie in tutte le fasi del processo minorile.

Le Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne non sono formalmente e giuridicamente vincolanti, ma si basano su strumenti e standard giuridici internazionali ed europei vincolanti, come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. (Linee guida sulla giustizia a misura di minore, Preambolo, p. 13)

Inoltre, dal momento che queste Linee guida sono anche menzionate nella direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, gli Stati membri della UE sono tenuti ad adeguarsi alle stesse entro la data dell'11 giugno 2019 quando dovranno adattare i propri sistemi di giustizia ai bisogni specifici dei minorenni in conflitto con la legge, dopo aver recepito la direttiva (UE) 2016/800 nel diritto nazionale.

Direttiva (UE) 2016/800, considerando 7:

“La presente direttiva promuove i diritti del minore alla luce delle linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore”.

Sulla base di tali Linee guida, con il termine “giustizia a misura di minore” ci si riferisce a:

Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne, Definizioni:

“Sistemi di giustizia che garantiscono il rispetto e l'effettiva attuazione dei diritti di tutti i minorenni al più alto livello raggiungibile, tenendo in considerazione i principi di seguito elencati e tenendo in debito conto il livello di maturità e comprensione del ragazzo e le circostanze del caso. Si tratta, in particolare, di una giustizia accessibile, adatta all'età, rapida, diligente, adattata e focalizzata sui bisogni e sui diritti del minorenne, nel rispetto degli stessi, ivi compresi i diritti al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, il rispetto della vita privata e familiare, dell'integrità e dignità”.

¹⁵ Disponibile su: <https://rm.coe.int/16804b2cf3>.

Le Linee guida del Consiglio d'Europa pongono inoltre particolare attenzione all'utilizzo di misure alternative ai processi giuridici ma in presenza di condizioni molto particolari.

Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne, Parte IV, §24:

"Gli strumenti alternativi al procedimento giudiziario quali la mediazione, la diversione (dai meccanismi giudiziari) e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie dovrebbero essere incoraggiati ogniqualvolta questi possano servire al meglio l'interesse superiore del minore. Il ricorso preliminare a tali alternative non dovrebbe essere usato come un ostacolo all'accesso alla giustizia da parte del minore".

4.4 I principi di una giustizia a misura di minorenne nella legislazione europea

L'Unione europea prevede per i soggetti indagati o imputati in procedimenti penali una serie di garanzie procedurali sulla base della "tabella di marcia per rafforzare i propri diritti procedurali".¹⁶

Ad oggi, cinque direttive dell'Unione trattano i diritti dei soggetti indagati e imputati nei procedimenti penali (sia con riferimento ai minorenni che agli adulti).

- ➊ Direttiva 2010/64/EU sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, 2010 (per minorenni e adulti);
- ➋ Direttiva 2012/13/EU sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, 2012 (per minorenni e adulti);
- ➌ Direttiva 2013/48/EU relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, 2013 (per minorenni e adulti);
- ➍ Direttiva (EU) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 2016 (per minorenni e adulti);
- ➎ Direttiva (EU) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, 2016 (per minorenni e adulti).

¹⁶ Risoluzione del Consiglio relativa alla tabella di marcia per rafforzare i diritti processuali dei soggetti indagati o perseguiti nell'ambito di un procedimento penale, 30 Novembre 2009, JO C/295/1.

Direttiva (UE) 2016/800, considerando 1 :

"Obiettivo della presente direttiva è stabilire garanzie procedurali affinché i minori, ovvero coloro che non hanno ancora compiuto i 18 anni, indagati o imputati nei procedimenti penali, siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva e promuovere il loro reinserimento sociale".

Queste direttive, le cosiddette "direttive sui diritti dell'equo processo", sono esaminate in modo più dettagliato nel Manuale rivolto agli Stati membri dell'Unione Europea ☐

Nel 2016, l'UE ha emanato la direttiva (UE) 2016/800¹⁷ sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, allo scopo di stabilire norme minime vincolanti all'interno degli Stati membri. Questa direttiva è l'unica ad essere indirizzata specificamente ai minorenni in conflitto con la legge e rappresenta, quindi, lo strumento principale con il quale alcuni principi di giustizia a misura di minorenne sono stati incorporati nella legislazione europea.

Tale direttiva trae ispirazione dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dalle già menzionate Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne, dalla Convenzione europea sui diritti umani (CEDU) e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e deve essere letta in combinato disposto con gli articoli 21.1 e 24 della Carta europea dei diritti fondamentali che ha incorporato i quattro principi guida della CRC (non discriminazione, partecipazione, superiore interesse e protezione del benessere del minorenne).

¹⁷ Disponibile su: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0800>. Irlanda, Regno Unito e Danimarca non sono vincolate a tale direttiva poiché hanno rinunciato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea.

B. CHI È "L'AVVOCATO DEL MINORENNE"?

1. Definizione

Ai fini della presente Guida, con il termine "avvocato del minore" ci si riferisce ad un avvocato specializzato nella difesa delle persone di minore età che si trovano coinvolte in procedimenti di giustizia minorile.

Le Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore ci aiutano a comprendere meglio le qualità e le abilità che un avvocato minorile deve possedere.

Le Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore, Principio 39:

"Gli avvocati che rappresentano i minorenni dovrebbero essere formati e informati sui loro diritti e sulle questioni connesse, ricevere una formazione continua e approfondita ed essere in grado di comunicare con i ragazzi sulla base del loro livello di comprensione"

2. Il ruolo dell'"avvocato del minore"

Come indicato nel preambolo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, **"il minore, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa un'adeguata protezione legale, sia prima che dopo la nascita"**.

L'avvocato minorile, oltre a possedere le stesse qualifiche di un avvocato per adulti, dovrebbe, anche, adattare il proprio ruolo e agire in modo diverso a seconda dell'età e della maturità del ragazzo tenendo in considerazione i diritti specifici del minore in conflitto con la legge.

Attualmente, solo pochi Stati membri dell'UE possiedono una specifica categoria di avvocati specializzati nella difesa dei minorenni (ad esempio il Belgio, i Paesi Bassi, l'Italia, il Lussemburgo e la Spagna). Gli avvocati dovranno fare riferimento alle norme interne stabilite dall'ordine a cui appartengono e, in particolare, ai regolamenti che definiscono il ruolo e il mandato degli avvocati per i minorenni, al fine di adeguare il loro operato a ciascun caso specifico.

Se questa specializzazione non è prevista nel paese, gli avvocati dovranno conformarsi alle norme generali per gli avvocati stabilite dal loro ordine o da altre autorità competenti, tenendo presente il loro diverso ruolo di "garanti" dei diritti del minore.

Le regole di base sul ruolo degli ordini forensi² forniscono un resoconto accurato dei doveri e degli obblighi generali riferiti a questo ruolo.

2.1. Il ruolo in generale dell'avvocato

L'avvocato per i minorenni è innanzitutto un avvocato. Quando si occupa del caso di un minore, è vincolato dai doveri e dagli obblighi generali relativi al suo ruolo. Come ben noto questi doveri ed obblighi comprendono:

a. Rispetto dei principi fondamentali della professione

- Indipendenza;
- Lealtà;
- Integrità;
- Diligenza;
- Dignità;
- Segretezza professionale;
- Doveri di competenza e responsabilità: un avvocato non può accettare un incarico che non è in grado di svolgere con competenza adeguata.

b. Rispetto degli obblighi verso il cliente (adulto o minore)

L'avvocato assiste il cliente nella preparazione della sua difesa. L'avvocato consiglia, concilia e rappresenta il cliente davanti a un tribunale.

Le regole di base sul ruolo degli ordini forensi forniscono una definizione comune dei doveri degli avvocati. Si tratta di principi che dovrebbero essere rispettati e presi in considerazione dagli Stati membri dell'UE che li hanno approvati. Gli Stati membri devono quindi applicare e adeguare tali principi nell'ambito della propria legislazione e delle prassi nazionali.

In particolare, la disposizione 13 di tali regole statuisce che:

"I doveri degli avvocati nei confronti dei loro clienti devono includere:
a) Fornire consulenza ai clienti in merito ai loro diritti e obblighi giuridici ed al funzionamento del sistema giuridico nella misura in cui è pertinente ai diritti e agli obblighi legali dei clienti stessi;

(b) Assistere i clienti in modo appropriato e intraprendere azioni legali per proteggere i loro interessi;

(c) Assistere i clienti davanti alle Corti, ai Tribunali o autorità amministrative, se necessario".

¹ Nell'ambito del progetto MLMR, si raccomanda agli Stati membri della UE di organizzare tale specializzazione a livello nazionale o locale (Si veda il Manuale indirizzato agli Stati membri)

² Si veda <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx>.

³ Si veda <http://www.ccbe.eu/documents/professional-regulations/>.

c. La conoscenza dei principi generali del diritto penale

I principi generali del diritto penale sono generalmente applicati nei procedimenti di giustizia minorile, indipendentemente dal modello messo in atto a livello nazionale (di tipo assistenziale, penale, amministrativo o altro).⁴

L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sancisce il diritto ad un giusto processo e specifica le garanzie che costituiscono i principi generali del diritto penale.

Una guida è stata istituita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) al fine di aiutare i professionisti legali a comprendere i principi chiave e la giurisprudenza significativa con riguardo all'articolo 6 (ambito penale).⁵

Questi principi devono essere rispettati in ogni procedimento. L'avvocato deve verificarli ed adattarli alla situazione del minore (si veda la prossima sezione relativa al ruolo specifico dell'avvocato che difende un minore, pag. 43). □

La conoscenza e la formazione relativa ai seguenti standard è essenziale:

Convenzione europea sui diritti dell'uomo CEDU, art. 6§1

- ☛ Il diritto di essere giudicato da un tribunale competente (anche nella CRC, art. 40.2 (b) (iii));
- ☛ Indipendenza ed imparzialità del tribunale (anche nella CRC, art. 40.2 (b) (iii));
- ☛ Il diritto ad essere giudicati equamente: questo significa, in particolare, rispettare il principio dell'eguaglianza/parità delle armi e del contraddittorio, il dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie, il diritto a rimanere in silenzio e a non incriminarsi, il diritto di utilizzare le prove a discarico;
- ☛ Udienda pubblica (per gli adulti) vs. udienda a porte chiuse in assenza del pubblico per i minorenni (anche direttiva 2016/800/UE, art. 14.2 "Diritto alla protezione della riservatezza" e CRC, art. 40.2 (b) vii "Diritto alla riservatezza in tutte le fasi del procedimento");
- ☛ Diritto ad essere giudicato nell'arco di un periodo di tempo ragionevole (anche direttiva 2016/800/UE, art. 13 "Trattamento tempestivo e diligente delle cause" e CRC, art. 40.2 (b) (iii)).

Convenzione europea sui diritti dell'uomo CEDU, art. 6§2

- ☛ Presunzione di innocenza (anche CRC, art. 40.2 (b) (i) e direttiva 2016/343/UE).

⁴ Di conseguenza, i principi di diritto civile ed amministrativo possono trovare applicazione a seconda delle circostanze nazionali.

⁵ Si veda http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ITA.pdf Una guida in ambito civile è altresì disponibile.

Convenzione europea sui diritti dell'uomo CEDU, art. 6§3

- ☛ I diritti di difesa comprendono:
 - Informazione della natura e dei motivi dell'accusa (anche CRC, art. 40.2 (b) (ii));
 - Preparazione della difesa (tempo adeguato e facilitazioni necessarie – ad esempio il diritto di avere accesso al fascicolo e di consultarsi con un avvocato) (anche CRC, art. 40.2 (b) (ii));
 - Diritto di difendersi personalmente o mediante l'assistenza di un legale (assistenza legale pratica ed effettiva), diritto a comunicare con il proprio avvocato in privato (anche CRC, art. 40.2 (b) (ii), direttiva 2013/48/UE e direttiva 2016/800/UE, art. 6), assistenza legale gratuita (anche direttiva 2016/800/UE, art. 18), diritto di interrogare i testimoni (anche CRC, art. 40.2 (b) (iv)), assistenza gratuita di un interprete (anche CRC, art. 40.2 (b) (vi) e direttiva 2010/64/UE);
 - Effettiva partecipazione (si veda anche art. 16, direttiva (UE) 2016/800): ciò include il diritto di presenziare al proprio processo, il diritto di essere ascoltato e di esprimere (o meno) la propria opinione.

Come già menzionato, la maggior parte di tali principi sono contenuti anche in altri strumenti, specificatamente rivolti ai minorenni, sia di tipo internazionale che regionale, come ad esempio la CRC, le Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore e la direttiva (UE) 2016/800.

2.2. Il ruolo specifico dell'avvocato difensore del minore

Il ruolo specifico dell'avvocato minorile è quello di assistere il minore nell'esercizio effettivo dei suoi diritti di difesa, ai sensi dell'articolo 6.2 della direttiva UE 2016/800.

Per capire quali requisiti devono avere gli avvocati quando difendono un minore in conflitto con la legge, è importante leggere questo ultimo articolo in combinato disposto con gli articoli 40 e 12 della Convenzione ONU su diritti del fanciullo.

L'articolo 40.2 (b) (ii) della CRC statuisce che: *"ciascun fanciullo sospettato o imputato di aver commesso un reato penale deve godere almeno delle seguenti garanzie: (...) diritto di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa"*.

Ciò significa che i minorenni, accusati di aver violato la legge penale, hanno il diritto

di ricevere un'assistenza legale ed un trattamento equo nell'ambito di un sistema di giustizia che rispetti i loro diritti.

L'articolo 12.1 della CRC evidenzia l'importanza di: *"... garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità"*.

Di conseguenza, i minorenni hanno il diritto di esprimere quello che pensano e a che le loro opinioni siano prese in considerazione quando si trovano nell'ambito del sistema penale. Il diritto di esprimere il loro parere è strettamente correlato al loro diritto di essere informati in ogni fase del procedimento. Il livello di partecipazione del minorenni nelle decisioni che lo riguardano deve essere sempre adeguato al suo livello di maturità.

Sia che si tratti di avvocato scelto dal minorenni o nominato d'ufficio da un tribunale o altra autorità competente, lo stesso deve:

a. Essere una persona di fiducia per il minorenni

Per conquistare la fiducia del minorenni, l'avvocato deve essere formato su come:

- **Accompagnare il minorenni durante il procedimento di giustizia minorile;**
- A tal fine, l'avvocato dovrebbe avere una buona conoscenza del funzionamento del sistema di giustizia minorile (soprattutto del sistema dei servizi sociali che svolgono un ruolo chiave in questo tipo di questioni) ed essere consapevole delle diverse misure che possono essere adottate nell'ambito di tale di procedimento. Ciò è fondamentale per cercare di evitare l'immediato ricorso a procedimenti giudiziari quando ciò sia nel superiore interesse del minorenni (ad es., proponendo l'utilizzo di misure alternative e diversion).
- Dovrebbe inoltre avere una buona conoscenza del ruolo di ogni attore del sistema di giustizia minorile in modo da essere in grado di spiegare il contesto al minorenni in maniera adeguata.
- L'avvocato è l'unico professionista che dovrebbe essere presente durante tutto il procedimento di giustizia minorile (ed anche dopo la sua conclusione). È quindi importante che il minorenni sia rappresentato dallo **stesso avvocato** durante le diverse fasi della procedura, ove possibile.
- **Informare il minorenni in merito ai suoi diritti, utilizzando un linguaggio adeguato, in linea con la sua età ed il grado di maturità;**
- **Informare il minorenni circa le diverse opzioni e garantire aspettative realistiche;**

- **Ascoltare il minorenni e prendere in considerazione il suo punto di vista;**
- Tale aspetto è fondamentale per garantire il diritto del minorenni di partecipare efficacemente nel processo. Se il minorenni non è in grado o non ha la volontà di esprimersi, l'avvocato deve garantire il rispetto dei suoi diritti ed assicurarsi che il giudice disponga dei mezzi necessari per formarsi un'opinione e dunque prendere una decisione nel miglior interesse del minorenni.
- **Stabilire un rapporto di fiducia con il minorenni;**
- **Comunicare in modo adeguato con il minorenni nel corso del procedimento, costruendo con lui una comunicazione attiva;**
- **Incontrare più volte il minorenni** in un ambiente adatto ed appropriato ai suoi bisogni;
- Effettuare una **regolare valutazione** sulla **maturità** e sulle **capacità cognitive** del minorenni.

b. Essere portavoce del minorenni e difensore delle sue opinioni ed interessi

Il rapporto tra l'avvocato e il minorenni non deve essere influenzato dalla famiglia di quest'ultimo o da altre persone titolari della responsabilità genitoriale. Gli avvocati devono svolgere il loro mandato seguendo le istruzioni del ragazzo e agendo nel suo superiore interesse, che, in alcuni casi, può essere diverso da quello della sua famiglia, anche se l'avvocato viene da questa nominato, e quindi remunerato.

- **Comprendere il punto di vista del minorenni e dargli voce nel processo;** Nell'ascolto e interazione con il minorenni, l'avvocato dovrebbe cercare di capire qual è il suo livello di comprensione della situazione e quali sono i suoi desideri - anche se talvolta il parere del ragazzo non sembra essere sensato, realistico o pertinente agli occhi di un adulto - al fine di trasmettere il messaggio corretto al giudice. Il minorenni deve sentirsi ascoltato, compreso e sostenuto, affinché la sua voce abbia un peso all'interno del procedimento. L'avvocato avrà quindi l'opportunità e l'onere di fornire consigli, spiegando eventuali conseguenze delle scelte intraprese, in modo tale che il minorenni sarà in grado di prendere una decisione informata. Risulta inoltre importante che l'avvocato si faccia portavoce delle idee del ragazzo all'interno del dibattito tra gli adulti, senza privare il minorenni del suo diritto di parlare davanti al giudice o altra autorità competente.
- **Individuare il superiore interesse del ragazzo (analisi caso per caso);** L'avvocato dovrebbe sempre essere in grado di valutare il possibile impatto (positivo o negativo) delle decisioni che riguardano il minorenni così come il suo benessere fisico e psicologico. La valutazione e la determinazione del superiore interesse del minorenni richiede il rispetto dei principi del giusto processo.



Inoltre, la motivazione della decisione deve dimostrare che questi diritti processuali siano stati espressamente presi in considerazione. (CRC/C/CG/14, § 6)

- **Richiedere che tutti i necessari adeguamenti processuali siano messi in atto⁶** poiché i minorenni in conflitto con la legge hanno il diritto a comparire in un procedimento specializzato, adeguato alla loro età ed alle loro esigenze. In particolare, al minorenne devono essere assicurate le seguenti garanzie:
 - Registrazione audiovisiva degli interrogatori effettuati dalla polizia o da altre autorità giudiziarie esecutive;
 - Audizioni senza la presenza del pubblico (come regola generale) (Vedi anche le Regole di Pechino, Regole 8.1 e 8.2);
 - Trattamento dei casi in modo tempestivo e diligente;
 - Coinvolgimento dei titolari della responsabilità genitoriale (o di altro adulto idoneo);
- I genitori dovrebbero essere informati di tutto ciò che riguarda la situazione del proprio figlio (si tratta delle stesse informazioni che il minorenne ha il diritto di ricevere) e hanno il diritto di accompagnarlo durante le udienze ed anche durante le altre fasi del procedimento di giustizia minorile (qualora non siano in una posizione di conflitto di interessi rispetto al figlio). Di conseguenza, ogni minorenne in conflitto con la legge ha il diritto di essere accompagnato dai genitori e da un avvocato, senza dover scegliere tra gli stessi.
- ➔ **Fare in modo che la voce del ragazzo arrivi anche agli altri attori coinvolti** (genitori o altri adulti di riferimento, nonché professionisti che lavorano nel sistema di giustizia minorile); L'avvocato deve essere in contatto con tutte le parti interessate – alla presenza del ragazzo se possibile – al fine di evitare di essere escluso dalle loro decisioni. Deve assicurare che la voce del ragazzo venga ascoltata all'interno del processo. In ogni caso, ciascun professionista deve osservare l'obbligo del segreto professionale.
- ➔ **Invitare il minorenne a partecipare alle decisioni che lo riguardano.** Gli avvocati dovrebbero sempre ricordare ai giudici di prendere in considerazione le opinioni del ragazzo, e di motivare tutte le decisioni prese, in particolare quelle contrarie al suo volere.

c. Collaborare con gli altri professionisti che operano nel sistema di giustizia minorile

Secondo quanto emerso nelle attività di ricerca del progetto⁷, in diversi Stati membri della UE l'avvocato del minorenne spesso non è considerato come un veicolo per la realizzazione del superiore interesse del ragazzo e talvolta può essere percepito dagli altri professionisti (tra cui, per esempio, giudici, assistenti sociali, tutori, giudici di sorveglianza, psicologi, psicoterapeuti o altri) come un "avversario". Risulta pertanto importante che l'avvocato comprenda a pieno il proprio ruolo nel contesto del sistema della giustizia minorile al fine di svolgere una funzione attiva al suo interno.

In particolare questo significa che l'avvocato dovrebbe:



- Capire il suo **ruolo specifico** e la sua funzione nell'ambito dei procedimenti di giustizia minorile;
- Conoscere bene **come funziona il sistema ed il ruolo di tutti i soggetti interessati** coinvolti;
- Essere consapevole della possibilità di ricevere **supporto da altri professionisti** nel suo lavoro come avvocato;
- **Comunicare** continuamente con i diversi professionisti coinvolti nel caso;
- Rafforzare la **cooperazione** tra i diversi professionisti;
- **Promuovere la conoscenza reciproca** delle funzioni e dei compiti di ciascuno;
- **Portare la voce del minorenne** agli altri professionisti (questo comprende anche l'opinione positiva o negativa del ragazzo circa un particolare professionista).

⁶ Si veda direttiva (UE) 2016/800, artt. 5, 9, 13, 14.2 e 15.

⁷ Tutti i rapporti nazionali del progetto "La difesa è un mio diritto" sono disponibili sul sito: www.mylawyermyrights.eu.


d. Prestare particolare attenzione ai diritti specifici del minore

- **Il diritto di partecipazione** al procedimento di giustizia minorile (CRC, art. 12; CEDU, art. 6; e direttiva (UE) 2016/800, art. 16.1)⁸ Il minore ha il diritto di partecipare efficacemente, il diritto ad essere ascoltato e di esprimere il suo punto di vista, ma allo stesso tempo ha il diritto a rimanere in silenzio. (Vedi sopra, p. 30-31)



L'avvocato dovrebbe:

- Ascoltare il minore in ogni fase del procedimento, prendere in considerazione la sua opinione e trasmettere tutto ciò agli altri professionisti nel corso del procedimento.

- **Diritto all'informazione** (direttiva (UE) 2016/800, art. 4 e direttiva (UE) 2012/13/UE)⁹ è il diritto del minore a ricevere tempestivamente le informazioni concernenti i suoi diritti (elencati di seguito, p. 78)  e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento.



L'avvocato dovrebbe:

- Garantire che tutte le informazioni necessarie siano state fornite al minore per iscritto (attraverso una "Comunicazione dei diritti"¹⁰), per via orale o con entrambi i mezzi, in un linguaggio semplice e accessibile ed assicurarsi che queste informazioni vengano ricevute dal minore e siano adeguatamente comprese;
- Ripetere le informazioni, più volte se necessario, per essere sicuro che il ragazzo abbia capito correttamente;
- Rispondere a tutte le domande che vengono poste dal minore ed assicurarsi che abbia effettivamente compreso la risposta.

- **Il diritto a che il titolare della responsabilità genitoriale sia informato** (direttiva (UE) 2016/800, Art. 5)¹¹ circa le stesse informazioni che il minore ha il diritto di ricevere.

⁸ In Irlanda, il Children Act 2001 e successive modifiche, Sezione 96(1) (a) afferma che "qualsiasi tribunale quando deve occuparsi di minorenni accusati di reati deve tener conto del principio secondo il quale i minorenni godono, davanti alla legge, degli stessi diritti e libertà spettanti agli adulti e, in particolare, il diritto di essere ascoltati e di partecipare a qualsiasi procedimento che li riguardano ..."

⁹ In Irlanda, il Children Act 2001 e successive modifiche, Sezione 57 elenca le informazioni che devono essere fornite a un minore che è stato arrestato e che è in custodia presso una stazione di polizia. Questa sezione prevede, inoltre, che un minore deve essere informato del suo diritto a consultarsi con un avvocato e come farlo.

¹⁰ Direttiva (UE) 2016/800, art. 4.3 e direttiva 2012/13/EU, art. 4.

¹¹ In Irlanda, il Children Act 2001 e successive modifiche, Sezione 58 richiede, tra le altre cose, la presenza della polizia per notificare "appena possibile" ai genitori del ragazzo o al suo tutore il suo arresto e per richiedere che si presentino "senza indugio" alla stazione di polizia.

L'avvocato dovrebbe:

- Informare il minore di tale diritto;
- Aiutare il minore a mettersi in contatto con i suoi genitori (o altro adulto di riferimento) al fine di rendere effettivo tale diritto.



- **Il diritto all'assistenza di un difensore** (direttiva (UE) 2016/800, art. 6)¹² **presuppone che il minore abbia il diritto di avere accesso a un avvocato** dal momento in cui il minore diventa indagato o imputato nel procedimento penale (direttiva 2013/48/UE, art.3). Per ulteriori informazioni, si veda la Scheda Tecnica 3 che fornisce una check-list del diritto di avvalersi di un avvocato.

Diritto a un avvocato: accesso ed assistenza

1. Come precedentemente affermato, l'insieme completo delle direttive UE sui diritti dell'equo processo deve essere letto congiuntamente. Vorremmo pertanto evidenziare il fatto che l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800 sull' "assistenza di un difensore" deve essere letto in combinato disposto con la direttiva 2013/48/UE su "il diritto del minore di avvalersi di un difensore".

Direttiva (UE) 2016/800, art. 6.1 ("Assistenza di un difensore"):

"I minori indagati o imputati nei procedimenti penali hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Nulla nella presente direttiva e, in particolare, nel presente articolo pregiudica tale diritto".

Secondo il quadro introdotto dalla direttiva (UE) 2016/800, è ora un obbligo degli Stati membri UE fornire ai minorenni l'assistenza di un avvocato e, pertanto, tale obbligo deve essere inserito nelle leggi nazionali degli Stati membri. Ciò significa, che in ogni caso, il ragazzo deve sempre essere assistito da un avvocato e che tale assistenza non deve essere limitata a garanzie di accesso a un avvocato o alla sua mera presenza durante il procedimento di giustizia minorile. L'avvocato dovrebbe avere un ruolo attivo e partecipare durante tutte le fasi del procedimento.

¹² In Irlanda, il Children Act 2001 e successive modifiche, Sezione 57(b) afferma che "l'ufficiale responsabile di una stazione di polizia informa un ragazzo che è stato arrestato "che lui o lei ha diritto di avvalersi di un avvocato e come tale diritto può essere esercitato."

**Direttiva (UE) 2016/800, considerando 25:**

“Essendo vulnerabili e non sempre in grado di comprendere e seguire appieno il procedimento penale, i minori dovrebbero essere assistiti da un difensore nelle situazioni previste dalla presente direttiva. In tali situazioni, gli Stati membri dovrebbero predisporre l'assistenza di un difensore per il minore in questione, qualora non vi abbia già provveduto egli stesso o il titolare della responsabilità genitoriale”.

2. La possibilità di derogare al diritto di accesso e di assistenza di un avvocato, introdotta rispettivamente, dalle due direttive (direttiva 2013/48/UE e direttiva (UE) 2016/800) deve essere interpretata restrittivamente. Nella direttiva (UE) 2016/800, in particolare, vi sono alcune disposizioni che incoraggiano gli Stati membri dell'UE a non derogare al diritto di assistenza di un avvocato in caso di minorenni:

Direttiva (UE) 2016/800, considerando 26:

“L'assistenza di un difensore ai sensi della presente direttiva presuppone che il minore abbia il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Pertanto, qualora l'applicazione di una disposizione della direttiva 2013/48/UE non consenta al minore di avvalersi di un difensore conformemente alla presente direttiva, tale disposizione non dovrebbe applicarsi al diritto dei minori di avere accesso a un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. D'altro canto, le deroghe e le eccezioni all'assistenza di un difensore stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE, o il diritto al gratuito patrocinio previsto dalla Carta e dalla CEDU, nonché dal diritto nazionale e da altro diritto dell'Unione”.

3. Infine, gli Stati membri sono tenuti a garantire al minorenni di essere assistito da un avvocato. I minorenni non possono rinunciare all'assistenza di un avvocato. Nessuna rinuncia è prevista dalla direttiva (UE) 2016/800. Questa conclusione deriva anche dalla direttiva (UE) 2016/1919 sul gratuito patrocinio.

Direttiva (UE) 2016/1919 (sul gratuito patrocinio), considerando 9:

Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi laddove gli indagati, gli imputati o le persone ricercate abbiano rinunciato al diritto di avvalersi di un difensore in conformità, rispettivamente, dell'articolo 9 o dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, e non abbiano revocato tale rinuncia, o laddove gli Stati membri abbiano applicato le deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 o 6, della direttiva 2013/48/UE, per la durata di tale deroga”.

L'avvocato deve:

- Verificare se l'accesso all'assistenza legale è stato fornito senza indebito ritardo non appena il minorenni viene messo a conoscenza di essere indagato o imputato di aver commesso un reato penale;
- Assicurarsi che vi sia la possibilità di incontrare il minorenni e comunicare con lui in privato, con la massima riservatezza, prima di qualsiasi atto processuale o udienza;
- Assistere attivamente il ragazzo;
- Assicurare l'effettiva partecipazione del ragazzo:
 - Durante l'interrogatorio effettuato da autorità giudiziarie esecutive (ad esempio la polizia);
 - Durante (almeno) gli atti di indagini o di raccolta delle prove come riconoscimenti e ricostruzioni della scena del crimine;
 - Prima che il minorenni debba comparire di fronte al tribunale o al giudice competente;
 - Durante il procedimento giudiziario;
 - Durante e dopo la privazione della libertà (per ulteriori informazioni vedi le sezioni “Durante il processo” e “Dopo il processo” a p. 75 e 83). □

- ☛ **Il diritto al patrocinio a spese dello Stato** (direttiva 2016/800/UE, art. 18 e direttiva 2016/1919/UE) □ è il diritto del minorenni di ricevere assistenza legale gratuita e pertanto di beneficiare dell'effettivo esercizio del diritto di essere assistito da un difensore. Gli Stati membri della UE dovrebbero garantire che i minorenni abbiano un accesso equo al sistema nazionale di assistenza gratuita al fine di garantire l'effettivo esercizio del loro diritto di essere assistito da un avvocato.

Anche le Regole di Pechino prevedono che: “nel corso del procedimento il ragazzo deve avere il diritto di essere rappresentato da un avvocato o di richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio laddove previsto nel paese” (Regola 15.1).

L'avvocato deve:

- Assicurarsi che il minorenni abbia accesso al gratuito patrocinio secondo la normativa nazionale;
- Accertarsi di non essere remunerato e/o istruito dai genitori del ragazzo;
- Essere formato adeguatamente su come rappresentare una persona di minore età.





➤ **Il diritto alla valutazione individuale**¹³ (direttiva (UE) 2016/800, art. 7) è il diritto del minore ad essere valutato sulla base delle sue caratteristiche individuali e circostanze. Vedi **ST 4** che fornisce una checklist sul diritto alla valutazione individuale.

Fattori come la personalità e la maturità del minore, la sua situazione economica, sociale e familiare e qualsiasi vulnerabilità specifica dovrebbero essere presi in considerazione al fine di determinare le misure adeguate, le decisioni o azioni da intraprendere durante il procedimento di giustizia minorile.

La direttiva (UE) 2016/800 non attribuisce alcun ruolo specifico all'avvocato in relazione alla valutazione individuale. Tuttavia, poiché le risultanze di una valutazione individuale possono avere un ruolo centrale nello svolgimento e negli esiti del processo, gli avvocati dovrebbero avere la possibilità di essere coinvolti nella stessa. Ciò è importante al fine di garantire che la valutazione venga effettuata nel miglior modo possibile e, pertanto, rispecchi i bisogni e le caratteristiche individuali del ragazzo.

Lo scopo dell'art. 7 della direttiva (UE) 2016/800 è molto ampio. Innanzitutto è importante chiarire che la valutazione individuale non è volta ad accertare i fatti del reato o la circostanza che il minore sia coinvolto nel reato.

Ciononostante, l'esame di tutte le circostanze del caso può influenzare e determinare:

- La misura della responsabilità del ragazzo (direttiva (UE) 2016/800, Considerando 35);
- La procedura o le misure in attesa della condanna definitiva;
- Le misure per far fronte alle conseguenze della responsabilità.



Pertanto, l'avvocato deve:

- Verificare che la valutazione sia stata effettuata in modo appropriato;
- Assicurarsi che la valutazione sia stata debitamente presa in considerazione nella scelta delle misure adottate e dei passi processuali effettuati durante il procedimento di giustizia minorile ed anche nella sentenza finale;
- Conoscere come e quando utilizzare le informazioni contenute nella valutazione individuale.

➤ **Il diritto alla riservatezza** (direttiva (UE) 2016/800, art. 14):

- Le audizioni in tribunale dovrebbero generalmente svolgersi in assenza del pubblico ovvero i giudici dovrebbero poter decidere di svolgere tali audizioni in assenza di pubblico (anche nelle Regole di Pechino, Regole 8.1 e 8.2);

¹³ Nella fase preparatoria della Guida, Child Circle ha condotto una ricerca ed analisi dell'art. 7 e sviluppato la checklist in merito al ruolo dell'avvocato nell'ambito di tale valutazione.

- Le registrazioni audio-visive non siano pubblicamente diffuse;
- I media adottino misure di auto-regolamentazione per raggiungere gli obiettivi stabiliti da tale diritto.

• Più ampiamente la CRC (in particolare l'art. 40.2 (b) (vii)) prevede che il minore abbia il diritto alla riservatezza della propria vita privata in tutte le fasi del procedimento.

L'avvocato deve:

- Assicurare il rispetto di tale diritto.

➤ **Il diritto ad essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale (o altro adulto idoneo) durante il processo** quando ciò sia nel superiore interesse del ragazzo (direttiva (UE) 2016/800, art. 15)

L'avvocato deve:

- Assicurare il rispetto di tale diritto;
- Assistere il ragazzo nel prendere contatti con l'adulto (gli adulti) idoneo/i qualora i suoi genitori non siano disponibili o adeguati.

➤ **Il diritto ad un mezzo di ricorso efficace** qualora uno dei diritti contenuti nella direttiva (UE) 2016/800 non venga rispettato (direttiva (UE) 2016/800, art. 19).

L'avvocato deve:

- Informare il minore circa i possibili ricorsi esperibili;
- Assicurarsi che le competenti autorità nazionali garantiscano l'utilizzo di tali ricorsi ove previsti;
- Avvalersi del contenzioso strategico come strumento per contrastare le violazioni dei diritti dei minorenni nei procedimenti di giustizia minorile; (Vedi **ST 2** per ulteriori informazioni sul contenzioso strategico);
- Accertarsi che lo strumento prescelto sia equo, effettivo ed accessibile per il minore (se necessario, deve sempre essere possibile il ricorso al gratuito patrocinio per assicurare l'effettivo accesso al ricorso stesso);
- Assicurarsi che il minore riceva un equo indennizzo per la violazione dei suoi diritti.



Quando un minorene è privato della libertà

Lo stesso può beneficiare di altri diritti che gli sono garantiti:

- **Il diritto all'esame medico, compreso il diritto all'assistenza medica** è il diritto del ragazzo privato della libertà di ricevere una valutazione sulle sue generali condizioni mentali e fisiche (direttiva (UE) 2016/800, art. 8)¹⁴.



L'avvocato deve:

- Richiedere tale esame qualora non sia ancora stato disposto da parte della competente autorità giudiziaria;
- Verificare che gli accertamenti siano stati effettuati senza indebito ritardo da parte di personale qualificato;
- Verificare che l'esame non sia troppo invasivo per il ragazzo;
- Verificare che l'esame sia rispettoso del diritto alla riservatezza del ragazzo e sia effettuato in assenza delle forze di polizia od altre autorità;
- Rendere immediatamente edotte le competenti autorità qualora l'esame evidenzi forme di maltrattamento subite dal minorene durante l'arresto o la detenzione;
- Richiedere assistenza medica, se necessario.
- **Il diritto di limitare il ricorso alla privazione della libertà e massimizzare l'utilizzo di misure alternative alla detenzione** (direttiva (UE) 2016/800, artt. 10 e 11)¹⁵ significa che:

- La privazione della libertà deve essere utilizzata solo come misura di ultima risorsa;
- La privazione della libertà deve essere limitata al più breve periodo di tempo possibile;
- Le misure alternative alla detenzione devono sempre essere preferite.

¹⁴ Sebbene non specifico per i minorenni, in Irlanda, lo strumento di legge (SI) 119/1987 Criminal Justice Act 1984 (Regolamento sul trattamento delle persone in stato di detenzione presso una stazione di polizia, 1987), 21 richiede che l'ufficiale di polizia responsabile della stazione somministri cure mediche ad una persona detenuta, che tra l'altro è ferita, sotto l'influenza di alcool o droghe e che non può essere risvegliata o che è per altri motivi bisognosa di cure mediche. Se è un'emergenza, l'ufficiale in carica può provvedere al trasferimento dell'individuo in ospedale.

¹⁵ In Irlanda, il Children Act 2001 e successive modifiche, sezione 96(2) sancisce che "un periodo di detenzione deve essere imposto solo come misura di ultima risorsa."

L'avvocato deve:

- Conoscere e comprendere il sistema di giustizia minorile al fine di essere in grado di proporre misure alternative alla detenzione;
- Assicurarsi che il giudice abbia applicato tale principio, controllando effettivamente l'esistenza di una misura adeguata, meno dannosa rispetto alla privazione della libertà;
- Verificare che ci sia una regolare revisione della decisione qualora il minorene sia stato privato della libertà;
- Far visita al ragazzo privato della libertà;
- Aiutare il minorene a mantenere i contatti con i suoi genitori o altri adulti idonei durante la privazione della libertà.
- **Il diritto ad un trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale** ((UE) 2016/800, art. 12)¹⁶ comprende:
 - Il diritto del minorene ad essere separato dagli adulti durante la detenzione (ciò include anche lo stato di fermo), a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore;
 - Il diritto alla salute e ad uno sviluppo fisico e mentale;
 - Il diritto all'istruzione ed alla formazione (anche in caso di disabilità fisiche, sensoriali o di apprendimento del minorene);
 - Il diritto ad una vita familiare che il ragazzo possa effettivamente e regolarmente esercitare mantenendo regolari contatti, effettuando visite e ritorni temporanei in famiglia, ecc.;
 - Il diritto di accedere a programmi che favoriscano il suo sviluppo ed il suo futuro reinserimento sociale;
 - Il diritto di praticare una religione o un credo liberamente.

L'avvocato deve:

- Intraprendere l'azione adeguata qualora sia messo a conoscenza dal ragazzo stesso che uno di tali diritti è stato violato;
- Informare il ragazzo su come intraprendere l'azione adeguata a tutela dei suoi diritti (ad esempio mediante la presentazione di una denuncia).

¹⁶ In Irlanda, il Children Act 2001, sezione 158 illustra l'obiettivo delle scuole di detenzione in Irlanda, che è quello di "promuovere il loro [dei minorenni] reinserimento nella società e prepararli a prendere il loro posto nella comunità come persone che osservano la legge e sono in grado di dare un contributo positivo e produttivo per la società." Questo avviene attraverso la fornitura di "un'istruzione adeguata, formativa e altri programmi e servizi" e tenendo conto, tra l'altro, del benessere del ragazzo, fornendo la cura adeguata e l'assistenza, sviluppando la relazione tra il minorene e la sua famiglia. Sezione 199 della stessa legislazione prevede la possibilità per i minorenni di praticare la loro religione.



3. Codice di condotta specifico per gli avvocati minorili nell'ambito dei procedimenti di giustizia minorile

La Regola base n. 26 sul ruolo degli ordini forensi afferma che *“devono essere elaborati codici di condotta/deontologici per avvocati da parte dei competenti organi della professione legale, o dai legislatori, conformemente alla legislazione nazionale, alle prassi, ai principi ed alle norme internazionali”*.


I codici deontologici nazionali per avvocati presenti negli Stati membri della UE sono disponibili sul sito del Consiglio degli Ordini Forensi Europei:


<http://www.ccbe.eu/documents/professional-regulations/#panel-712-OA>.


Ad oggi, sul sito non esistono codici di condotta specifici per *“avvocati minorili nell'ambito dei procedimenti di giustizia minorile”* pubblicati dagli Stati membri della UE.

E' più facile trovare articoli rappresentanti una parte del generale codice deontologico degli avvocati che chiariscono come procedere all'ascolto del minorene o come gestire il rapporto con i suoi genitori (o altri adulti di riferimento).

Scenari emersi dalla ricerca

 **In Belgio**, un nuovo regolamento di AVOCATS.BE (art. 2.24) chiarisce i requisiti che un avvocato deve possedere per registrarsi ed essere inserito nella lista della sezione minorile del suo ordine di appartenenza;

 **In Italia**, il Codice deontologico "generico" degli avvocati (art. 56) regola il processo di ascolto del minorene, e nella maggior parte degli ordini locali esistono specifiche liste degli "avvocati minorili". Per far parte di tali liste bisogna essere in possesso di particolari condizioni e di una idonea formazione, che però non è omogenea su tutto il territorio nazionale;

 **In Bulgaria**, il Codice deontologico degli avvocati non fa alcun riferimento ai minorenni, ad eccezione di un riferimento generico alla discriminazione in base all'età.



L'avvocato deve:

- Verificare se esiste un Codice specifico per gli avvocati minorili a livello nazionale o locale nel proprio paese;
- Interrogare le autorità competenti (ordini forensi nazionali o locali) al fine di promuovere lo sviluppo di una regolamentazione specifica sul ruolo dell'avvocato minorile (qualora una simile regolamentazione o un codice specifico non siano già esistenti).

C. GUIDA STEP BY STEP AL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE QUANDO SI DIFENDE UN MINORENNE

Questa parte è più pratica e vuole guidare l'avvocato durante ciascuna fase del processo di giustizia minorile.

1. In Generale (in tutte le fasi del processo)

1.1. Come comunico ed interagisco in modo efficace con il minorene?



“Il minorene ed il suo difensore legale devono avere un periodo di tempo e servizi adeguati per preparare la difesa. La comunicazione tra il ragazzo ed il suo difensore, sia essa scritta o orale, deve avvenire secondo determinate condizioni che rispettino la confidenzialità di tali comunicazioni (...)”. (Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici, art. 14 (3) (b) e CRC/C/CG/10, §50)

Può essere difficile per un minorene comprendere come funziona il sistema di giustizia minorile. Pertanto è fondamentale che gli adulti che lo rappresentano siano in grado di garantire che il ragazzo abbia capito cosa sta succedendo e perché e che il suo punto di vista sia ascoltato e rappresentato in modo adeguato. Ancora più che con gli adulti, gli avvocati devono assumersi la responsabilità di assicurare che i minorenni in conflitto con la legge siano in grado di partecipare attivamente al procedimento mediante modalità adeguate.

a. Comunicazione

La comunicazione è la chiave per costruire la relazione tra l'avvocato ed il ragazzo.

In genere il primo passo di un avvocato verso una buona comunicazione è ascoltare il minorene per tutto il tempo necessario ed essere preparato ad eventuali periodi di silenzio.

Una buona comunicazione rafforza la fiducia del minorene nell'avvocato. E' pertanto importante comunicare in maniera adeguata, tenendo in considerazione i bisogni del ragazzo e le sue capacità sin dai primi momenti dell'incontro. La prima impressione che il ragazzo ha del suo avvocato influenza spesso tutto il loro rapporto.

E' pertanto fondamentale adattare il linguaggio e affrontare le cose diversamente quando si ha a che fare con i minorenni. Gli avvocati devono sempre tener presente che ciascun minorente ha bisogni individuali diversi. I mezzi di comunicazione e il linguaggio devono dunque essere adattati ad ogni ragazzo.

Per esempio, molti ragazzi che compaiono avanti al tribunale hanno difficoltà di sviluppo e/o gravi problemi linguistici. In alcuni casi tali situazioni non sono immediatamente visibili e ciò rappresenta un'altra ragione per cui è fondamentale che ci sia una collaborazione degli avvocati con gli altri attori coinvolti (come ad esempio i servizi sociali, gli psicologi, gli psicoterapeuti ed i dottori specialistici).

b. Linguaggio utilizzato



Quando incontra il ragazzo per la prima volta, l'avvocato deve¹⁷:

- **Utilizzare un linguaggio a misura di minorente:** semplificare il suo linguaggio, evitare di parlare in gergo o utilizzando una terminologia legale, avvalersi di strumenti visivi o appunti;
- Adattare il suo linguaggio corporeo in modo da rassicurare il minorente;
- Cercare di stabilire e mantenere un contatto visivo adeguato (sorridere, annuire, utilizzare segnali non verbali ecc.). Ciò dimostra un'incondizionata stima positiva, facilita l'apertura dell'interlocutore ed aiuta il ragazzo a concentrarsi ed ascoltare;
- Escogitare strumenti per spiegare a ciascun minorente le informazioni che deve conoscere e confezionarle in base al livello di maturità del ragazzo ed alle sue capacità;
- Usare frasi brevi e un vocabolario semplice;
- Usare disegni, foto, immagini;
- Non utilizzare concetti relati al tempo (ad esempio due settimane fa, lo scorso anno, la prossima udienza, ...) che sono difficili da capire per i minorenni;
- Ripetere le affermazioni del ragazzo, dicendo ad esempio, "tu hai detto xxxx, intendevi dire yyyy?" Questo è molto importante poiché consente al ragazzo di

¹⁷ I seguenti elementi sono stati elencati sulla base delle informazioni ottenute nel corso di due workshop. Il primo è stato organizzato a Londra dal Youth Justice Legal Centre (<http://www.yjlc.uk/>) nel Giugno 2017. E' possibile reperire maggiori informazioni sulle tecniche di comunicazione sul sito: <http://www.yjlc.uk/new-sra-toolkit-for-youth-court-advocacy> e sul sito del Solicitor's Regulation Authority che ha sviluppato un manuale per gli avvocati che praticano all'interno delle corti minorili: <http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/youth-court-advocacy/communicating-effectively.page>. Questo strumento è stato sviluppato con il supporto di Just for Kids Law (<http://www.justforkidslaw.org/>) e dell'associazione dei Youth Offending Team Managers (<http://aym.org.uk/>). Il secondo seminario è stato organizzato da Fair Trials (<https://www.fairtrials.org/>) nell'ambito del progetto "Advancing the Defence Rights of Children" a luglio del 2017 a Londra. La sessione "comunicare con minorenni sospettati o accusati di reato" è stata condotta da Mai van Dijk - Fleetwood-Bird, un terapeuta del linguaggio. Maggiori informazioni su: <https://www.fairtrials.org/the-abcs-of-fair-trials-language-in-the-juvenile-justice-system/>.

- fermarsi a pensare sull'effettivo contenuto di ciò che ha detto e consente all'avvocato di verificare se il ragazzo ha compreso correttamente;
- Sollecitare una riflessione su parole, frasi o emozioni. Ciò consente al ragazzo di riflettere sulle sue parole o emozioni e potrebbe aprire altre aree di discussione;
- Riassumere ciò che il ragazzo ha detto. Questa è un'abilità fondamentale nel dare consistenza al colloquio. L'avvocato può avvalersi di tale strumento per verificare la sua comprensione del caso, mettere insieme diversi aspetti sollevati dal ragazzo in modo più coerente e quindi approfondire ulteriormente ciò che il ragazzo ha menzionato oppure per procedere nel colloquio con una nuova questione;
- Ascoltare attivamente ciò che il ragazzo ha da dire senza cercare di forzarne l'interpretazione;
- Comprendere che il vocabolario utilizzato dai ragazzi è in genere diverso e che le parole assumono un significato diverso rispetto a quelle degli adulti;
- Capire il gergo utilizzato dai ragazzi, ma non utilizzarlo con gli altri professionisti;
- Assicurarsi che il ragazzo abbia appreso quali sono i suoi diritti processuali e tutte le altre informazioni rilevanti;
- Evitare domande tendenziose (per esempio non chiedere "Hai capito?") poiché i minorenni sono in genere suggestionabili e accondiscendenti. Simile domanda potrebbe invitare il minorente a rispondere automaticamente "sì";
- Utilizzare l'umorismo ma non il sarcasmo, espressioni o dialetti che il ragazzo potrebbe non capire;
- Fornire informazioni specifiche per i minorenni sul sito del proprio studio legale;
- Promuovere, con il coinvolgimento di altri professionisti, lo sviluppo e l'utilizzo di materiale specifico come dépliant a misura di minorente su: custodia cautelare, audizioni svolte dalla polizia, accusa, libertà vigilata, udienze, meccanismi di reclamo e regole interne a misura di minorente per gli istituti di giustizia minorile.

Quando il ragazzo non comprende o non parla la lingua del procedimento, l'avvocato deve:

- Garantire che le autorità competenti dispongano un interprete per facilitare la comunicazione;
- Garantire che le autorità competenti mettano a disposizione la traduzione dei documenti più rilevanti del fascicolo (direttiva 2010/64/UE, Art. 3);
- Assicurarsi che un interprete sia presente quando viene intervistato il ragazzo, anche dall'avvocato stesso.



c. Mezzi di comunicazione

E' importante ricordare che i ragazzi non utilizzano gli stessi mezzi di comunicazione degli adulti, pertanto l'avvocato deve avere familiarità con gli strumenti utilizzati dai ragazzi e adattare il suo modo di comunicare per costruire una buona relazione con il ragazzo.

Un minorene potrà essere contattato:

- A mezzo di una lettera;
- telefonicamente (anche con SMS);
- attraverso i social media;
- di persona.



L'avvocato deve:

- Chiedere al minorene quale sia il suo mezzo di comunicazione preferito;
- Cercare di utilizzare la modalità di comunicazione con la quale il minorene ha maggiore dimestichezza (esempio e-mail, Facebook, messaggini, WhatsApp¹ o altri);
- Spiegare al minorene che i vari mezzi di comunicazione non garantiscono lo stesso livello di riservatezza. Ad esempio gli ufficiali della polizia potrebbero analizzare il contenuto (WhatsApp o messaggi) di telefoni sequestrati nel corso di un'indagine;
- Stabilire regole chiare su quando il minorene può contattarlo ed attendere una risposta. Anche se questi metodi sono più efficaci rispetto all'invio di una lettera, potrebbe accadere che il ragazzo contatti l'avvocato in qualsiasi momento e si aspetti una risposta immediata.
- Informare il ragazzo circa le sue modalità lavorative;
- Spiegare chiaramente al minorene l'importanza dell'assistenza legale e della difesa, al fine di rimanere in contatto con lui. Ad esempio, un ragazzo potrebbe cambiare numero di telefono frequentemente e deve essere consapevole della necessità di informare l'avvocato di ciò;
- Quando il minorene è privato della libertà, preferire una visita in loco (cella o stazione di polizia), piuttosto che una telefonata;
- In generale, scegliere incontri faccia a faccia con il ragazzo al fine di applicare le tecniche linguistiche sopra citate.

¹ Applicazione comprendente messaggistica immediata via internet.

1.2. Confidenzialità e riservatezza

Tutti i codici deontologici prevedono che le comunicazioni e consultazioni tra avvocato e cliente debbano rimanere confidenziali.

Gli avvocati dovrebbero svolgere un ruolo importante nel facilitare la riservatezza delle comunicazioni al fine di garantire la tutela della privacy del minorene.

a. Riservatezza/Privacy

(Si veda CRC, art. 40.2 (b) (vii) e direttiva (UE) 2016/800, art. 14)

L'avvocato deve:



- Assicurarsi che la stanza dove avviene la consulenza sia privata;
- Assicurarsi che la stanza sia adatta per un minorene. Secondo le Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorene § 62: "per quanto possibile e opportuno, le sale colloquio e le sale d'attesa dovrebbero essere organizzate per i ragazzi in un ambiente adeguato alle loro necessità";
- Garantire che ciò che il ragazzo dice non sarà pubblicamente condiviso e diffuso.

Quando un minorene è privato della libertà, l'avvocato deve:



- Assicurarsi che nessun funzionario di polizia sia presente durante le comunicazioni riservate se non vi sono ragioni di sicurezza;
- Chiedere al ragazzo se sia da solo quando le conversazioni si svolgono telefonicamente.

b. Confidenzialità

Principi internazionali (Regole di base sul ruolo degli ordini forensi, Regole 8 e 22; Linee Guida ONU sull'accesso al supporto legale nei sistemi di giustizia penale, Linea guida 10) e regionali (direttive 2013/48/UE, art. 4 e (UE) 2016/800, art 5.6) prevedono che la riservatezza delle comunicazioni tra i minorenni ed il loro avvocato, quando l'avvocato fornisce assistenza professionale, deve sempre essere rispettata. Tale riservatezza comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche ed altre forme di comunicazione previste dalla legislazione nazionale.

**L'avvocato deve:**

- Informare il ragazzo circa il fatto che alcuni aspetti dei loro scambi devono rimanere confidenziali;
- Spiegare al ragazzo che un genitore o altro adulto idoneo non gode della stessa riservatezza. Il minorente dovrà pertanto essere in grado di decidere se i suoi genitori (o altro adulto di riferimento) possono essere presenti (o meno) durante i loro scambi;
- Chiarire al ragazzo quali informazioni verranno utilizzate nella sua difesa e, quindi, cosa verrà riferito al giudice (o al procuratore).

**Quando il minorente è privato della libertà, l'avvocato deve:**

- Assicurarsi che il minorente abbia a disposizione adeguate opportunità, tempo e spazi per ricevere visite dall'avvocato, comunicare e consultarsi con il medesimo, senza ritardo, senza intercettazioni o censure e in piena riservatezza. Tali comunicazioni possono avvenire alla vista dei funzionari di polizia, ma non ad una distanza che ne consenta l'ascolto da parte dei medesimi (Regole di base sul ruolo degli ordini forensi, regola 8).

1.3. Costruire la fiducia

È importante che gli avvocati intervengano nelle primissime fasi del procedimento di giustizia minorile per poter instaurare un rapporto di fiducia con il ragazzo.

**L'avvocato deve:**

- Concedersi il tempo e lo spazio per costruire un rapporto con il minorente;
- Agire in tutte le fasi del procedimento, per quanto possibile. Qualsiasi cambiamento dell'avvocato può minare la fiducia del ragazzo nel suo avvocato e, più in generale, nello stesso sistema di giustizia minorile;
- Rispettare ciò che il minorente conosce (o non conosce) e non esitare a ripetere tutte le informazioni più volte, in tutte le fasi del procedimento, se necessario;
- Prendersi il tempo per capire il ragazzo (il suo background, chi sia come individuo) e rispettare la sua personalità;
- Assicurarsi che il ragazzo si senta al sicuro quando è con lui;
- Mostrare al minorente di essere in grado di comprendere le circostanze del caso e di essere interessato al suo futuro ed alla sua situazione (per esempio mostrare empatia);

- Chiedere al ragazzo come si sente e fare altre domande non relative al caso prima di iniziare a lavorare sulla strategia legale. Parlare esclusivamente del presunto reato non è il modo migliore per conquistarsi la fiducia del ragazzo;
- Sostenere il ragazzo in ciò che dice, prendere sul serio le sue opinioni e riportare il suo volere;
- Far sapere al ragazzo di essere dalla sua parte, evitando di dare giudizi;
- Rispettare il principio della libertà di scegliere un avvocato, consentendo al minorente di cambiare avvocato qualora il legame di fiducia venga rotto (spiegando comunque le complicazioni derivanti dal cambiare troppo spesso avvocati).

1.4. Partecipazione del minorente

Fa parte del ruolo degli avvocati creare lo spazio per consentire al minorente di essere ascoltato e di partecipare attivamente durante il processo di giustizia minorile.

Secondo la Corte EDU, ogni imputato, compreso il minorente, ha il diritto di partecipare attivamente nel processo che lo riguarda, compreso il diritto ad essere presente, ma anche a comprendere la procedura²

**L'avvocato deve:**

- Ascoltare ciò che il ragazzo ha da dire, anche se non è direttamente correlato ai presunti fatti o al reato;
- Cercare di creare un ambiente adatto al ragazzo nel suo ufficio e nella sala d'attesa;
- Preparare il ragazzo in anticipo per la partecipazione all'udienza in tribunale (se possibile più di una volta al fine di dare al ragazzo l'opportunità di familiarizzare con la procedura);
- Essere preparato ad andare oltre il proprio ruolo di difensore, quando necessario;
- Assicurare la partecipazione del minorente al procedimento, informandolo dell'eventuale possibilità di rimanere in silenzio, qualora questo sia nel suo superiore interesse e non si ponga in contrasto con i principi del processo penale minorile³;
- Verificare le barriere linguistiche e nominare un interprete se necessario;
- Essere disponibile e reperibile dopo aver deciso assieme al ragazzo le modalità con cui mantenere i contatti (vedi la sezione sulla "Comunicazione" p. 57-60) □.



² Corte EDU, 16 Dicembre 1999, V. vs. UK, §§ 85-90; Corte EDU, 15 Giugno 2004, S.C. vs. UK, §§ 28-29.

³ Questo aspetto è stato sottolineato da tutti i referenti incontrati in Italia durante le attività di ricerca del progetto "La difesa è un mio diritto". Il fondamento di tale affermazione risiede nel fatto che suggerire all'imputato minorente di rimanere in silenzio può non essere funzionale a un esito positivo del procedimento nel quale è previsto, ai sensi del D.P.R. 448/88 che il minorente possa interloquire con il giudice.

Esempi nazionali emersi dalla ricerca

In Belgio

Il regolamento di AVOCATS.BE statuisce che *"l'avvocato deve difendere il ragazzo tenendo conto della sua età, maturità, capacità intellettuali ed emotive e promuovere la sua comprensione del processo e la sua partecipazione in esso"*.¹ Pertanto, se il ragazzo è in grado di esprimersi chiaramente, l'avvocato, oltre ad essere il garante della procedura e dei suoi relativi diritti, avrà anche il ruolo di essere il portavoce del minore in tutte le fasi della procedura e deve farlo il più accuratamente possibile. Di conseguenza, il ruolo principale dell'avvocato è di aiutare il minore a formulare la propria opinione e esporla.²

In Irlanda

Il tribunale per i minorenni è regolato dalle disposizioni del Children Act del 2001³, che prevede una serie di garanzie per i ragazzi che sono accusati di reati minori. Tali garanzie comprendono una maggior tutela della riservatezza⁴ ed una maggiore enfasi sul diritto del minore di partecipare e di essere ascoltato durante tutto il processo⁵. La Practice Direction stabilisce alcuni standard per i professionisti della giustizia, vale a dire che se un giovane imputato presenta una particolare vulnerabilità che richiede l'adozione di particolari accortezze al fine di consentirgli di partecipare in modo significativo al processo, è compito del professionista legale portare tale circostanza all'attenzione del Tribunale appena possibile.

1.5. Interazione con altri professionisti coinvolti nel sistema di giustizia minorile

Il minore coinvolto nel sistema di giustizia incontrerà molti professionisti diversi durante tutto il processo.

Gli avvocati non possono essere i soli promotori dei diritti dei minorenni; necessitano di collaborare con altri professionisti.

I diversi attori coinvolti nel procedimento sono, principalmente, gli agenti di polizia, procuratori, giudici, interpreti (se necessario), assistenti sociali, psicologi (se necessario), medici (se necessario), ecc.

Come accennato in precedenza, è essenziale che l'avvocato conosca come funziona il sistema e quali siano i diversi attori coinvolti, al fine di essere in grado di interagire efficacemente con tutti loro e di spiegare al ragazzo chi incontrerà durante il processo di giustizia minorile.

A tal fine, l'avvocato deve:

- **Avere un colloquio con il ragazzo per spiegare il ruolo di ciascun attore;**
- **Interagire con gli altri professionisti ed aiutarli a comprendere l'importanza dell'utilizzo di una comunicazione adatta ai ragazzi, con riferimento sia a quella verbale che al linguaggio del corpo.**

Inoltre, un minore in conflitto con la legge, che si trova ad affrontare la circostanza di essere indagato o imputato, si troverà spesso ad affrontare altri problemi come l'esclusione scolastica, problemi familiari, problemi abitativi, rapporti con i servizi sociali, problemi di salute, ecc. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, esistono alcuni servizi specializzati e iniziative volte a fornire sostegno al ragazzo in tali situazioni.

L'avvocato deve:

- **Essere a conoscenza dei servizi di assistenza che aiutano i minorenni e quali sono i servizi che offrono.**

¹ AVOCATS.BE, *Codice deontologico dell'avvocato*, art. 2.20.

² A. De Terwangne, « Aide et protection de la jeunesse : textes, commentaires et jurisprudence », Liège, *Jeunesse et droit*, 2001, p. 294; J. Vandorpe, « De rol van de jeugdadvocaat : een pedagogische benadering », T.J.K., 2004, n° 3, p. 156.

³ Children Act 2001, Parte 7.

⁴ Ibid. at s. 94.

⁵ Ibid. at s. 96(1).



Defence for Children International si avvale di **Centri di difesa Socio-legale** per proteggere i diritti umani e utilizza un approccio che mette il minorenni al centro quando si tratta di minorenni coinvolti nel sistema di giustizia minorile. Il lavoro di tali Centri consiste nell'offrire concretamente ai ragazzi accesso diretto alla giustizia ed un supporto sociale-legale di qualità (trasmissione di informazioni, il rinvio ad altri centri di servizi più appropriati, consulenza psicosociale, legale e rappresentanza gratuita - anche in tribunale). Un Centro di difesa Socio-legale è un luogo dove i ragazzi (si tratta di individui al di sotto dei 18 anni) così come gli adulti che si trovano ad affrontare violazioni dei diritti dei minorenni, possono entrare e trovare un ambiente accogliente ove denunciare tali violazioni (o minacce a tali diritti) e ricevere assistenza professionale specifica e mirata.

(Fonte: "Socio-Legal Defence Centres: A model to realize children's rights" - Defence for Children International e <https://defenceforchildren.org/socio-legal-defence-centres/>).

Esempi nazionali di realtà simili ai Centri di difesa Socio-legale di DCI, emersi dalla ricerca



Nel Regno Unito:

Non esistono Centri di difesa socio-legale come tali, ma vi sono strutture simili come: **Just for Kids Law** (fornisce sostegno, supporto e assistenza legale ai ragazzi in difficoltà); **Children's Advocacy Service of the British Foundation Barnardo's** (avvocatura indipendente per i giovani nelle istituzioni, assistenza e pianificazione per il ricollocamento); **National Youth Advocacy Service e Coram Voice** (offre incontri di persona e assistenza telefonica);



In Belgio:

Nella comunità di lingua francese: **The Service droits des jeunes** (servizio per i diritti dei minorenni); **the General Delegate for the Rights of the Child** (Autorità Garante per i Minorenni) sono incaricati di offrire supporto, rispondere alle domande e ai reclami relativi ai diritti dei ragazzi. **Le 103 linee** offrono servizi di ascolto per i minorenni in tutte le questioni che li riguardano e **The centres Infor-jeunes** sono centri informativi per minorenni, in particolare sui diritti processuali e l'assistenza legale;

Nella comunità fiamminga: **The Kinderrechtswinkels** (Children's rights shops); **The Kinderrechtencommissaris** (Autorità Garante per i Minorenni) ed il suo Klachtenlijn (linea di denuncia); Jongerenwelzijn, The JO-lijn (linea di aiuto); **The Association Awel** (servizio di ascolto attivo che risponde alle domande e dubbi dei ragazzi in tutti gli ambiti); **JAC** (servizi informativi in particolare sui diritti processuali e l'assistenza legale); e **Cachet association** (promuove la partecipazione dei ragazzi, li accompagna nel loro passaggio all'autonomia e porta avanti un lavoro di sensibilizzazione generale);



In Bulgaria:

Ci sono quattro centri sui diritti dei minorenni per ragazzi in conflitto e a contatto con la legge - **Child Rights Hubs for Children in Conflict and Contact with the Law** - che forniscono informazioni, consulenza legale, valutazioni specializzate dei bisogni dei ragazzi e attività di sensibilizzazione. Inoltre, preparano e accompagnano i minorenni nei procedimenti giudiziari e assistono i professionisti nello sviluppo di una procedura a misura di minorenni per l'interrogatorio dello stesso;

**In Italia:**

Non esistono Centri di difesa socio-legale in quanto tali. Esistono **le Autorità Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza** (le quali sviluppano e tutelano i diritti e gli interessi dei minorenni a livello nazionale, regionale e locale) ed anche **il Garante nazionale e regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**. A ciò si aggiunga, **l'Unione Nazionale delle Camere Minorili**, comprendente più di 34 Camere locali ed avente, come obiettivo principale, lo studio e la disseminazione del diritto di famiglia e minorile.

**Nei Paesi Bassi:**

L'Associazione degli avvocati minorili olandesi (la quale esiste anche a livello locale all'Aja, Amsterdam e Rotterdam). Essa richiede requisiti di qualità e formazione per tutti i suoi membri; **Il Garante per i minorenni; Control Alt Delete** (un'organizzazione che fornisce consigli ai (giovani) indagati e che pubblica informazioni sui loro diritti con particolare attenzione ai profili etnici); **DCI-Paesi Bassi** (fornisce supporto socio-legale tramite un Helpdesk); **Coalizione di ONG olandesi per i diritti dei ragazzi** (un gruppo di ONG che lavorano per far rispettare i diritti dei minorenni); **Negoziato di diritti dei ragazzi** (gestito da studenti di giurisprudenza che sostengono i ragazzi in questioni di diritto di famiglia e minorile);

**In Finlandia:**

Central Union for Child Welfare; Save the Children; The Mannerheim League for Child Welfare; Victim Support Finland;

**In Francia:**

Organisation le Défenseur de droits (ha una missione specifica per quanto riguarda la protezione e la promozione dei diritti dei ragazzi); **Directorate of Judicial Youth Protection** (servizio pubblico per la giustizia minorile);

**In Germania:**

Governmentally consulting assistance centres -Centri assistenza di consulenza governativa: dove avvocati e consulenti legali forniscono consulenza legale ad hoc per le persone con basso reddito, tra cui bambini e adolescenti;

**In Ungheria:**

The Hintalovon Alapítvány Foundation aiuta i minorenni a conferire il mandato ad avvocati pro bono affinché li rappresentino nel processo penale;

**In Portogallo:**

Associação "A Voz da Criança" ("Associazione La voce del bambino"): associazione di avvocati specializzati in diritto di famiglia e minorile, dedicata alla protezione dei minorenni in tribunale;

**In Slovacchia:**

The bodies of the social and legal protection of children and social custody (sotto l'Ufficio Centrale del Lavoro, Affari Sociali e della Famiglia);

**In Spagna:**

Fundacion Raices è una fondazione di assistenza sociale privata non lucrativa che fornisce supporto a persone minorenni offrendo risorse e possibilità per la loro promozione e sviluppo personale e per rafforzare alternative di vita dignitose per coloro che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità. Fra le aree di intervento vi sono la protezione e l'assistenza giuridica ai minorenni o i programmi per facilitare la loro integrazione sociale e lavorativa.

Come già spiegato, l'avvocato deve svolgere un ruolo attivo nel garantire il diritto del minorenne ad una valutazione individuale, come previsto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/800. Gli avvocati devono fungere da intermediari tra tutti gli altri attori coinvolti nel sistema di giustizia minorile al fine di riunire tutte le specifiche esigenze del ragazzo (sociali, economiche, di salute, psicologiche e legali) nella valutazione individuale, che sarà la principale fonte di informazioni per la decisione definitiva del suo caso.

L'avvocato, pertanto, deve:

- Fungere da collegamento tra il minorenne e gli altri servizi competenti;
- Assicurarsi che tutte le esigenze e le caratteristiche personali (rilevanti) del ragazzo siano prese in considerazione nel suo fascicolo relativo alla valutazione individuale;
- Essere in grado di aiutare il ragazzo a trovare la soluzione ad un suo problema specifico indirizzandolo verso il più appropriato centro di assistenza;
- Partecipare a sessioni di formazione multidisciplinare (ove disponibili);
- Cercare di incontrare di persona gli altri professionisti.



1.6. Interazione con i genitori o il tutore del minore

Nell'ambito del procedimento penale minorile, i genitori e i tutori legali sono certamente degli attori rilevanti.

I genitori potrebbero non comprendere in pieno l'azione dell'avvocato il quale si adopera esclusivamente in difesa del ragazzo. La confusione nasce dal fatto che a volte i genitori pagano le spese legali e i costi dell'avvocato e, di conseguenza, sono portati a credere di poter influenzare e decidere la difesa del proprio figlio.

D'altra parte, i genitori possono essere riluttanti all'idea che il loro figlio venga difeso da un avvocato che lavora con il gratuito patrocinio (secondo la nostra ricerca, sono preoccupati che tali avvocati abbiano una professionalità inferiore e meno esperienza⁴).

Una presunzione di conflitto di interessi sussiste quando un minore è indagato o imputato in un procedimento penale e i genitori (o tutori legali) sono coinvolti come responsabili civili per il ragazzo. (Ad esempio, in determinate circostanze, i genitori potrebbero essere obbligati a pagare per il risarcimento del danno conseguente al reato commesso nei confronti della vittima).



L'avvocato deve:

- Ricevere istruzioni dal ragazzo;
- Spiegare ai genitori che rappresenta solo il ragazzo e deve rimanere indipendente, rifiutando di prendere ordini dai medesimi, che siano divergenti dalle istruzioni impartite dal ragazzo stesso;
- Segnalare all'autorità competente (solitamente all'ordine degli avvocati) l'eventuale conflitto di interessi;
- Consigliare ai genitori di avere un proprio rappresentante legale, se opportuno;
- Indirizzare i genitori o i tutori legali ad altri servizi qualora richiedano aiuto o sostegno.

2. Durante la fase delle indagini preliminari del processo minorile

2.1. Da chi e secondo quale sistema ricevo il mandato?

a. come posso essere nominato?

Come 'avvocato di fiducia':

- Dal minore
- Dai genitori o dal tutore legale



Attraverso il sistema del gratuito patrocinio, come avvocato scelto o come avvocato d'ufficio (nominato automaticamente qualora il minore ne sia sprovvisto e l'assistenza legale sia obbligatoria):

- Dall'ufficio del gratuito patrocinio
- Dall'ufficiale di polizia
- Dal pubblico ministero
- Dal giudice o dal tribunale

b. Da chi sono ricevo istruzioni?

Indipendentemente dal sistema attraverso il quale l'avvocato è nominato (avvocato di fiducia o d'ufficio) e indipendentemente da chi sia remunerato (dai genitori/ rappresentanti legali del minore, dal minore stesso, da qualcun altro o dallo stato attraverso il gratuito patrocinio), l'avvocato riceve **sempre istruzioni direttamente dal ragazzo**.

L'avvocato deve:


- Ascoltare il punto di vista del ragazzo;
- Conquistare la fiducia del ragazzo;
- Diventare il portavoce del ragazzo;
- Difendere il superiore interesse del ragazzo prendendo in considerazione le sue indicazioni.



⁴ Si vedano i Report nazionali del progetto sul sito: www.mylawyermyrights.eu.

c. Chi provvede al pagamento dei miei onorari e costi?

- Avvocati di fiducia

Di solito i genitori o i tutori legali del ragazzo pagano i costi e gli onorari degli avvocati. L'avvocato non può rappresentare gli interessi dei genitori se essi sono in conflitto con il superiore interesse del ragazzo. (Vedere la sezione "L'interazione con i genitori" o il tutore legale del minore, p. 70). 

Sistema del gratuito patrocinio

- Avvocati nominati

Lo stato (o altre autorità competenti) sostiene i costi e gli onorari degli avvocati.

Il sistema di solito è organizzato in modo tale che gli onorari dell'avvocato siano generalmente basati su tariffari professionali e liquidati alla chiusura del procedimento. Questo dipende da ogni sistema nazionale.

- Avvocati d'ufficio

L'avvocato nominato d'ufficio entra automaticamente nel sistema del gratuito patrocinio e i suoi onorari e costi saranno a carico dello stato o di altra autorità competente. I corrispettivi ricevuti dall'avvocato sono generalmente basati su tariffari nazionali e corrisposti alla chiusura del procedimento. Questo dipende da ogni sistema nazionale.

d. L'avvocato che difende un minore non può essere retribuito dai suoi genitori?

Sì, ma la scelta dell'avvocato effettuata dal minore ed il suo superiore interesse devono prevalere come considerazioni primarie⁵.

Esempio nazionale emerso dalla Ricerca

In Belgio: Presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bruxelles il gratuito patrocinio è sempre possibile per i minorenni. Inoltre, c'è un divieto per i genitori di pagare le spese legali proprio al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi. I genitori sono parti processuali indipendenti nel procedimento belga di giustizia minorile.

⁵ Per ulteriori informazioni, si veda la sezione "L'interazione con i genitori o il tutore legale del minore", p. 70).

e. Quando incontro il ragazzo?

L'avvocato dovrebbe incontrare il ragazzo per la prima volta, senza indebito ritardo, non appena il ragazzo viene messo a conoscenza di essere indagato o imputato (direttiva (UE) 2016/800, Art. 6.3).

🔍 Quando il minore non è privato della libertà

L'avvocato, in primo luogo, deve pianificare il primo incontro secondo le seguenti modalità: 

- Chiamando il ragazzo e fissando un appuntamento;
- Scrivendo al ragazzo (mediante lettera raccomandata, su Facebook, via email, su WhatsApp o altri mezzi di comunicazione adeguati).

l'avvocato incontrerà il ragazzo per la prima volta:

- Presso il suo studio, o;
- In altro luogo idoneo, o;
- Presso la stazione di Polizia prima del colloquio con la stessa.

🔍 Quando il minore è privato della libertà

L'avvocato dovrebbe incontrare il ragazzo per la prima volta, senza indebito ritardo, non appena viene privato della libertà (direttiva (UE) 2016/800, Art. 6,3 (c)):

1) Prima che sia interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria (direttiva (UE) 2016/800, Art. 6.3 (a)).

È difficile per l'avvocato pianificare questo incontro poiché normalmente viene nominato appena prima dell'interrogatorio (come avvocato di fiducia, scelto dal ragazzo o dai genitori/tutori legali del minore o come avvocato nominato d'ufficio, chiamato dal funzionario di polizia o da altra autorità competente).

Inoltre, in alcuni Stati membri dell'UE, come in Belgio, la legge prevede che l'avvocato abbia a disposizione 30 minuti per comunicare con il ragazzo per la prima volta.

Il primo incontro rappresenta un momento fondamentale per stabilire un primo contatto, costruire la fiducia e preparare la difesa del minore. Dalle ricerche svolte nell'ambito del progetto è emerso che sia gli avvocati che i minorenni ritengono che 30 minuti rappresentino un lasso di tempo troppo breve per dar vita ad uno scambio costruttivo. I ragazzi sono generalmente molto vulnerabili ed estremamente stressati quando entrano in contatto con il sistema di giustizia minorile. Inoltre, come notato in precedenza, è possibile che l'avvocato e il ragazzo non comunichino nello stesso modo. È essenziale per l'avvocato ottenere la fiducia del ragazzo e raggiungere un'intesa con lo stesso il prima possibile.

Inoltre, mentre potrebbe non essere garantito che questo incontro si svolga in una sala separata, privata, la riservatezza delle comunicazioni tra il minorene ed il suo avvocato deve essere rispettata (direttiva (UE) 2016/800, Art. 6.5; direttiva 2013/48/UE, art. 4.)

Infine, è importante considerare che lo stress e la vulnerabilità del ragazzo possono aumentare qualora l'avvocato sia in ritardo ed il ragazzo lo deve aspettare in una cella fino al suo arrivo. Lunghe attese possono avere un impatto negativo sul benessere psicologico del minorene e possono rendere ancora più difficile la costruzione del futuro rapporto di fiducia con l'avvocato.



L'avvocato pertanto deve:

- Essere puntuale o comunicare con dovuto anticipo al tribunale l'impossibilità di essere presente al fine di trovare al minorene un altro avvocato;
- Avvisare il ragazzo se è in ritardo;
- Essere consapevole delle conseguenze negative che il ritardo può causare al minorene (specialmente quando si trova presso la stazione di polizia);
- Presentare reclamo quando il ritardo è causato dalla polizia;
- Utilizzare una comunicazione appropriata al fine di costruire immediatamente un'intesa con il minorene;
- Informarsi sulla possibilità di incontrare il minorene in privato, idealmente in una stanza separata e privata senza la presenza di nessun altro;
- Proteggere il diritto alla riservatezza ed alla privacy del ragazzo.

2) Qualora sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, a tempo debito prima che compaia dinanzi allo stesso (direttiva (UE) 2016/800, Art. 6.3 (d) (Vedi sotto, sezione "durante il processo"; p. 75). ☐

3) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove a norma del paragrafo 4, lettera c). Ad esempio l'avvocato deve essere presente, durante i seguenti atti: ricognizione di persone, confronti o ricostruzioni della scena del crimine, se esse siano previste dalla legislazione nazionale e qualora sia richiesto o consentito che il minorene vi prenda parte (direttiva (UE) 2016/800, art. 6.3(b)).

2.2. Informare il minorene dei suoi diritti all'interno del procedimento di giustizia minorile



Durante il colloquio, l'avvocato deve:

- Spiegare al ragazzo quali saranno i passi successivi;
- Cominciare a preparare la difesa con il ragazzo;
- Informare il ragazzo dei suoi diritti processuali.

3. Durante il processo

Sebbene sia previsto che l'avvocato dovrebbe incontrare il minorene per la prima volta, senza indebito ritardo, non appena il ragazzo sia informato di essere indagato o imputato in un procedimento di giustizia minorile (direttiva (UE) 2016/800, Art. 6.3), accade spesso che gli avvocati incontrino i loro giovani clienti direttamente pochi minuti prima della prima udienza del processo.

In genere, ciò significa che:

- L'avvocato è stato nominato dal giudice;
- Il minorene non era rappresentato da un avvocato o è stato rappresentato da un altro avvocato nel corso della fase delle indagini preliminari.

Quando il minorene è assistito da un avvocato d'ufficio, il loro rapporto può essere più difficile. Non è raro, ad esempio, che le autorità nazionali non abbiano i dati per rintracciare il ragazzo e, di conseguenza, gli avvocati possono avere difficoltà nel mettersi in contatto con il loro cliente e la sua famiglia prima del processo.

È chiaro che l'intera difesa può cambiare molto se il minorene ed il suo avvocato si sono già incontrati prima dell'udienza o meno. In quest'ultimo caso, gli avvocati si troveranno ad affrontare più ostacoli nel difendere efficacemente il ragazzo a causa di una mancanza di informazioni sulla sua situazione personale e sulla sua famiglia. È estremamente difficile ottenere questo genere di informazioni se il primo incontro con il ragazzo si svolge in un'affollata aula di udienza poiché, nello stesso periodo limitato di tempo, l'avvocato deve anche costruire il suo rapporto di fiducia con il ragazzo.

Durante la fase processuale, ogni minorene in conflitto con la legge dovrebbe essere assistito da un avvocato qualora sia stato citato a comparire dinanzi a un tribunale avente giurisdizione in materia penale, a tempo debito prima che compaia dinanzi allo stesso (direttiva (UE) 2016/800, Art. 6.3 (d)).

Inoltre, è estremamente importante sottolineare che l'articolo 16 della direttiva (UE) 2016/800 garantisce il diritto del minore di presenziare e partecipare al proprio processo. Secondo questa disposizione, gli avvocati devono garantire che i ragazzi abbiano il diritto di presenziare al proprio processo e, di conseguenza, devono adottare tutte le misure necessarie per consentire loro di parteciparvi in modo effettivo.



L'avvocato deve:

- Proporre alcuni adattamenti al processo, come ad esempio: effettuare frequenti pause, fare in modo che il ragazzo si sieda vicino all'avvocato o ad un altro adulto di riferimento, spiegare al minore i principi giuridici, modificare la lingua utilizzata con lo stesso, garantire che l'udienza si svolga a porte chiuse, ecc.

Inoltre, gli avvocati dovrebbero garantire che i minorenni che non sono stati presenti al loro processo abbiano il diritto ad un nuovo processo o ad altro rimedio giuridico in conformità e secondo le condizioni di cui alla direttiva 2016/343/UE (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza).

Questo articolo si applica anche ai minorenni privati della libertà che hanno il diritto di essere fisicamente presenti in tribunale nel corso dell'udienza del procedimento penale in cui sono coinvolti.

3.1 Quando incontro il ragazzo?

🔗 Quando il minore non è privato della libertà

In una situazione ideale, prima dell'inizio di un'udienza, gli avvocati dovrebbero avere già incontrato i loro giovani clienti (ad es. presso il loro ufficio o presso la stazione di polizia, prima dell'interrogatorio della polizia), e dovrebbero incontrarli nuovamente presso il tribunale, in sale d'attesa adatte per i ragazzi.

Ciò significa, in particolare, che l'ambiente deve essere adatto ad un ragazzo e deve essere garantito il diritto alla riservatezza. Inoltre, in queste stanze, il contatto diretto o l'interazione tra una vittima minore (o testimone) di un reato con il minore indagato o imputato di quel reato dovrebbero, per quanto possibile, essere evitati.

In pratica, prima dell'inizio dell'audizione, il ragazzo incontra, normalmente, l'avvocato nel corridoio del tribunale o al di fuori della sala d'udienza, in luoghi dove la riservatezza non è sempre garantita.

L'avvocato pertanto deve:



- Essere puntuale;
- Avvisare il tribunale se non riesce ad arrivare in tempo (al fine di trovare un altro avvocato per il ragazzo);
- Utilizzare un linguaggio appropriato per il ragazzo per instaurare immediatamente una comunicazione attendibile e comprensibile con lo stesso (soprattutto se è la prima volta che si incontrano);
- Provare a trovare un posto adatto dove incontrare il ragazzo in privato prima dell'udienza.

🔗 Quando il minore è privato della libertà

- Prima dell'inizio dell'udienza:

L'avvocato dovrebbe avere già incontrato il ragazzo nell'istituto dove è temporaneamente collocato oppure nel suo studio perché, a volte, i servizi sociali possono accompagnare il minore presso lo studio legale.

- Appena prima dell'inizio dell'udienza:

Il minore privato della libertà attenderà l'avvocato in una cella del tribunale o in una stanza separata, sottoposta al controllo di un agente di polizia, di un membro dell'istituto o, più probabilmente, del personale di sicurezza del tribunale.

3.2 Fornire al minorene le informazioni

Come menzionato in precedenza, può accadere che l'avvocato ed il ragazzo si incontrino per la prima volta presso il giudice adito con molto poco tempo per preparare la difesa del minorene. È quindi indispensabile utilizzare questo tempo per fornire al ragazzo tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- Tutte le accuse contro di lui. Questo è fondamentale, soprattutto se l'avvocato ed il ragazzo si incontrano per la prima volta appena prima dell'udienza. L'avvocato dovrebbe sempre spiegare la natura e qualificazione giuridica del presunto reato al minorene, così come la natura della sua partecipazione in un linguaggio adatto al ragazzo. In generale, è sempre importante ricordare al ragazzo i motivi del suo coinvolgimento nel procedimento di giustizia minorile;
- Come si svolge il processo (come avverrà l'interrogatorio, quale sarà la durata prevista, l'importanza e l'impatto di qualsiasi deposizione effettuata, le conseguenze di un certo atto, ecc.) e il ruolo di tutti gli attori coinvolti;
- I diritti specifici del minorene in ogni fase e stato del giudizio (come il diritto di rimanere in silenzio, il diritto di parlare con il giudice (l'avvocato deve spiegare al ragazzo come utilizzare efficacemente il suo diritto all'ascolto), il ruolo che il ragazzo ha nel processo (ad esempio come testimone ecc.), i mezzi e l'eventuale impatto dei suoi punti di vista e/o opinioni);
- I possibili esiti di ogni fase del procedimento di giustizia minorile (come la situazione potrebbe evolversi, ovvero che tipo di misure possano essere applicate al ragazzo, rischio di privazione della libertà, ecc.).

3.3 Fornire al ragazzo un'effettiva assistenza prima e durante il processo

a. Prima dell'udienza in tribunale

🔍 Consultare e rivedere il fascicolo

L'avvocato deve:



- Accedere al fascicolo, ottenerne delle copie (se permesso), prendere alcuni appunti e preparare la difesa del minorene il prima possibile;
- Analizzare la valutazione individuale (se disponibile) e contattare tutti gli operatori coinvolti nella sua redazione. Come menzionato sopra, gli avvocati dovrebbero anche essere presenti durante la valutazione del minorene in quanto la scelta della migliore strategia difensiva deriva principalmente dalle informazioni contenute nella valutazione e relative ai bisogni economici e psicologici del minorene e della sua famiglia;
- Illustrare, in un linguaggio comprensibile per il ragazzo, il fascicolo per fornire al minorene le informazioni rilevanti prima del processo (oralmente e in forma scritta);
- Lavorare insieme ad un interprete e/o traduttore se il minorene non comprende la lingua del procedimento.

🔍 Prepararsi alla/e udienza/e

I minorenni devono comprendere che cosa sta accadendo e, quindi, prima dell'inizio di un'udienza, è necessario fornire al minorene le informazioni rilevanti, per quanto possibile, tramite materiali a misura di minorene.

L'avvocato dovrebbe ricercare il consenso informato del minorene sulla strategia migliore da utilizzare. Se l'avvocato è in disaccordo con l'opinione del minorene, dovrebbe provare a convincerlo come farebbe con qualsiasi altro cliente adulto. (Linee Guida del Consiglio d'Europa sulla Giustizia a misura di minorene, nota esplicativa, § 104, p. 108)

In particolare, i minorenni devono essere informati delle possibili alternative ai processi (come la diversion), e delle diverse conseguenze di queste scelte.

🔗 Assistenza legale prima dell'udienza



L'avvocato deve:

- Aiutare il minorente a familiarizzare, inter alia, con la composizione del tribunale e il ruolo e le identità degli operatori coinvolti (giudice, pubblico ministero, servizi sociali, ecc.). Ciò è molto importante per il ragazzo e nella direttiva (UE) 2016/800 è possibile trovare ulteriori indicazioni in relazione a tale aspetto chiave: *"I minori dovrebbero ricevere informazioni sugli aspetti generali dello svolgimento del procedimento. A tal fine, essi dovrebbero, in particolare, ricevere una breve spiegazione circa le successive fasi del procedimento, nella misura in cui ciò sia possibile alla luce dell'interesse del procedimento penale, nonché riguardo al ruolo delle autorità interessate. Le informazioni da fornire dovrebbero essere subordinate alle circostanze del caso"* (considerando 19, direttiva (UE) 2016/800);
- Accedere al fascicolo e conservarlo in maniera confidenziale;
- Assicurare che la privacy e i dati personali del minorente siano protetti in accordo con la legislazione nazionale. Questo implica che nessuna informazione o dato personale che potrebbero rivelare (direttamente o indirettamente) l'identità del minorente debbano essere resi disponibili o pubblicati, in particolare nei media. Questi includono: immagini, descrizioni dettagliate del minorente o della sua famiglia, nomi o indirizzi, registrazioni audio o video, ecc.⁶

b. Durante l'udienza

🔗 Rappresentare effettivamente il minorente

L'avvocato deve prestare particolare attenzione ai seguenti adattamenti procedurali e cercare di assicurare che essi siano rispettati, senza timore di contraddire il giudice o il pubblico ministero.



In particolare, l'avvocato deve:

- Assicurare che le udienze in tribunale che coinvolgono minorenni siano adattate al ritmo e alla soglia di attenzione del minorente: dovrebbero essere previste pause frequenti e le udienze non dovrebbero durare troppo a lungo⁷;
- Assicurare che il minorente possa parlare liberamente in un'atmosfera calma in cui si senta al sicuro. Questo, nella pratica, significa che l'udienza non dovrebbe essere disturbata da interruzioni non giustificate o distrazioni, comportamenti indisciplinati o transito di persone fuori e dentro dall'aula⁸.

⁶ Linee Guida del CoE su una giustizia a misura di minorente, Linea Guida 6, p. 22.

⁷ Linee Guida del CoE su una giustizia a misura di minorente, Linea Guida 61, p.27.

⁸ Linee Guida del CoE su una giustizia a misura di minorente, Explanatory Memorandum, § 113, p. 81.

- Di conseguenza, dovrebbe essere presente solo chi è direttamente coinvolto nel procedimento (a patto che questo rispecchi il superiore interesse del minorente)⁹ e i procedimenti che coinvolgono i minorenni in conflitto con la legge dovrebbero tenersi a porte chiuse;
- Assicurare che il minorente possa essere accompagnato da persone di cui si fida (genitori o altri adulti idonei di sua scelta) perché questo lo fa sentire maggiormente a proprio agio. Questo diritto non può essere negato a meno che non sia stata presa una decisione contraria sulla base del superiore interesse del minorente coinvolto¹⁰;
- Verificare la possibilità di non far partecipare i genitori all'intera udienza, per esempio se vengono discusse questioni sensibili;
- Assicurarsi che giudici e pubblici ministeri interagiscano con il minorente con rispetto e sensibilità. Questo significa, per esempio, che gli stessi devono fare attenzione a questioni non legate al caso e alla sua soluzione (per esempio questioni relative alla vita privata del minorente).

Inoltre, l'avvocato deve:



- L'avvocato del minorente deve difendere e riportare i pareri e le opinioni del proprio cliente e non ciò che ritiene sarebbe in linea con il superiore interesse del minorente (come farebbe un tutore ad litem)¹¹;
- Richiedere la presenza di un interprete durante l'udienza se il minorente non comprende la lingua del procedimento.

⁹ Linee Guida del CoE su una giustizia a misura di minorente, Linea Guida 9, p. 22.

¹⁰ Linee Guida del CoE su una giustizia a misura di minorente, Linea Guida 57-8, p. 22.

¹¹ Il "tutore ad litem", secondo le Linee Guida del CoE sul CFJ, Linea Guida 42, è un professionista designato dal tribunale (non da "un cliente" come nel caso dell'avvocato) e dovrebbe aiutare la corte a definire ciò che è il superiore interesse del minore coinvolto.

Si veda direttiva (UE) 2016/800, art. 15 (2); In alcuni casi eccezionali il titolare della responsabilità genitoriale può essere escluso se la sua presenza comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale o se non sarebbero nell'interesse superiore del minore (ad esempio nei casi in cui i genitori sono coinvolti nello stesso procedimento penale).

Si precisa che in Italia non si parla generalmente di "tutore ad litem" ma piuttosto è in uso, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della legge n. 149/2001, l'espressione "curatore speciale ad processum".

➤ Assistere il minorente immediatamente dopo l'udienza



Alla fine di ogni udienza, l'avvocato deve:

- Spiegare al minorente le ragioni esistenti dietro alle decisioni che sono state prese e i loro effetti (per esempio le misure imposte);
- Chiarire al minorente, in generale, tutto ciò che è successo durante l'udienza in un linguaggio adatto al suo livello di comprensione;
- Ripetere tutte queste informazioni al minorente;
- Spiegare perché il punto di vista del minorente abbia o meno influenzato le decisioni prese;
- Informare il minorente sulla possibilità di ricorrere in appello nella successiva fase processuale verso le misure/decisioni adottate;
- Spiegare al minorente quale tipo di alternative abbia nella successiva fase processuale e quali potrebbero essere le eventuali conseguenze di queste scelte¹²;
- Informare il minorente sulle successive fasi processuali e sulla loro durata.



Inoltre, l'avvocato deve:

- Preservare la confidenzialità della documentazione relativa al minorente;
- Assicurare che il tribunale sia consapevole che qualsiasi sentenza finale che riveli l'identità del minorente non debba essere resa pubblica;
- Cercare di assicurare che la documentazione risultante dal casellario penale dei minorenni non sia resa pubblica al di fuori del sistema giudiziario al compimento della maggiore età, per poter garantire la loro reintegrazione positiva nella società.

¹² Linee Guida del CoE su una giustizia a misura di minorente, Linea Guida 75 p.31 e Nota esplicativa § 134, p.90.

4. Dopo il processo

In base al sistema nazionale di assistenza legale gratuita, un avvocato di fiducia o ex officio non sarà sempre pagato dallo Stato per il suo intervento in questa ultima fase del procedimento (dipende dal sistema giuridico nazionale). In ogni caso, raccomandiamo che il legale svolga i seguenti compiti.

4.1 Incontrare il minorente

Durante la fase di riabilitazione/reintegrazione, l'avvocato deve:



- Incontrare il minorente e mantenere contatti con lui e la sua famiglia, soprattutto se il minorente è privato della libertà;
- Aiutare a facilitare le visite dei genitori all'istituto o altro luogo di privazione della libertà;
- Se il minorente non è privato della libertà, incontrarlo in ufficio o in altro luogo appropriato.

4.2 Fornire al minorente assistenza effettiva durante la fase di riabilitazione e reintegrazione

Il mandato dell'avvocato non si esaurisce al termine dell'ultima udienza, in quanto l'obiettivo principale dei procedimenti di giustizia minorile è la reintegrazione del minorente nella società. Il processo di reintegrazione è un diritto di qualsiasi minorente in conflitto con la legge (CRC, art. 40.1).

Di conseguenza, gli avvocati hanno anche un ruolo chiave in questa fase e non dovrebbero sottrarsi ai propri compiti in questo momento cruciale.

➤ *Verificare le misure/sanzioni applicate al minorente*

Al fine di assistere adeguatamente il minorente durante tale fase, l'avvocato deve:



- *Verificare che le misure e le sanzioni imposte al minorente siano costruttive e rappresentino una risposta individualizzata ai reati che sono stati commessi, tenendo in considerazione il principio di proporzionalità. Ciò significa che nella decisione emessa dal giudice devono essere prese in considerazione: l'età del ragazzo, il suo benessere fisico e mentale, il suo sviluppo e tutte le circostanze del caso;*

- *Garantire il rispetto, senza stigmatizzazione, dei diritti di istruzione, formazione professionale, occupazione, riabilitazione e reinserimento, soprattutto se il minorenni è privato della libertà;*
- *Adottare tutte le misure necessarie per facilitare l'esecuzione della decisione giudiziaria rispettando i diritti del minorenni ed il suo benessere;*
- *Garantire che la decisione giudiziaria venga riesaminata dall'autorità competente con regolarità (soprattutto quando si tratta di una decisione che allontana il minorenni dal suo ambiente familiare o lo priva della sua libertà);*
- *Qualora una decisione giudiziaria non sia stata eseguita, informare il minorenni dei rimedi esperibili (sia attraverso l'accesso alla giustizia che mediante meccanismi non giuridici);*
- *Assicurarsi che, dopo la conclusione del procedimento di giustizia minorile, il minorenni e la sua famiglia possano ricevere orientamento e sostegno per le loro specifiche esigenze familiari, idealmente a titolo gratuito, da parte di servizi sociali specializzati.*

D. ULTERIORI INFORMAZIONI, LETTURE E APPENDICI

Tutti i documenti usati come fonti di ispirazione per questa Guida, le letture rilevanti e le altre informazioni usate come riferimenti sul tema delle garanzie procedurali per i minorenni che si trovano in conflitto con la legge, possono essere reperite sul database del progetto, disponibile al sito:



www.mylawyermyrights.eu

SCHEDA TECNICA 1

ST 1 – IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E REGIONALE

Gli obiettivi di questa scheda tecnica sono:

1. Elencare i diversi strumenti e standard relativi ai minorenni in conflitto con la legge come segue: (1) strumenti ONU, (2) strumenti del CoE e (3) strumenti UE;
Le varie fonti elencate verranno distinte in base al loro valore vincolante (hard law, soft law e giurisprudenza).
2. Fornire al lettore una panoramica degli strumenti e degli standard internazionali e regionali applicabili e che garantiscono ai minorenni in conflitto con la legge i loro diritti processuali nel corso dei procedimenti giudiziari. A questo scopo, 3 tabelle sono allegate a questa Guida:
 - a. La prima tabella contiene una panoramica degli strumenti normativi vincolanti a livello ONU, CoE e UE.
 - b. La seconda tabella contiene una panoramica degli strumenti normativi non vincolanti a livello ONU, CoE e UE.
 - c. La terza tabella contiene casi di giurisprudenza della Corte EDU e della CGUE.

Inoltre, nel Manuale indirizzato agli Stati Membri, c'è una sezione specifica che illustra i motivi per cui gli Stati Membri UE sono tenuti al rispetto dei propri obblighi internazionali e regionali sui diritti dell'infanzia (sezione B. OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVAMENTE AI DIRITTI DELL'INFANZIA, p. 42-50)  e una scheda tecnica che chiarisce quali sono gli organi che controllano il rispetto da parte degli Stati dei propri obblighi a livello internazionale e regionale (Scheda Tecnica 5 del Manuale per gli Stati Membri). In questa Guida, nella Scheda Tecnica 2, è possibile reperire alcune informazioni sulla strategia del contenzioso strategico riguardo, in particolare, agli organi di controllo a livello europeo. 

1. A LIVELLO INTERNAZIONALE

a. Hard Law

Gli strumenti normativi internazionali vincolanti che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questa Guida includono, in particolare:

- *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), 1948;*
- *Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), 1966;*
- *La Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (UNCRC), 1989;*
- *Il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del Fanciullo sulle Procedure di Comunicazione (OP3 UNCRC), 2011.*

b. Soft Law

Gli strumenti normativi internazionali non vincolanti che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questa Guida includono, in particolare:

- *Regole minime dell'ONU per l'amministrazione della Giustizia Minorile (Le Regole di Pechino o RAJJ), 1985;*
- *Le linee Guida dell'ONU per la prevenzione della delinquenza minorile (Le Linee Guida di Riyadh o GPJD), 1990;*
- *Le Regole ONU per la Protezione dei minorenni privati della Libertà (Le Regole dell'Avana o RPJDL), 1990;*
- *Regole di base sul ruolo degli ordini forensi (BPRL), 1990;*
- *Linee guida per rendere effettive le misure e i diritti dei minori nel sistema della giustizia penale (GACCJS), 1997;*
- *Commento Generale N. 10 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: I diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in materia di giustizia minorile (CRC – CG N°10), 2007;*
- *Commento Generale N. 12 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato (CRC – CG N°12), 2009;*
- *Commento Generale N. 14 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: Il diritto del bambino e dell'adolescente a che il suo superiore interesse abbia una considerazione preminente (CRC – CG N°14), 2013;*
- *I principi e le Linee Guida ONU sull'accesso al supporto legale nei sistemi di giustizia penale (PGALA), 2013;*
- *Linee Guida sui minorenni a contatto con il sistema di giustizia (preparate da un Gruppo di lavoro dell'Associazione Internazionale dei Magistrati per i minorenni e la Famiglia (Youth and Family Judges and Magistrates - IAYFJM), 2017.*

2. A LIVELLO REGIONALE

Il Consiglio d'Europa

a. Hard Law

Gli strumenti normativi vincolanti del CoE che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questa Guida includono, in particolare:

- *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), 1950;*
- *La Carta Sociale Europea 1961, revisionata nel 1996.*

b. Soft Law

Gli strumenti normativi non vincolanti del CoE che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questa Guida includono, in particolare:

- *Regole del Comitato dei ministri per i minori autori di reato e soggetti a sanzioni o misure alternative alla detenzione (Raccomandazione CM/Rec (2008) 11), 2008;*
- *Linee Guida del Comitato dei Ministri d'Europa su una giustizia a misura di minorenni (Linee Guida del CoE), 2010;*
- *Standard CPT sui minorenni privati della libertà del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 2010.*

c. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Le sentenze della Corte EDU sono vincolanti per i 47 Paesi Membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la CEDU (tra i quali si trovano tutti gli Stati Membri UE) e spesso hanno condotto i governi a modificare le proprie pratiche legislative e amministrative in un'ampia serie di ambiti.

La giurisprudenza della Corte EDU non solo conferisce valore alla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, ma anche alla CRC a cui spesso la corte stessa fa riferimento nell'interpretare i ricorsi intrapresi da un minorenne o a nome di un minorenne.

A differenza dalla CGUE, la Corte EDU ha una vasta giurisprudenza relativa ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, inclusa la violazione del diritto ad un giusto processo (articolo 6 Corte EDU). A questo proposito la CRC ha avuto una considerevole influenza sui ragionamenti della Corte EDU in relazione ai diritti dei minorenni in conflitto con la legge¹ (si veda la tabella "giurisprudenza" allegata a questa Guida). ☐

¹ La giurisprudenza della Corte EDU è disponibile sul sito <https://www.coe.int/en/web/children/case-law>. Qui si possono trovare due database, HUDOC e THESEUS. Questo ultimo contiene solamente la giurisprudenza CEDU sui diritti dell'infanzia. Per maggiori informazioni si veda anche U. Kilkelly, *The impact of the Convention on the case-law of the European Court of Human Rights in D. Fottrell (ed.), Revisiting children's rights, 10 years of the UN Convention on the rights of the child*, Kluwer Law International, 2000.



L'Unione Europea

a. Hard Law

Gli strumenti normativi UE vincolanti che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questa Guida includono, in particolare:²

- *La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (EUCFR), 2000 (in particolare l'art. 24 (Diritti dell'infanzia), artt. 47-50 (sezione specifica incentrata su "giustizia") e art. 52, §3 sullo scopo dei diritti garantiti);*
- *Trattato sull'Unione Europea (TEU), 2009 (in particolare l'art. 3 sull'obbligo UE di promuovere la protezione dei diritti dell'infanzia);*
- *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU), 2012 (in particolare art. 82, §2, quale base legale per l'adozione delle direttive UE sui diritti dell'individuo durante il procedimento penale);*
- *Direttiva 2010/64/EU sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, 2010 (per minorenni e adulti);*
- *Direttiva 2012/13/EU sul diritto di informazione nei procedimenti penali, 2012 (per minorenni e adulti);*
- *Direttiva 2013/48/EU sul diritto di accesso a un difensore nei procedimenti penali, 2013 (per minorenni e adulti);*
- *Direttiva 2016/343/EU sulla presunzione di innocenza e sul diritto ad essere presenti al processo nei procedimenti penali, 2016 (per minorenni e adulti)³;*
- *Direttiva 2016/800/EU sulle garanzie procedurali per i minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali, 2016 (dedicati in particolare ai minorenni in conflitto con la legge);*
- *Direttiva 2016/1919/EU sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali, 2016 (per minorenni e adulti).*

² Come notato in precedenza, non tutte le direttive si applicano in tutti gli Stati Membri. In particolare, le Direttive che riguardano i diritti ad un giusto processo, come quelli discussi in questa Guida non sempre sono applicabili in Irlanda, Regno Unito o Danimarca. Questi Stati potrebbero scegliere di aderire o meno a queste direttive.

³ La Direttiva 2016/343/EU sulla presunzione di innocenza non è parte del progetto ma sarà menzionata nella sezione "Altri rilevanti diritti dei minorenni in conflitto con la legge" si veda ST 4 del Manuale per gli Stati Membri UE. □

Negli allegati al Manuale indirizzato agli Stati Membri, vi sono la scheda tecnica 2 (ST 2) dedicata al processo di trasposizione delle direttive UE e la scheda tecnica 3 (ST 3) che spiega in dettaglio tutte le direttive sopra citate. Inoltre, questo manuale fornisce orientamenti pratici agli Stati Membri su come trasporre e attuare in maniera adeguata queste direttive a livello nazionale (si veda parte C del Manuale indirizzato agli Stati Membri UE p. 51-96). □

b. Soft Law

Gli strumenti normativi UE non vincolanti che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questa Guida includono, in particolare:

- *La Raccomandazione della Commissione Europea sulle salvaguardie procedurali per persone vulnerabili indagate o imputate nei procedimenti penali (2013/C 378/O2), 2013;*
- *La Raccomandazione della Commissione Europea sul diritto al supporto legale per le persone indagate o imputate nei procedimenti penali (2013/C 378/O3), 2013.*

c. La Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Alla data attuale, la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla protezione dei diritti dell'infanzia non è ampia come quella della Corte EDU. Infatti la maggior parte delle sentenze rilevanti per i minorenni riguardano la libera circolazione delle persone e le questioni relative alla cittadinanza europea e sono state emesse a seguito di una richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte di un tribunale nazionale¹.

¹ Per la giurisprudenza della CGUE si veda https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/.

CASE-LAW TABLE

PROGETTO "LA DIFESA È UN MIO DIRITTO" (2017)		
GIURISPRUDENZA E PROCEDURA DI INFRAZIONE CONTRO GLI STATI MEMBRI UE		
Diritto alla rappresentanza legale	Diritto di avvalersi di un avvocato	Giurisprudenza Corte EDU
		Minorenne in stato di arresto presso la polizia (Corte EDU, 17 ottobre 2006, Okkali v. Turkey, no. 52067/99, § 69 et seq.)
		Assistenza legale ai minorenni che si trovano in custodia presso la polizia sin dal primo interrogatorio (Corte EDU, Camera Grande, 27 novembre 2008, Salduz v. Turkey, no. 36391/02, § 55-62)
		Diritto di avvalersi di un avvocato per un minorenne durante le indagini di polizia (Corte EDU, 2 marzo 2010, Adamkiewicz v. Poland, no. 54729/00)
		Diritto di avvalersi di un avvocato in casi che coinvolgono minorenni (Corte EDU, 11 dicembre 2008, Panovits v. Cyprus, no. 4268/04 e Corte EDU, Camera Grande, 23 marzo 2016, Blokhin v. Russia, no. 47152/06, §196, p. 64: "un minorenne non può in nessun caso essere privato delle garanzie procedurali per la sola ragione per cui, ai sensi della normativa nazionale, la procedura, che può portare alla privazione della libertà, sia intesa per proteggere gli interessi del minorenne piuttosto che per punire."
		La rinuncia ai diritti della difesa è ammessa solo ad alcune condizioni restrittive (Corte EDU, 11 dicembre 2008, Panovits v. Cyprus, no. 4268/04, § 68 e Corte EDU, 27 aprile 2017, Zherdev v. Ukraine, no. 34015/07, § 140)
		Diritto di avvalersi di un avvocato durante il procedimento per determinare la legittimità della detenzione del minorenne (Corte EDU, 29 febbraio 1988, Bouamar v. Belgium, no. 9106/80)
		L'importanza del diritto alla rappresentanza legale per un minorenne (Corte EDU, 15 giugno 2004, S.C. v. UK, no. 60958/00, § 29)
		Procedure di infrazione contro gli Stati Membri UE

		Casi di non-comunicazione relativi alla direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali: Lussemburgo, Bulgaria, Francia, Slovenia, Grecia, Croazia, Slovacchia, Cipro e Germania → Per tutti questi Stati: lettera di notifica formale (art. 258 TFUE), fatta eccezione per la Bulgaria: parere motivato (art. 258 TFUE)
	Accesso al patrocinio a spese dello stato	Giurisprudenza Corte EDU
		Accesso al patrocinio a spese dello Stato per un minorenne (Corte EDU, 11 dicembre 2008, Panovits v. Cyprus, no. 4268/04)
Diritto all'informazione	Il diritto all'informazione ed alla consulenza	Giurisprudenza CGUE
		CGUE, 15 ottobre 2015, C-216/14, Covaci (non specifico per i minorenni)
		Procedure di infrazione contro gli Stati Membri UE
		Casi di non-comunicazione relativi all'implementazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione durante i procedimenti penali: Lussemburgo, Cipro, Malta, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Repubblica Ceca → Per il Lussemburgo: lettera di notifica formale (art. 258 TFUE), per gli altri Stati Membri UE: i procedimenti di infrazione sono già stati chiusi
Diritto all'ascolto	Diritto all'ascolto/a partecipare	Giurisprudenza Corte EDU
		Il concetto di "partecipazione effettiva" in un caso relativo ad un minorenne imputato con un basso livello di comprensione (Corte EDU, 15 giugno 2004, S.C. v. UK, no. 60958/00, § 29)
		L'effettiva partecipazione dei minorenni nelle aule del tribunale (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94, § 88 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94, § 90)

		<i>“Il diritto di un minorenne imputato ad una partecipazione effettiva nel proprio processo penale richiede che egli sia trattato con la giusta considerazione rispetto alla propria vulnerabilità e alle proprie capacità sin dalle prime fasi del suo coinvolgimento in un’indagine penale e, in particolare, durante qualsiasi interrogatorio da parte della polizia”</i> (ECtHR, 27 aprile 2017, Zherdev v. Ukraine, no. 34015/07, § 135; si veda altresì ECtHR, 11 dicembre 2008, Panovits v. Cyprus, no. 4268/04, § 67)
	Diritto all’interpretazione e alla traduzione	Giurisprudenza CGUE
		CGUE, 15 ottobre 2015, C-216/14, Covaci (non specifico per i minorenni)
		Procedure di infrazione contro gli Stati Membri UE
		Casi di non-comunicazione relativi all’implementazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali: Lituania, Belgio, Slovenia, Romania, Lussemburgo, Grecia, Irlanda, Italia, Slovacchia, Austria, Spagna, Finlandia, Ungheria, Malta, Bulgaria e Cipro→Tutte le procedure di infrazione sono già state chiuse
Diritto alla privacy	Diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali	Giurisprudenza Corte EDU
		Caso di un minorenne incriminato per un grave reato che ha sollevato un alto livello di interesse da parte dei media e del pubblico (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94, § 87 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94)
	Svolgimento dei procedimenti a porte chiuse	Giurisprudenza Corte EDU
		ECtHR, Grand Chamber , 16 December 1999, T. v. UK , no. 24724/94 and ECtHR, Grand Chamber , 16 December 1999, V. v. UK , no. 24888/94.

		<i>Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94.</i>
Superiore interesse del minorenne	Rilevanza del superiore interesse del minorenne	Giurisprudenza Corte EDU
		Modificare le procedure del tribunale per adulti al fine di attenuare il rigore di un processo per adulti (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94)
		I minorenni detenuti dovrebbero essere separati dagli adulti (Corte EDU, 20 gennaio 2009, Güveç v. Turkey, no. 70337/01; Corte EDU, 6 maggio 2008, Nart v. Turkey, no. 20817/04; Corte EDU, 9 ottobre 2012, Çoşelav v. Turkey, no. 1413/07).
		Quando un minorenne è sospettato di un reato, la giustizia deve rispettare il principio del superiore interesse del minorenne (Corte EDU, 2 marzo 2010, Adamkiewicz v. Poland, no. 54729/00, § 70)
	Diritto ad una valutazione individuale	Giurisprudenza Corte EDU
		Tenere in piena considerazione l’età, il livello di maturità e le capacità intellettuali ed emotive del minorenne (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94, § 28)
	Evitare indebiti ritardi	Giurisprudenza Corte EDU
		Evitare indebiti ritardi nei casi di detenzione di minorenni (Corte EDU, 29 febbraio 1988, Bouamar v. Belgium, no. 9106/80, § 63; Corte EDU, 21 dicembre 2010, Ichin and others v. Ukraine, no. 28189/04)
		Particolare attenzione nel dare inizio ad un processo, che vede coinvolto un minorenne, entro un periodo di tempo ragionevole (Corte EDU, 28 ottobre 1998, Assenov and Others v. Bulgaria, no. 24760/94, § 157; Corte EDU, 3 marzo 2011, Kuptsov and Kuptsova v. Russia, no. 6110/03, § 91)

	La vulnerabilità del minore presso la stazione di polizia	Giurisprudenza Corte EDU
		<i>“La Corte enfatizza quanto sia vitale per i funzionari preposti all'applicazione della legge, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in contatto con minorenni, tenere in dovuta considerazione la vulnerabilità inerente alla loro giovane età (Codice etico europeo della Polizia, § 44). Il comportamento della polizia nei confronti dei minorenni potrebbe essere incompatibile con i requisiti di cui all'articolo 3 della Convenzione semplicemente perché essi sono minorenni, mentre potrebbe essere considerato accettabile nel caso degli adulti. Di conseguenza, i funzionari preposti all'applicazione della legge devono esercitare una particolare vigilanza e autocontrollo quando trattano con minorenni” (Corte EDU, Camera Grande, 28 settembre 2015, Bouyid v. Belgium, no. 23380/09, § 110)</i>
	Privazione della libertà come misura di ultima risorsa e promozione delle misure alternative	Giurisprudenza Corte EDU
		Detenzione dei minorenni precedente al processo come misura di ultima risorsa (Corte EDU, 19 gennaio 2012, Korneykova v. Ukraine, no. 39884/05, § 43-44; Corte EDU, 10 gennaio 2006, Selçuk v. Turkey, no. 21768/02, § 35-36; Corte EDU, 13 novembre 2012, J.M. v. Denmark, no. 34421/09, § 63; Corte EDU, 6 maggio 2008, Nart v. Turkey, no. 20817/04)
		Collocamento dei minorenni in una comunità per minorenni (equivalente alla detenzione precedente al processo): Corte EDU, 30 giugno 2015, Grabowski v. Poland, no. 57722/12.
		Detenzione del minore per scopi di “supervisione educativa” (Corte EDU, 16 maggio 2002, D.G v. Ireland, no. 39474/98)
		Alternative alla detenzione precedente al processo per i minorenni (Corte EDU, 9 luglio 2013, Dinç and Çakır v. Turkey, no. 66066/09, § 63; Corte EDU, 20 gennaio 2009, Güveç v. Turkey, no. 70337/01, § 108)
	Formazione dei professionisti	Giurisprudenza Corte EDU
		Gli imputati minorenni devono, in ogni caso, essere rappresentati da avvocati competenti che abbiano esperienza nel trattare con minorenni (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94, § 88 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94, § 90)

SCHEDA TECNICA 2

ST 2 – CONTENZIOSO STRATEGICO

Gli obiettivi di questa Scheda Tecnica sono:

1. Invitare gli avvocati ad utilizzare tutti i meccanismi internazionali e regionali esistenti per migliorare i diritti dell'infanzia a livello globale;
2. Accrescere la consapevolezza tra gli avvocati minorili in merito al contenzioso strategico e come utilizzarlo per migliorare il rispetto dei diritti dell'infanzia quando non sono presenti soluzioni a livello nazionale;
3. Fornire una checklist agli avvocati per aiutarli a verificare se hanno una piena conoscenza di tutti i meccanismi esistenti per proteggere i diritti dell'infanzia in modo da orientare gli avvocati e portarli a identificare il meccanismo corretto;
4. Invitare gli avvocati minorili ad utilizzare i meccanismi e le procedure disponibili.

1. CONTENZIOSO STRATEGICO

a. Definizione del contenzioso strategico per promuovere l'attuazione dei diritti dell'infanzia

In base alla nostra conoscenza non è presente una definizione ufficiale del termine “contenzioso strategico”. Le organizzazioni che si riferiscono a questo concetto ne forniscono una interpretazione specifica.

In questo contesto, proponiamo la definizione seguente⁴:

Il contenzioso strategico consiste nell'utilizzo deliberato e consapevole di tutti gli strumenti, i meccanismi, le procedure e le azioni legali disponibili a livello nazionale, regionale e internazionale, allo scopo di persuadere o obbligare le autorità a migliorare il rispetto dei diritti umani e, quindi, i diritti dell'infanzia a livello globale. Tali azioni includono ricorsi individuali o collettivi dinanzi agli organi giuridici o para-giuridici nazionali e/o internazionali, richieste di azione, inchieste o visite da parte di organi esperti, divulgazione di informazioni all'ONU o a altri organi previsti dai trattati inter-

⁴ Questa definizione è stata elaborata da DCI-Belgio.

nazionali, richieste di assistenza o intervento di esperti internazionali (inclusi Special Rapporteur, Special Representative, Commissari sui Diritti Umani, etc.).

Il contenzioso strategico, per essere efficace, dovrebbe essere parte di una strategia di advocacy più ampia, tesa a realizzare dei cambiamenti sociali. Ciò significa che un contenzioso strategico per essere efficace deve prefissare chiaramente i suoi scopi e i suoi obiettivi in maniera chiara e mettere in atto una strategia di comunicazione efficace in modo tale da dar vita a dei cambiamenti significativi nella legge e/o nella sua implementazione nella pratica. La finalità principale del contenzioso strategico è quindi quella di promuovere una cultura di rispetto dei diritti dell'infanzia.

Le violazioni dei diritti dell'infanzia possono verificarsi nell'ambito di casi individuali o in situazioni ampie a livello nazionale (questioni collettive o problemi strutturali).

Ogni qualvolta si prenda la decisione di agire contro le ripetute violazioni dei diritti umani che coinvolgono un numero imprecisato di attori a livello nazionale, risulta necessario prendere seriamente in considerazione tutti i rischi che questo tipo di azione implica. Infatti, una decisione negativa da parte di un organo giuridico o para-giuridico internazionale potrebbe condurre a effetti negativi e indesiderati a livello più alto, ostacolando così fortemente l'impatto di queste azioni. Questo è il motivo per cui queste azioni dovrebbero essere portate avanti da un gruppo che includa ONG e avvocati specializzati che possano aiutare a selezionare attentamente i casi, il meccanismo più adatto, l'azione o la giurisdizione più appropriata così da elaborare un contenzioso strategico efficace, proattivo, coordinato e basato sui bisogni. La collaborazione e la condivisione sono necessarie in questo tentativo di rendere la legislazione, le politiche e la pratica più a misura di minorenni a livello europeo.

Dal punto di vista etico, è necessario ricevere il consenso del minorenni i cui diritti sono stati violati e tenere sempre in considerazione e valutare attentamente il suo superiore interesse prima di dare avvio ad un contenzioso strategico.

Rispettando alcune condizioni, il contenzioso strategico risulta dunque un modo attraverso il quale gli avvocati possono portare dinanzi agli organi giuridici o para-giuridici nazionali e/o internazionali le violazioni sistematiche dei diritti umani (nello specifico contesto di questa Guida i diritti dell'infanzia), diventando quindi importanti agenti di cambiamento. A tal fine, gli avvocati devono essere consapevoli di tutte le opportunità esistenti per produrre un avanzamento all'interno della legislazione e delle pratiche nazionali in linea con i diritti dell'infanzia. (Si veda Scheda Tecnica n. 5 sulla formazione per maggiori informazioni sui corsi e i materiali disponibili in relazione al contenzioso strategico).

Esempi di contenzioso strategico

- In Belgio, grazie alla Sentenza della Corte EDU *Salduz vs Turchia*, (CEDU, 27 novembre 2008, *Salduz v. Turkey*, n. 36391/02), la presenza e l'assistenza dell'avvocato durante gli interrogatori dei minorenni da parte delle forze dell'ordine e di polizia è ora obbligatoria e prevista dalla legge. Questo caso è stato fondamentale per intraprendere un cambiamento sociale anche in altri Stati Membri UE (come nei Paesi Bassi).
- La CGUE nel 2013 ha emesso una sentenza nel campo della legislazione sull'asilo. La Corte considera che "qualora un minorenni non accompagnato e privo della rappresentanza legale di un membro della sua famiglia abbia presentato richiesta di asilo in più di uno Stato Membro, si debba designare quale 'Stato Membro responsabile' lo Stato Membro in cui quel minorenni è presente dopo aver richiesto asilo"⁵. La Corte ha basato la sua decisione sul fatto che è nel superiore interesse dei "minorenni non accompagnati, quale categoria di persone particolarmente vulnerabili, di non prolungare inutilmente la procedura per determinare lo Stato Membro responsabile e di assicurare loro un accesso immediato alle procedure per la determinazione dello status di rifugiato"⁶. Questa decisione ha avuto una grande risonanza a livello europeo poiché ha sollevato una questione particolarmente sensibile all'opinione pubblica;
- Nel 2013 l'associazione APPROACH, una ONG del Regno Unito che porta avanti una campagna per il divieto globale delle punizioni corporali sui minorenni, ha avviato sette diversi ricorsi collettivi dinanzi al Comitato Europeo per i Diritti Sociali (CEDS) contro Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Italia e Slovenia le cui legislazioni non prevedono un'adeguata protezione dei minorenni dalle punizioni corporali. Il Comitato ha dichiarato che c'è stata una violazione dell'art. 17 della Carta Sociale Europea (ESC) (il diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica) in Irlanda, Slovenia, Belgio, Repubblica Ceca e Francia. Queste decisioni hanno stimolato i dibattiti pubblici anche in diversi altri paesi e alcuni degli stati coinvolti hanno intrapreso processi di cambiamento della propria legislazione.

⁵ CGUE, 6 giugno 2013, *The Queen, on the application of MA and Others v. Secretary of State for the Home Department* (C-648/11), § 66. In questo caso, il Centro AIRE (*Advice on Individual Rights in Europe*: <http://www.airecentre.org/>) era il ricorrente. L'organizzazione lavora in un'ampia serie di questioni legate ai diritti umani, inclusa la protezione dei rifugiati. E' in grado di rappresentare direttamente i richiedenti, di fornire orientamento legale gratuito a avvocati o individui e di intervenire come parte terza dinanzi alla Corte EDU o alla CGUE.

⁶ *Ibid.*, §55 and §61.

b. Consigli pratici per avvocati dall'intervista con Olivier de Schutter⁷:

Riguardo la giusta scelta della procedura → “Nel denunciare le violazioni dei diritti umani, è estremamente importante scegliere la procedura più idonea da utilizzare. Questo è cruciale perché sussiste solitamente un requisito di ammissibilità in queste procedure internazionali/regionali. Ciò significa che la Corte o l'organo deputato a deliberare potrebbero non affrontare una particolare istanza se un altro organo si sia già espresso in materia. Ne consegue che una volta intrapresa una scelta da parte dell'avvocato questa risulti di solito irreversibile. La scelta non è sempre ovvia: ogni procedura ha, infatti, i suoi pro e contro e quindi fornire il consiglio adatto al proprio cliente implica una grande responsabilità per l'avvocato”;

Riguardo il ruolo delle ONG → “Gli avvocati dovrebbero essere consapevoli dell'importanza del ruolo e del lavoro svolto dalle organizzazioni non governative nel conteso delle decisioni adottate dagli organi previsti dai trattati sui diritti umani. Il ruolo cruciale di monitoraggio, svolto dalle ONG, risulta per questi organi essenziale per fare in modo che le proprie decisioni siano rispettate e attuate dallo Stato coinvolto. Una volta che una decisione viene adottata da un particolare organismo sui diritti umani all'interno delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa o l'Unione Europea, e le ONG hanno il compito di convincere i parlamentari e i governi nazionali a riformare la legislazione o a intraprendere dei cambiamenti per mettere in pratica i risultati ottenuti a livello internazionale o regionale. Le ONG svolgono dunque una parte vitale nell'applicazione della legislazione sui diritti umani a livello internazionale, regionale e nazionale. In genere le ONG hanno acquisito esperienza nell'assistere le singole vittime all'interno di queste procedure internazionali e regionali e possono aiutare concretamente gli avvocati poiché normalmente hanno già selezionato un numero di casi che si completano a vicenda per indirizzare la giurisprudenza in una determinata situazione e creare così (sulla base dei precedenti) una giurisprudenza favorevole ad una certa interpretazione progressista di uno specifico diritto umano. Per questo motivo la collaborazione tra avvocati e ONG, in questo contesto, risulta molto importante al fine di convincere i giudici ai quali il caso è stato sottoposto”.

Riguardo alla scelta di difendere un caso individuale o di focalizzarsi su un problema strutturale → “E' davvero difficile separare la dimensione individuale e quella collettiva in caso di una particolare violazione dei diritti umani. Questo impone all'avvocato che accompagna la vittima individuale una grande responsabilità. E' importante collocare la situazione individuale all'interno di un contesto di riferimento e dimostrare come essa sia sintomo di un problema più complesso che merita l'attenzione dell'organo sui diritti umani dinanzi al quale è presentato il reclamo. Allo stesso tempo, è bene evitare di strumentalizzare il caso individuale in nome dello scopo comune più ampio”.

⁷ Olivier De Schutter è uno studioso di legge belga specializzato in diritti economici e sociali. E' stato Special Rapporteur delle Nazioni Unite sul diritto al cibo dal 2008 al 2014. E' professore di legislazione internazionale sui diritti umani, legislazione dell'Unione Europea e teoria legale all'Université Catholique de Louvain in Belgio, e al College of Europe e a SciencesPo a Parigi. Ha regolarmente contribuito all'American University Washington College of Law's Academy on Human Rights and Humanitarian Law. L'intervista completa è disponibile sul sito <http://www.mylawyermyrights.eu/outputs/>.

2. LISTA DEGLI ORGANI GIUDIZIARI E PARA-GIUDIZIARI

A livello internazionale e regionale con un focus sui minorenni in conflitto con la legge

a. A livello internazionale (ONU)

- Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia (Comitato CRC);
- Il Comitato sui Diritti Umani o il Comitato sui Diritti Civili e Politici (CCPR);
- Il Comitato contro la Tortura (CAT);
- Il Consiglio sui Diritti Umani (HRC) e le Speciali Procedure ONU⁸;
- Gli Special Rapporteur ONU su diversi Diritti Umani;

b. A livello Regionale (CoE)

- La Corte Europea sui Diritti Umani (CEDU);
- Il Comitato Europeo sui Diritti Sociali (CEDS);
- Lo Special Rapporteur CoE sui Diritti Umani;

c. A livello Regionale (EU)

- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).

⁸ Si veda <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx>.

3. CONTENZIOSO STRATEGICO A LIVELLO EUROPEO

La Commissione Europea (CE), in prima istanza, e la CGUE sono gli organi di controllo a livello europeo:

In particolare, **la Commissione Europea** ha il ruolo di “*Garante dei Trattati*” ed è responsabile del monitoraggio della corretta applicazione della legislazione UE.

La CGUE (o Corte di Giustizia) è responsabile di assicurare l'applicazione uniforme e coerente della legislazione UE in tutti gli Stati Membri UE e emana decisioni dopo essere stata adita sulla base di diversi tipi di ricorsi, in particolare⁹:

1. Rinvii pregiudiziali;
2. Procedure di infrazione;
3. Ricorso per annullamento;
4. Ricorso per omissione;
5. Ricorso per danni.

a. Il rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale (TFEU – Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267) è uno degli strumenti più importanti della CGUE per garantire certezza giuridica attraverso l'applicazione uniforme della legislazione europea.

Anche se, ad oggi, alla CGUE non sono stati portati casi relativi all'interpretazione dell'articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE - EUCFR (“i diritti dell'infanzia”), in congiunzione con una delle direttive sui diritti ad un giusto processo, gli avvocati dovrebbero considerare il rinvio pregiudiziale quale strumento utile per sostenere il rispetto dei diritti dei minorenni che si trovano in conflitto con la legge.

Scopo del rinvio pregiudiziale:

Permettere ai giudici nazionali di interpellare la CGUE sull'interpretazione o sulla validità della legislazione UE, se essa è rilevante nel caso pendente presso di loro¹⁰.

Tipi di richieste di rinvio pregiudiziale:

⁹ È importante ricordare la divisione dei poteri tra Corte di Giustizia e Corte Generale. La Corte Generale ha giurisdizione per ascoltare e determinare in prima istanza le azioni portate avanti dagli individui. La Corte di Giustizia ha giurisdizione per ascoltare e determinare le azioni portate avanti dagli Stati Membri. Potrebbe anche ascoltare appelli contro sentenze emesse dalla Corte Generale in prima istanza. In questo ultimo caso, la Corte di Giustizia giudica solo su questioni di legittimità e non può riesaminare i fatti.

¹⁰ La CGUE si pronuncia solo sugli elementi costitutivi della domanda di pronuncia pregiudiziale ad essa indirizzata. Il tribunale nazionale rimane competente per il caso originale e il procedimento nazionale deve essere disposto fino a che la CGUE non abbia emanato la sua sentenza.

- Rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto UE primario e secondario: il giudice nazionale richiede chiarimenti alla Corte di Giustizia su come applicare correttamente una specifica disposizione UE;

- Rinvio pregiudiziale di validità: il giudice nazionale richiede chiarimenti alla Corte di Giustizia sulla validità di un atto UE di diritto secondario emesso da un'istituzione, organo, ufficio o agenzia UE. Lo stesso meccanismo può essere usato per determinare se una normativa o pratica nazionale sia compatibile con la legislazione UE.

Come funziona un rinvio pregiudiziale:

I. La domanda

Il tribunale nazionale dovrebbe sempre rinviare un caso alla CGUE in caso di dubbi che potrebbero generare un'interpretazione o applicazione errata della legislazione UE in un caso pendente¹¹;

La domanda dovrebbe contenere un'illustrazione sommaria della controversia e dei fatti rilevanti, nonché il contenuto delle norme nazionali e della giurisprudenza nazionale in materia. Infine, essa deve includere anche l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

II. Limiti

- Una domanda di pronuncia pregiudiziale non può basarsi su un caso virtuale/ipotetico o manifestamente irrilevante;
- Se il caso specifico avrebbe potuto essere oggetto di ricorso per annullamento, non può essere analizzato successivamente attraverso il rinvio pregiudiziale;
- Il rinvio pregiudiziale potrebbe essere richiesto al giudice nazionale da una delle parti coinvolte nella disputa (attraverso i propri avvocati), ma la decisione di indirizzare o meno il caso alla CGUE resta del giudice/tribunale nazionale;
- Ciononostante, in accordo con l'articolo 27 del TFEU, i tribunali nazionali che agiscono quale corte di ultima istanza (contro le cui decisioni non vi sia possibilità di ricorso) sono obbligati a operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in caso di dubbi che potrebbero generare un'interpretazione o applicazione errata della legislazione UE;
- Vi sono alcune eccezioni a questa ultima regola, che permettono alle corti nazionali di ultima istanza di non essere obbligate a richiedere un rinvio pregiudiziale alla CGUE, quando:
 - La CGUE ha già emesso una sentenza sulla medesima questione;
 - L'interpretazione della legislazione UE in questione è ovvia;
 - Sussiste una giurisprudenza consolidata della CGUE su quella materia.

¹¹ Per maggiori informazioni, si veda *Recommendations of the CJEU to national courts and tribunals in relation to the initiation of preliminary ruling proceedings (2016/C 439/01)*.

III. Effetti sul caso pendente

Il procedimento nazionale è sospeso fino alla decisione della CGUE sulla quale la decisione finale del tribunale richiedente dovrebbe basarsi.

IV. Tipi di procedure in casi urgenti

L'articolo 267 del TFEU afferma che quando una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale riguarda una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile. A questo proposito, il Regolamento di Procedura della CGUE fornisce due particolari procedure per le pronunce pregiudiziali¹²:

- La procedura accelerata: una richiesta di pronuncia pregiudiziale può essere soggetta ad una procedura accelerata quando la natura del caso e le circostanze eccezionali richiedono che venga trattata velocemente;
- La procedura urgente: questa procedura si applica solo nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. E' già stata utilizzata dalla Corte di Giustizia in molti casi relativi ai diritti dell'infanzia in questioni correlate, in massima parte, alla responsabilità genitoriale¹³ e può essere utilizzata anche in casi che coinvolgono minorenni che si trovano in conflitto con la legge;

V. Effetti giuridici della pronuncia pregiudiziale

- Oggi non ci sono dubbi che ogni decisione adottata dalla CGUE nel corso di una procedura pregiudiziale abbia un effetto "erga omnes", ossia che sia vincolante non solo per il tribunale nazionale che la richiede ma anche per i tribunali nazionali degli altri Stati Membri. In pratica, le decisioni della CGUE sono considerate precedenti vincolanti;
- Nel caso di una pronuncia pregiudiziale di validità, se una disposizione o uno strumento legislativo della normativa UE viene dichiarato invalido, tutti gli altri strumenti adottati che si basano su di esso, sono automaticamente invalidi. Normalmente, le decisioni della CGUE hanno effetti retroattivi ma la Corte può anche decidere di dichiarare un atto della legislazione UE invalido con effetti ex nunc per preservare la certezza del diritto e tutelare le aspettative legittime.

¹² Regolamento di Procedura della CGUE, artst 105-114.

¹³ Si veda, per esempio, CGUE, 23 Dicembre 2009, *Detiček* (C-403/09); CGUE, 1 Luglio 2010, *Povse* (C-211/10); CGUE, 5 Ottobre 2010, *McB* (C-400/10); CGUE, 22 Dicembre 2010, *Aguirre Zarraga* (C-491/10); CGUE, 22 Dicembre 2010, *Mercredi* (C-497/10). Si veda anche il rapporto della CGUE "Report on the use of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice", consegnato al Consiglio in accordo con la dichiarazione annessa alla sua decisione del 20 Dicembre 2007 (OJ L 24 del 29 Gennaio 2008, p. 44): https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/en_rapport.pdf.

Raccomandazioni per gli avvocati minorili

L'avvocato dovrebbe:



- Essere consapevole dell'esistenza del rinvio pregiudiziale e comprenderne scopi e potenziale per agire nel superiore interesse del minorenne;
- Essere consapevole che il rinvio pregiudiziale può essere usato per determinare se una legge o pratica nazionale sia compatibile con la legislazione UE e anche per chiarire se un atto di diritto secondario UE (per esempio una direttiva) sia compatibile con determinati standard vincolanti per la UE (per esempio la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo) o con il diritto primario UE stesso (ad esempio i trattati UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali);
- Se giustificato, richiedere l'uso del rinvio pregiudiziale per chiarire l'interpretazione di una specifica disposizione contenuta in una delle direttive UE sui diritti ad un giusto processo, conformemente all'articolo 24 della Carta Europea dei Diritti fondamentali dell'UE. Un rinvio pregiudiziale può essere molto utile per sollevare una nuova questione di interpretazione dinanzi ai giudici nazionali, che è di interesse generale per l'applicazione uniforme della legislazione UE o quando la giurisprudenza della CGUE esistente non fornisce nessun chiarimento rilevante;
- Comprendere che i giudici nazionali hanno l'obbligo di prendere seriamente in considerazione una richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata da un avvocato in quanto, secondo il principio fondamentale della preminenza del diritto comunitario, essi non possono applicare una normativa nazionale contraria alla legislazione UE. E' compito dei giudici nazionali assicurare che il principio di preminenza della legislazione UE sia rispettato;
- Se giustificato, richiedere l'uso della "procedura urgente" quando si difende un minorenne sospettato di aver violato la legge, specialmente quando lo stesso si trovi in una situazione di privazione della libertà;
- Essere consapevole che i procedimenti di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE sono gratuiti e che la Corte non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio; spetta a quest'ultimo statuire a tale riguardo. In caso di risorse insufficienti di una parte del procedimento principale e qualora le norme nazionali lo consentano, il giudice del rinvio può concedere a tale parte il beneficio del gratuito patrocinio per coprire le spese, in particolare di rappresentanza, che essa deve sostenere dinanzi alla Corte.¹⁴

¹⁴ CGUE, *Raccomandazioni della CGUE ai tribunali nazionali in relazione all'avvio di un rinvio pregiudiziale* (2016/C 439/01), § 26 e 27: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1125\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1125(01)&from=IT).

b. Le procedure di infrazione

Secondo l'articolo 258 del TFUE: *"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea"*.

Per maggiori informazioni su questa procedura, si veda il Manuale indirizzato agli Stati Membri UE, sezione I, p. 155-156. □

c. Ricorsi per annullamento

Attraverso il ricorso per annullamento, il ricorrente (Stati Membri, Commissione Europea, Parlamento Europeo, Il Consiglio e i singoli individui in particolari condizioni) richiede l'annullamento di un atto adottato da un'istituzione, organo, ufficio o organizzazione UE. La CGUE può annullare l'atto in oggetto se lo reputa contrario alla legislazione UE.

Secondo l'articolo 263 del TFUE: *"Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione"*.

Diversamente dai "ricorrenti privilegiati" (Stati Membri, Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio), gli individui e i loro avvocati devono dimostrare che l'atto contestato è indirizzato a loro o li riguarda in maniera diretta e individuale.

d. Ricorsi per omissione

Il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione Europea devono prendere determinate decisioni in talune condizioni. Se non rispettano i loro compiti, i governi europei, le altre istituzioni UE, le persone fisiche (ad alcune condizioni) o giuridiche possono presentare un reclamo alla CGUE.

Secondo l'articolo 265 del TFEU: *"Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere."*

In questa procedura, gli individui e gli avvocati devono dimostrare che l'omissione contestata abbia inciso negativamente su di loro in maniera diretta e individuale.

e. Ricorsi per risarcimento danni

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia avuto i propri interessi danneggiati quale risultato dell'azione o inazione della UE o del personale della stessa può intraprendere un ricorso contro di essi attraverso la CGUE. (TFEU, artt. 268 e 340)

Ai sensi dell'articolo 340 del TFEU: *"In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni."*



Questo ricorso può essere intrapreso anche dalle persone fisiche che possono pertanto ottenere il risarcimento dei danni per i quali l'Unione è responsabile.

Il termine utile per ricorrere è di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il danno.

La Corte di Giustizia dovrebbe riconoscere la responsabilità dell'Unione quando siano soddisfatte tre condizioni:

- Il ricorrente ha subito un danno;
- Le istituzioni o agenti UE hanno agito illegalmente ai sensi della legislazione UE;
- Vi è una connessione diretta tra il danno subito dal ricorrente e l'azione illegale delle istituzioni o agenti UE.

E' utile notare che gli individui possono anche richiedere agli Stati Membri responsabili il risarcimento del danno causato dalla scarsa applicazione della legislazione europea. In ogni caso, i ricorsi intrapresi contro gli Stati Membri devono essere sollevati dinanzi ai tribunali nazionali.

Riassunto di tutti i meccanismi di controllo ONU, CoE e UE rilevanti per i minorenni in conflitto con la legge¹⁵

	Quali Comitati?	Procedura?	Risultati?
<p>COMUNICAZIONI INDIVIDUALI¹⁶</p> <p>Reclami contro uno Stato dinanzi ad un Comitato, introdotti da un individuo che considera sé stesso vittima di una violazione dei propri diritti sanciti in un trattato. Lo Stato deve essere parte del trattato in questione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i Comitati ONU, Incluso il Comitato sulla CRC (Protocollo Opzionale 3 alla CRC, art. 5); - La Corte EDU. 	<ul style="list-style-type: none"> - I rimedi nazionali devono essere preventivamente esperiti; - Rispettare i termini per inviare un ricorso; - L'assistenza di un legale non è necessaria, ma è consigliata (il gratuito patrocinio non è previsto); - In certe condizioni, parti terze, possono presentare un reclamo per conto degli individui. 	<p>Legalmente vincolanti: Corte EDU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interpretazione autorevole: Comitati ONU - Provvedimenti cautelari: (Misure urgenti che si applicano solo dove vi sia un rischio imminente di danno irreparabile) Corte EDU (Regole della Corte, Regola 39) e alcuni Comitati ONU

¹⁵ Ci sono anche altri meccanismi utili nel promuovere il rispetto dei diritti umani, come: 1. Rapporti: i rapporti sono elaborati dai Governi dopo la ratifica di un trattato (1 o 2 anni dopo) e poi solitamente ogni 5 anni. Le ONG solitamente presentano rapporti alternativi o rapporti ombra. Tutti i Comitati ONU, inclusi il Comitato sui Diritti dell'Infanzia (CRC) e il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del CoE, usano i rapporti per fornire osservazioni e raccomandazioni riguardo ad uno Stato che dovrebbe poi essere implementati a livello nazionale prima del rapporto successivo; 2. Reclami contro gli Stati: queste sono denunce da parte di uno Stato Parte che denuncia una violazione di uno specifico trattato commessa da un altro Stato Parte. La CRC (OP 3 CRC, art. 12), il Comitato sui Diritti Civili e Politici (Comitato sui Diritti Umani) e il Comitato sulla Prevenzione della Tortura (CPT-CoE) prevedono un utilizzo di questo meccanismo anche se, a questa data, non è mai stato utilizzato; 3. The Universal Periodic Review (UPR): meccanismo attraverso il quale il Consiglio sui Diritti Umani, ogni quattro anni e mezzo, esamina la situazione dei diritti umani in ogni Stato Membro ONU; 4. Procedure Speciali ONU: queste procedure sono gestite da una persona (esperto indipendente sui Diritti Umani) o da un gruppo di lavoro e possono includere diversi approcci (visite ai paesi, elaborazione di rapporti e raccomandazioni, inoltrare richieste ai Governi...). Per difendere, in maniera specifica, i diritti dell'infanzia, vi sono anche: lo Speciale Rappresentante del Segretario Generale ONU (SRSG), lo Special Rapporteur ONU sulla vendita e sfruttamento sessuale dei bambini e lo Speciale Rappresentante del Segretario Generale ONU per minori e conflitti armati; 5. La procedura di allerta rapida del CERD (Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale): misure preventive, che includono allerta rapida, per rispondere ai problemi che richiedono attenzione immediata per prevenire o limitare il numero di gravi violazioni della Convenzione.

¹⁶ Per maggiori informazioni sulle comunicazioni individuali, si veda: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#overviewprocedure>.

<p>RECLAMI COLLETTIVI</p> <p>Denunce contro uno Stato dinanzi a un Comitato, introdotte dalle parti sociali e ONG accreditate.</p>	<p>- Comitato europeo per i diritti sociali (CEDS) del CoE</p> <p>Riguardo alla non-implementazione della Carta Sociale Europea (se lo Stato coinvolto ha accettato le sue disposizioni e questo meccanismo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non c'è bisogno di esperire preventivamente i rimedi nazionali. - Non c'è bisogno di identificare ogni singola vittima. - L'organizzazione ricorrente non deve necessariamente essere vittima di violazione di uno dei diritti della Carta Sociale Europea. 	<ul style="list-style-type: none"> - Misure cautelari: Il CEDS su richiesta di una parte, o di sua iniziativa, indica alle parti qualunque misura immediata e necessaria (per evitare il rischio di un serio danno e assicurare l'effettivo rispetto dei diritti riconosciuti nella Carta Sociale Europea); - Decisione sul merito di un ricorso: La decisione è resa pubblica e deve essere rispettata dagli Stati coinvolti (la Carta Sociale Europea è una Convenzione internazionale vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata). In caso di violazione della Carta, allo Stato è richiesto di notificare al Comitato dei Ministri del CoE le misure prese o pianificate per rendere la situazione conforme ad essa¹⁹. In seguito, lo Stato deve presentare in ciascun rapporto successivo riguardante le disposizioni interessate dalla pronuncia di condanna, le misure intraprese.
---	--	---	---

¹⁹ Il ruolo del Comitato dei Ministri è molto importante perché può contribuire a rendere le decisioni del Comitato Europeo sui Diritti Sociali operative e quindi dare concreto valore ai diritti garantiti in base alla CSE (adottando risoluzioni o raccomandazioni). I testi adottati dal Comitato dei Ministri nel contesto della procedura di Reclami Collettivi sono disponibili online sul Committee of Ministers' website: http://www.coe.int/t/cm/home_EN.asp?

<p>ISPEZIONI</p>	<p>- Il CPT; - Il Sottocomitato ONU sulla Prevenzione della Tortura - SPT.</p>	<p>Il CPT e il SPT visitano, senza alcuna restrizione, i luoghi di detenzione negli Stati Membri per verificare come le persone private della libertà sono trattate.</p> <p>Le visite possono anche essere non annunciate.</p>	<p>Dopo ogni visita, il CPT e il SPT inviano un rapporto dettagliato allo Stato coinvolto con i risultati delle ispezioni, raccomandazioni, commenti e richieste di informazioni.</p> <p>Lo Stato dovrebbe inviare le proprie osservazioni sul rapporto, entro 6 mesi da quando le autorità nazionali hanno ricevuto il rapporto.</p>
<p>INDAGINI</p>	<p>- Il Comitato CRC; (3° Protocollo Opzionale della CRC, art. 13) - Il CESCR; (Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali) - Il CAT; (Comitato contro la tortura); - Il CEDAW; (Comitato sull'eliminazione della discriminazione contro le donne) - Il CRPD; (Comitato ONU sui Diritti delle persone con disabilità) - Il CED. (Comitato ONU sulle sparizioni forzate o involontarie)</p>	<p>Dopo la ricezione di informazioni attendibili su violazioni serie, gravi o sistematiche dei diritti sanciti dalla Convenzione che esso monitora, il Comitato può dare avvio ad un'indagine.</p> <p>Un'indagine può includere anche una visita con il consenso dello Stato coinvolto.</p> <p>Qualsiasi indagine è condotta in maniera confidenziale.</p>	<p>Allo Stato parte è richiesto di inviare le proprie osservazioni sui risultati, commenti e raccomandazioni del Comitato, solitamente entro 6 mesi, e ove richiesto, lo Stato deve anche informare il Comitato delle misure intraprese in seguito all'indagine.</p>

4. CHECKLIST

Questa checklist fornisce agli avvocati minorili una panoramica dei meccanismi disponibili da utilizzare per la difesa dei diritti dei loro clienti.¹

a. Applicabilità degli obblighi internazionali

1. Quali trattati sui diritti umani rilevanti sono stati ratificati dallo Stato in oggetto?
2. Lo Stato in oggetto ha proposto riserve o dichiarazioni interpretative?
3. Queste riserve e dichiarazioni sono valide e ammissibili (per es: sono permesse dal trattato; sono contrarie all'oggetto e allo scopo del trattato?)

b. Limiti temporali

1. I trattati rilevanti sono già entrati in vigore?
2. Il trattato è entrato in vigore prima che accadessero i fatti relativi al caso?
3. In caso siano necessari una ratifica o un accordo separato per i meccanismi di reclamo individuali o collettivi rilevanti per il trattato, questi sono stati effettuati?

c. Limiti territoriali

1. Gli atti lamentati sono avvenuti nel territorio sotto la giurisdizione dello Stato in oggetto, oppure ricadono sotto la sua autorità o il suo controllo così da rientrare nella propria giurisdizione?
2. Gli organi per i diritti umani ai quali inviare il reclamo hanno giurisdizione sullo Stato in oggetto?

¹ Questa checklist è stata progettata dalla Commissione Internazionale dei Giuristi (ICJ) nell'ambito di diversi progetti europei, ed è stata adattata da DCI Belgio - Si veda <https://www.icj.org/>

d. Competenza sostanziale

1. I fatti su cui si basa il reclamo costituiscono violazioni delle disposizioni del trattato sui diritti umani?
2. Quali organismi sono competenti a conoscere il reclamo su queste rivendicazioni dei diritti umani? (se ve ne sono molti, si veda l'Allegato II per determinare come effettuare la scelta migliore).
3. Su quali disposizioni specifiche dovrebbe basarsi il reclamo?
4. Esiste un organismo che abbia già adottato una decisione su un caso simile?

e. Titorità?

1. Il ricorrente è legittimato a presentare reclamo nell'ambito del meccanismo di reclamo individuale o collettivo in oggetto?
2. I rimedi interni/nazionali sono stati esperiti (se si tratta di una condizione rilevante)?
3. Chi dovrebbe firmare la richiesta?
4. Esiste un modello per il reclamo?

f. Limiti temporali

1. Il caso è stato depositato entro i limiti di tempo previsti dal particolare meccanismo internazionale in oggetto? In caso negativo, vi sono altri meccanismi internazionali disponibili?

g. Uno o più organi?

1. E' possibile sottoporre il caso a uno o più organi?
2. Uno degli organi esclude i ricorsi che sono stati considerati o stanno per essere presi in considerazione da altri?
3. Si possono portare elementi diversi dello stesso caso davanti a organi differenti?
4. Si possono combinare meccanismi diversi (per esempio, reclami individuali e collettivi)?
5. Si possono denunciare fatti nuovi sopravvenuti?

h. Quale organo è più strategico?

1. Con quale procedimento il caso ha maggiori possibilità di successo (sia per ammissibilità che per merito)?
2. Quale trattato o organismo prevede le migliori garanzie?
3. Quale organo o meccanismo ha prodotto la giurisprudenza più favorevole sulla questione in oggetto?
4. Quale meccanismo fornisce il miglior sistema di misure cautelari qualora il caso lo richieda? Sono più rispettate le misure ad interim di uno o di un altro meccanismo da parte dello Stato?
5. Quale meccanismo può fornire al ricorrente i rimedi più efficaci?
6. Quali meccanismi assicurano il sistema migliore di esecuzione delle decisioni finali?
7. Si tratta di un caso di violazione dei diritti umani sistematico o puramente individuale?
8. Viene fornito il gratuito patrocinio per depositare un reclamo a tali organi?
9. Vi sono dei costi per depositare un reclamo presso tali organi?
10. Quale è la durata della procedura davanti ad ogni organismo?
11. E' necessario esperire i rimedi interni/nazionali?
12. Esiste la possibilità di richiedere un rinvio pregiudiziale?
13. Esiste la possibilità di richiedere un intervento di una parte terza per fornire chiarimenti all'organismo prima che prenda una decisione definitiva?

i. Effetto nel sistema nazionale

1. Le decisioni della corte, del tribunale o dell'entità amministrativa coinvolta sono vincolanti o meno a livello nazionale?
2. Quale è l'effetto delle decisioni di un determinato organismo sul sistema nazionale? Vi è la possibilità di riaprire procedimenti nazionali a seguito della decisione dell'organo o meccanismo internazionale? Vi è un effetto sulle decisioni di altre corti?
3. Esiste un sistema per il pagamento del risarcimento al ricorrente?
4. Esiste un sistema per rivedere la legge/il regolamento alla luce delle conclusioni dell'organismo sul caso?
5. Quale è l'impatto politico della decisione nello Stato coinvolto?

6. La decisione viene resa pubblica o no? In caso negativo, quale è l'effetto della confidenzialità della decisione?
7. Quali sono i rischi se si perde la causa?
8. Quali sono i rischi se l'identità del cliente (minorenne) viene rivelata? Esiste la possibilità di mantenere la sua identità riservata?

j. Partecipazione del cliente (minorenne)

1. Di fronte a quale organo il minorenne ha diritto al livello più alto di partecipazione?
2. La procedura è facilmente spiegabile a un minorenne?
3. In quale misura il minorenne dovrà essere occuparsi del carico amministrativo della procedura?

4. LISTA di ONG CHE UTILIZZANO IL CONTEN- ZIOSO STRATEGICO PER MIGLIORARE I DIRITTI DEI MINORENNI²

- European Council on Refugees and Exiles (ECRE)³
- The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe)⁴
- Soroptimist international of Europe (SI/E)⁵
- Association for the Protection of all Children (APPROACH)⁶
- International Association of Charities (AIC)⁷
- World Association of Children's Friends (AMADE)⁸
- European Centre of the International Council of Women (ECICW)⁹
- European Roma Rights Centre (ERRC)¹⁰
- International Commission of Jurists (ICJ)¹¹

² Questa lista non è esaustiva e include solo le ONG titolate a presentare ricorsi collettivi davanti alla CEDS (tranne il Centro AIRE). Si veda la Scheda Tecnica 5 relativa alla "formazione" per maggiori informazioni sulle attività di alcune di queste ONG relativamente alla protezione dei diritti dei minorenni.

³ <https://www.ecre.org/>.

⁴ <http://www.airecentre.org/>.

⁵ <http://www.soroptimisteurope.org/fr/>.

⁶ <http://www.charitychoice.co.uk/approach>.

⁷ <http://www.aic-international.org/en/>.

⁸ <https://www.amade-mondiale.org/fr/index.html>.

⁹ <http://www.womenlobby.org/?lang=en>.

¹⁰ <http://www.errc.org/>.

¹¹ <https://www.icj.org/>.

- International Council on Social Welfare (ICSW)¹²

- Defence for Children International (DCI)¹³

- International Federation of Human Rights (FIDH)¹⁴

- World Organisation Against Torture (OMCT)¹⁵

- European Anti-Poverty Network (EAPN)¹⁶

- European Union of Women (EUW)¹⁷

- European Youth Forum (YFJ)¹⁸

- Union des Avocats Européens (UAE)¹⁹

- Amnesty International (AI)²⁰

- Caritas Internationalis (International Confederation of Catholic Charities)²¹

- Médecins du Monde – International (MdM)²²

- European Committee for Home-based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF)²³

- European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)²⁴

- Federation of European Bars (FEB)²⁵

¹² <http://www.icsw.org/index.php/fr/>.

¹³ <https://defenceforchildren.org/>.

¹⁴ <https://www.fidh.org/en/>.

¹⁵ <http://www.omct.org/>.

¹⁶ <http://www.eapn.eu/>.

¹⁷ <http://www.europeanunionofwomen.com/>.

¹⁸ <http://www.youthforum.org/>.

¹⁹ <http://www.uae.lu/fr/>.

²⁰ <https://www.amnesty.org/en/>.

²¹ <https://www.caritas.org/>.

²² <https://www.medecinsdumonde.be/fr%C3%A9seau-international>.

²³ <http://eurocef.eu/en/>.

²⁴ <http://enoc.eu/>.

²⁵ <http://www.fbe.org/home/>.

SCHEDA TECNICA 3

ST 3 – CHECKLIST SUL DIRITTO ALL'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

(ART. 6 DIRETTIVA 2016/800/EU)²⁶

1. CHE COSA?

Il diritto ad essere assistito da un difensore include²⁷:

- Il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/EU (art. 6.1);
- Il diritto di esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa (art. 6.2);
- Il diritto di incontrare in privato e di comunicare con l'avvocato che lo assiste (art. 6.4 (a));
- Il diritto alla confidenzialità degli incontri, della corrispondenza, delle conversazioni telefoniche e delle altre forme di comunicazione tra il minore e il suo avvocato (art. 6.5);
- L'effettiva partecipazione dell'avvocato durante l'interrogatorio (art. 6.4 (b));
- Il diritto ad essere assistito da un difensore almeno durante i seguenti atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, nella misura in cui tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all'indagato o all'imputato sia richiesto o permesso di parteciparvi:
- ricognizioni di persone, confronti e ricostruzioni della scena di un crimine (art. 6.4 (c));
- Il diritto all'assistenza legale gratuita qualora questa sia necessaria ad assicurare che il minore sia effettivamente assistito da un avvocato (art. 18 in linea con la direttiva 2016/1919/UE sul gratuito patrocinio).

2. QUANDO?

- Senza indebito ritardo, una volta che il minore viene informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale (art. 6.3);
- In ogni caso, il minore è assistito da un difensore a partire dalla circostanza che si verifici per prima tra le seguenti:
 - a) Prima che sia interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;
 - b) Quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove;
 - c) Senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;
 - d) Qualora sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, a tempo debito prima che compaia dinanzi allo stesso.

3. SONO PERMESSE DEROGHE A QUESTO DIRITTO?

- Secondo la direttiva 2016/800/UE, sono permesse deroghe al diritto del minore di accedere ad un avvocato ma solo in circostanze eccezionali.

Quando? (art. 6.8)

In generale, la decisione di procedere all'interrogatorio in assenza di un avvocato può essere presa solo:

- Per decisione di un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a condizione che tale decisione possa essere sottoposta a revisione giudiziaria;
- Caso per caso;

Quindi, gli avvocati devono:

- Assicurare che queste condizioni siano rispettate.

Ci sono due tipi di deroga: permanente (1) o temporanea (2):



²⁶ Questo esclude Irlanda, Regno Unito e Danimarca in quanto non hanno ratificato la direttiva 2016/800/EU.

²⁷ Per la distinzione tra "accesso a" e "assistenza di" un avvocato, si veda p. 49-50 .

a. Dergoghe permanenti (art. 6.6)

Quando?

Il diritto ad essere assistito da un avvocato può essere derogato quando non risulti proporzionato alla luce delle circostanze del caso, tenendo in considerazione:

- Il superiore interesse del minore come considerazione primaria;
- Il diritto ad un equo processo;
- La gravità del reato contestato;
- La complessità del caso;
- Le misure che potrebbero essere adottate rispetto a tale reato.

In ogni caso, la deroga del diritto ad essere assistito da un avvocato non è permessa quando:

- Il minore viene condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente per decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva
- Durante la detenzione.

Inoltre, Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione della libertà personale, a meno che il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte.



Più in generale, l'avvocato deve:

- Intraprendere tutte le azioni necessarie per portare gli Stati Membri a ritirare le riserve esistenti sugli articoli 37 e 40 della CRC che consentono ai minorenni di non avere accesso ad un legale in caso di reati minori, con il supporto delle ONG²⁸;
- Assicurare che tutti i giovani sospettati, inclusi i minorenni sotto l'età minima di imputabilità o i minorenni che non sono in stato di arresto (ad es. minorenni invitati a recarsi presso la stazione di polizia per un interrogatorio) possano avere accesso ad un avvocato, gratuitamente, 24 ore su 24.

b. Dergoghe temporanee (art. 6.8)

Quando?

- Solo in circostanze eccezionali;
- Solo nella fase pre-processuale;
- Solo se il superiore interesse del minore è stato preso in considerazione;

²⁸ Si veda la tavola "Hard Law", poster X, per la lista di queste riserve

- Solo se la deroga è giustificata sulla base di uno dei seguenti motivi vincolanti
 - a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona;
 - b) ove sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato grave.

L'avvocato deve:

- Assicurare che queste condizioni siano rispettate;
- Consultare la sezione "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'implementazione" sul diritto ad un legale nel Manuale per gli Stati Membri UE (p. 68);
- Essere consapevole che quando partecipa all'interrogatorio, deve dare atto della propria partecipazione utilizzando la procedura di verbalizzazione prevista dal diritto nazionale (art. 6.4 b);
- Essere consapevole che le autorità competenti devono rinviare l'interrogatorio del minore o gli altri atti investigativi o di raccolta prove, quando il minore deve essere assistito da un avvocato ma questo non risulti presente. Il rinvio dovrebbe essere disposto per un ragionevole periodo di tempo al fine di attendere l'arrivo del difensore o, qualora il minore non ne abbia nominato uno, di provvedere alla sua nomina (art. 6.7);
- Essere consapevole che gli Stati Membri UE dovrebbero anche assicurare che non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione della libertà personale, a meno che il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte. (art. 6.6).



La fase preliminare al processo è il momento più delicato dell'intero processo minorile in quanto spesso è decisiva per il risultato del procedimento stesso. Proprio qualsiasi tipo di deroga al diritto di accesso ad un legale in questa fase dovrebbe essere evitato, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU. A questo riguardo, gli avvocati minorili devono essere consapevoli di queste importanti sentenze della Corte EDU:

1) Caso Salduz v. Turkey, in cui la Corte ha dichiarato che, per poter garantire nella pratica il diritto ad un giusto processo, l'accesso ad un legale debba essere assicurato a partire dal primo interrogatorio di polizia²⁹;

2) Caso S.C. v the United Kingdom, in cui la Corte ha indicato che i sospettati sono particolarmente vulnerabili in fase investigativa e le prove raccolte possono determinare gli esiti del caso. Il diritto di accesso all'assistenza legale è particolarmente importante per sospettati vulnerabili come i minorenni³⁰.

²⁹ Corte EDU, 27 Novembre 2008, Salduz v. Turkey, n. 36391/02, § 52-55.

³⁰ Corte EDU, 15 giugno 2004, S.C. v. the United Kingdom, n. 60958/00.



IMPORTANTE: ad oggi la Corte EDU non ha trovato nessuna specifica “ragione valida” che potrebbe portare ad una deroga di questo diritto durante la fase investigativa in casi che coinvolgono minorenni che si trovano in conflitto con la legge³¹

4. VI SONO AZIONI IN CUI L'ASSISTENZA DI UN AVVOCATO NON E' RICHIESTA?

Il considerando 28 della direttiva (UE) 2016/800 elenca alcune azioni che non richiedono l'obbligo per gli Stati Membri UE di assicurare ai minorenni in conflitto con la legge l'assistenza di un legale:

- Identificazione del minorenne;
- Determinazione se si debba iniziare un'indagine;
- Verifica del possesso di armi o altre questioni analoghe di sicurezza;
- Effettuare atti investigativi o atti di raccolta delle prove diversi da quelli di cui specificamente alla presente direttiva, quali ispezioni personali, esami fisici, analisi del sangue, test alcolemici o prove simili, scattare fotografie, acquisire impronte digitali ;
- Far comparire il minorenne dinanzi all'autorità competente o consegnare il minorenne al titolare della responsabilità genitoriale o ad altro adulto idoneo, conformemente al diritto nazionale.

Queste deroghe sono permesse solo se:

- ➊ Rispettano il diritto ad un giusto processo.



A questo proposito, il legale deve essere consapevole che:

- Questo elenco include alcuni atti investigativi delicati e altre azioni invasive per i minorenni;
- Questa disposizione deve essere interpretata e applicata alla luce del principio del superiore interesse del minorenne e del principio di non discriminazione tra minorenni e adulti.

5. IL MINORENNE PUO' RINUNCIARE AD ESSERE ASSISTITO DA UN DIFENSORE?

Come già menzionato, un minorenne non può rinunciare ad essere assistito da un difensore. Purtroppo in alcuni stati la possibilità di rinunciare all'assistenza da parte di un difensore esiste.

Risulta importante sottolineare che la decisione del minorenne di rinunciare al difensore potrebbe non essere completamente consapevole e potrebbe avere un impatto cruciale sul risultato del procedimento.

La presenza di un avvocato minorile è fondamentale per:

- Assicurare l'effettivo esercizio di tutti i diritti collegati ad un giusto processo;
- Garantire che i minorenni siano in grado di esercitare i propri diritti in maniera consapevole;
- Prevenire abusi durante gli interrogatori di polizia (in particolare nella fase precedente al processo ma non solo).

A questo proposito, gli avvocati minorili devono sempre essere consapevoli di queste importanti sentenze della Corte EDU:

1. **Caso Panovits c. Cyprus**, nel quale la Corte EDU ha dichiarato che “data la vulnerabilità di un minorenne accusato e lo sbilanciamento di potere al quale è soggetto per la natura stessa dei procedimenti penali, una rinuncia sua o a suo nome di un diritto importante in base all'articolo 6 può essere accettata solo laddove essa sia espressa in maniera inequivocabile dopo che le autorità abbiano intrapreso tutti i ragionevoli passi per assicurare che egli sia pienamente consapevole dei propri diritti alla difesa e possa comprendere, per quanto possibile, le conseguenze della sua condotta”¹;
2. **Caso Adamkiewicz v. Poland**, nel quale la Corte EDU ha affermato che l'interrogatorio di polizia di un minorenne senza la presenza di un avvocato costituisce una violazione dell'articolo 6 della ECHR².



¹ Corte EDU, 11 dicembre 2008, Panovits c. Cipro, n. 4268/04, § 68

² Corte EDU, 2 marzo 2010, Adamkiewicz v. Poland, n. 54729/00, § 87-92.

³¹ Per la giurisprudenza Corte EDU's si veda il database “HUDOC” e “THESEUS” al sito <https://www.coe.int/web/children/case-law>.

Al momento il minorene può rinunciare al suo diritto all'assistenza di un legale nei seguenti paesi:

In Bulgaria: durante le indagini di polizia, quando il minorene non è ancora accusato;

In Inghilterra e Galles (ma il minorene non può rinunciare al suo diritto di essere assistito da un adulto idoneo);

In Finlandia: Possibilità di rinunciare e revocare la rinuncia.

In Irlanda: visto che non esiste un diritto automatico ad avere un legale (esiste solo il diritto ad essere informato del diritto di avvalersi di un legale), non esiste nemmeno il diritto di rinuncia a questo diritto. In pratica, un minorene (o un suo genitore) può scegliere di non richiedere un legale e la polizia può continuare a intervistare o interrogare il minorene.

Questo esclude Irlanda, Regno Unito e Danimarca in quanto non hanno ratificato la direttiva 2016/800/EU.

SCHEMA TECNICA 4

ST 4 – CHECKLIST SUL DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

(ART. 7 DIRETTIVA (UE) 2016/800)³²

La seguente checklist è stata elaborata da Child Circle:

1. COME DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALE?

Scopo della valutazione:

- ➔ Chi decide sullo scopo della valutazione, in particolare considerando che è possibile “adattare la misura e il dettaglio di una valutazione individuale in base alle circostanze del caso”?
- ➔ Quale è il ruolo dell'avvocato nel determinare lo scopo della valutazione?

Fonti di informazione per la valutazione:

- ➔ Chi contribuisce alla valutazione?
- ➔ Esiste un meccanismo che permette all'avvocato di proporre delle fonti da tenere in considerazione per la valutazione, basate sulle circostanze del caso e sulle caratteristiche del minorene?

Partecipazione del minorene nella valutazione:

- ➔ Quale sono le conseguenze nel caso il minorene non collabori?
- ➔ Come è coinvolto l'avvocato?
- ➔ Quali meccanismi vi sono per assicurare che la valutazione dei minorenni sia effettuata in maniera adeguata, così da assicurare la partecipazione del ragazzo, proteggere la divulgazione di informazioni importanti e rilevanti e per evitare di alienare o traumatizzare il minorene?
- ➔ Quale è il ruolo dell'avvocato a questo proposito?

³² Questo esclude Irlanda, Regno Unito e Danimarca in quanto non hanno ratificato la direttiva 2016/800/EU.

2. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA VALUTAZIONE

Risultati:

- ➔ I risultati della valutazione sono forniti al minorenni e al suo avvocato?
- ➔ Come viene condiviso l'esito con l'avvocato?
- ➔ Quali "autorità competenti" ricevono i risultati della valutazione? (es: autorità preposte all'applicazione della legge, giudici, procuratori, operatori sociali, operatori sanitari, centri in cui il minorenne potrebbe essere privato della libertà?)
- ➔ Chi è responsabile di assicurare che la valutazione sia portata dinanzi al giudice?

SCHEDA TECNICA 5

ST 5 – FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI

Questa scheda tecnica fornisce una lista di: (1) alcuni orientamenti sul contenuto e il modello per una formazione qualificata per avvocati minorili, (2) i corsi online disponibili (3) e i corsi in presenza che esistono nei paesi partner del progetto La difesa è un mio diritto (Italia, Belgio, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi e Bulgaria) e in altri Stati Membri UE.

Molti avvocati ancora pensano che "*il diritto minorile non sia diritto*" e, quindi, non comprendono il bisogno di ricevere formazione specifica per difendere i minorenni coinvolti nei procedimenti penali minorili. Questa idea nuoce alla corretta implementazione dei diritti dei minorenni a livello nazionale e tende a creare anche ostacoli a iniziative presso gli ordini degli avvocati, che mirano a fornire agli avvocati formazioni specifiche per lavorare con minorenni che si trovano in situazione di conflitto con la legge (come succede in Belgio o Polonia).

Gli avvocati minorili devono essere specializzati quando difendono un minorenne indagato o imputato in procedimenti penali minorili.

Una delle regole etiche più importanti di questa professione è che l'avvocato, per assicurare la qualità dei propri servizi professionali, non dovrebbe accettare incarichi che non è in grado di svolgere con la competenza adeguata. Per lavorare con minorenni in conflitto con la legge, è necessario che un avvocato abbia perlomeno una buona conoscenza delle pratiche e procedure nel settore dei procedimenti di giustizia minorile e di tutte le regole e gli standard internazionali, regionali e nazionali che riguardano la giustizia minorile. Per fornire una buona difesa risulta anche essenziale una formazione permanente e continua.

Alcuni Stati Membri UE già organizzano delle sessioni formative per avvocati minorili.

Esempi emersi dalle ricerche nazionali

In alcuni Stati Membri UE esistono avvocati minorili specializzati:

- **In Belgio**, gli avvocati registrati alla lista degli avvocati volontari (youth list), come parte del gratuito patrocinio, hanno l'obbligo di essere formati sulla legislazione minorile. In particolare l'Ordine degli Avvocati Fiamminghi e la sua Commissione Avvocati Minorili offrono un corso di due anni sui diritti dell'infanzia per praticanti avvocati minorili. Questa formazione obbligatoria include 80 ore di corsi interdisciplinari: le nozioni legali vengono integrate con una formazione di base (in psicologia e sviluppo infantile) e con la formazione pratica (come giochi di ruolo sulla comunicazione con i minorenni). Questo percorso è menzionato come "buona pratica" nel Memorandum delle Linee Guida del CoE sulla giustizia a misura di minorenni¹;
- **Nei Paesi Bassi** esiste una formazione specialistica per avvocati minorili e i risultati delle interviste hanno mostrato che non ci sono differenze di qualità tra l'essere un "avvocato piket" (avvocato d'ufficio) e un avvocato di fiducia;
- **In Italia** solo gli avvocati nominati d'ufficio dal tribunale e iscritti alle liste per il gratuito patrocinio hanno l'obbligo di ricevere una formazione specifica;
- **In Lussemburgo** esiste una formazione multidisciplinare offerta dagli ordini degli avvocati, per poter essere inclusi nella lista degli "avvocati per minorenni";
- **In Spagna** solo gli avvocati nominati dal tribunale devono essere registrati a liste specifiche e aver completato un corso di specializzazione.

Ciononostante, anche in questi Stati Membri UE, il contenuto, il numero di ore, la qualità e la valutazione della formazione di avvocati per minorenni (dove esistente) può variare molto da un ordine degli avvocati all'altro. La formazione spesso non è multidisciplinare. Solitamente non è obbligatoria e gli avvocati possono stabilire in prima persona il programma della loro formazione professionale continua.

1. INDICAZIONI CHIAVE SUL CONTENUTO E IL MODELLO DELLA FORMAZIONE

a. Contenuto

Il programma di formazione dovrebbe per lo meno comprendere:

- Una sessione relativa ai diritti dell'infanzia a livello nazionale, regionale e internazionale;
- Una sessione sulla pratica e la procedura nel settore dei procedimenti di giustizia minorile che coinvolgono difensori minorili;
- Una sessione sulla conoscenza di base delle questioni psicologiche che riguardano problematiche infantili e adolescenziali;
- Un focus sui bisogni e sulla comunicazione durante la minore età;
- Alcuni consigli su come migliorare i contatti con i minorenni;
- Seminari professionali per discutere, cooperare e condividere prospettive, identificare sfide e stabilire meccanismi e strategie per affrontarle.

b. Modello

Il programma di formazione dovrebbe:

- Essere organizzato come una formazione multidisciplinare (unitamente ad altri operatori del sistema di giustizia minorile) per promuovere lo scambio di buone pratiche;
- Includere i minorenni nel processo formativo per portare la voce delle esperienze dei ragazzi nel sistema di giustizia minorile (per es. importante per lavorare sui metodi di comunicazione con i minorenni);
- Includere casi pratici, giochi di ruolo, testimonianze di minorenni e sessioni interattive durante il corso.

¹ Linee Guida del CoE sulla Giustizia a misura di minorenni, nota esplicativa, §69, p. 65.

2. CORSI ONLINE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

- a. Progetto TALE** (Training Activities for Legal Experts)¹: il corso di formazione **online**² è concepito per supportare gli operatori della giustizia nel rendere il processo legale più sensibile ai diversi diritti e bisogni dei clienti minorenni. Consiste di due sessioni preliminari e sei moduli, in lingua inglese. Le sessioni preliminari includono un'introduzione del corso e una panoramica degli obblighi etici e professionali quando si rappresentano i minorenni. I sei moduli sono: Modulo 1: "Incontrare e ricevere istruzioni dai minorenni", Modulo 2: "Fornire consulenza e informazioni ai minorenni", Modulo 3: "Elaborare relazioni e dichiarazioni", Modulo 4: "Rappresentare il minorenne nei procedimenti formali", Modulo 5: "Azioni sulle decisioni", Modulo 6: "Rimedi internazionali".
- b. Progetto HELP** (Human Rights Education for Legal Professionals)³: questo progetto ha sviluppato una piattaforma **e-learning**⁴ sui diritti umani, dove è possibile trovare corsi online per esempio su "misure alternative alla detenzione" e "indagini precedenti al processo e sulla CEDU". Inoltre, gli Stati Membri UE possono beneficiare del Programma "HELP in the 28"⁵ composto da quattro corsi online, tra i quali uno è dedicato alla "Protezione dei dati e diritto alla privacy".
- c. Project FAIR**⁶(Fostering Access to Immigrant Children's Rights)⁷: il progetto mira a creare un gruppo centrale di avvocati che saranno preparati per impegnarsi nel contenzioso strategico dinanzi a meccanismi internazionali, giuridici e non, sui diritti umani, per difendere i diritti dei minorenni migranti. Moduli formativi pratici e strumenti di apprendimento saranno disseminati a livello europeo per supportare gli avvocati nel difendere i diritti dei minorenni migranti.

¹ Il progetto TALE è finanziato dalla CE e coordinato da Save the Children Italia, con partner in Romania (Save the Children Romania), Spagna (Fondazione La Merced Migraciones), Portogallo (Instituto de Apoio à Criança), Belgio (Defence for Children Belgique) e Regno Unito (The University of Liverpool).

² Si veda <http://www.project-tale.org/online-training-1/>

³ L'European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) supporta gli Stati Membri del CoE nell'implementare la CEDU a livello nazionale. HELP mira a fornire strumenti formativi di alta qualità e su misura per tutti gli operatori legali europei nei 47 Stati Membri CoE (giudici, avvocati e procuratori). Inoltre, gli Stati Membri UE possono beneficiare del Programma "HELP in the 28" Programme, finanziato dall'UE. Esso supporta gli operatori legali europei nell'acquisire le conoscenze e capacità su come utilizzare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la CEDU e la Carta Sociale Europea. Inoltre, essi acquisiranno familiarità con la giurisprudenza europea.

⁴ Si veda <http://help.elearning.ext.coe.int/course/index.php?categoryid=356>.

⁵ Si veda <https://www.coe.int/en/web/help/help-courses>.

⁶ Si veda <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/09/FAIR-Project.pdf>.

⁷ Il progetto FAIR (<http://www.oijj.org/en/adr-introduction>) è finanziato dalla CE ed è coordinato dall'International Commission of Jurists (ICJ), con partners da Malta (Aditus foundation), Germania (Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.), Grecia (Greek Council for Refugees), Spagna (Fundación Raíces), Irlanda (Immigrant Council of Ireland (ICI)) Bulgaria (Legal Clinic for Immigrant and Refugees) e Italia (Scuola Superiore Sant'Anna).

- d. Progetto "Advancing defence rights for children"**⁸: questo progetto svilupperà un programma formativo interdisciplinare e replicabile per avvocati (sia con componente in presenza che online) che coprirà gli standard internazionali e regionali e le specifiche capacità necessarie per una effettiva rappresentanza legale di minorenni indagati o imputati nei procedimenti di giustizia penale minorile.
- e. Progetto I.D.E.A** (Improving Decisions through Empowerment and Advocacy): **Building Children's Rights Capacity in Child Protection Systems**⁹: questo progetto prevede una serie di seminari formativi¹⁰ di aggiornamento legale, partecipazione dei minorenni, sviluppo e benessere dell'infanzia così come degli operatori.
- f. Progetto TRACHILD**¹¹(Training of lawyers representing children in criminal, administrative and civil justice)¹²: questo progetto produrrà materiale formativo elettronico (un kit) disponibile sul sito del progetto.
- g. Children's Human Rights – An Interdisciplinary Introduction**¹³: Questo corso online aperto e coordinato dall'Università di Ginevra fornisce una panoramica delle caratteristiche più importanti sui diritti umani dei minorenni. Il corso consiste di sette moduli tematici distribuiti in 4 settimane. L'Inglese è l'unica lingua di lavoro.

⁸ Questo progetto è finanziato dalla CE ed è coordinato da Fair Trials International. Esso mira ad accrescere la capacità degli avvocati difensori nel rappresentare efficacemente i minorenni durante i procedimenti penali.

⁹ Questo progetto è finanziato dalla CE ed è coordinato dall'University College Cork (UCC) e dalla National University of Ireland (Cork). Mira a sviluppare reti di operatori per facilitare la consulenza, la formazione e l'apprendimento continuo attraverso la collaborazione e lo scambio di informazioni e a realizzare formazioni interdisciplinari sugli sviluppi nel settore legale, dello sviluppo dell'infanzia, della partecipazione dei minorenni e del benessere degli operatori.

¹⁰ Si veda <http://ideachildrights.ucc.ie/events/>.

¹¹ Si veda <http://trachild.org/en/>.

¹² Questo progetto è finanziato dalla CE ed è coordinato dagli ordini degli avvocati della Corte di Parigi. Mira a formare 180 avvocati provenienti da 6 giurisdizioni (Spagna, Grecia, Irlanda, Polonia, Cipro e Francia) nel rappresentare minorenni nella giustizia penale, amministrativa e civile.

¹³ https://www.coursera.org/learn/childrens-rights?siteID=D8u8CTDRU0o-cKy3mljju8Ds4gFOiUjN-7g&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=D8u8CTDRU0o.

- h. HREA** (The global human rights education and training centre)¹⁴: HREA offre corsi online auto-diretti, corsi online con tutoraggio e laboratori formativi in 13 aree tra cui ve ne è una dedicata ai “Diritti dei Minorenni, Sviluppo dell’Infanzia, Partecipazione e Protezione” che ha messo a disposizione diversi corsi online su Rights of the Child (corso online rapido), Children’s Rights (Foundation Course), Child Development, Child Rights Governance, Child Participation, Child Rights-Based Approaches (Advanced Course), Child Survival, Child Rights Situation Analysis, Child Safeguarding, Children in War and Armed Conflicts, Education in Emergencies, Monitoring Children’s Rights and The Right to Education.
- i. Progetto “Unlocking Children’s Rights”¹⁵**: questo progetto ha sviluppato una risorsa innovativa per la formazione ¹⁶, che è stata sperimentata con successo in Europa. Essa permette a professionisti e praticanti che lavorano con minorenni di: rinforzare le proprie abilità e conoscenze dei diritti dell’infanzia, permettere ai minorenni e ai ragazzi di esprimere le proprie opinioni, comunicare in maniera efficace e sensibile con gli stessi in un contesto professionale e assicurare che i minorenni partecipino in maniera significativa nelle decisioni che li riguardano. I moduli sono tutti scaricabili e sono: Modulo 1: Introduzione ai diritti dell’infanzia; Modulo 2: Introduzione allo sviluppo dell’infanzia e comunicazione; Modulo 3: Abilità comunicative; Modulo 4: Le linee guida su una giustizia a misura di minorenne.
- j. IDC Online Toolkit ¹⁷**: il Toolkit consiste di un numero di corsi brevi, ognuno dei quali si focalizza su una particolare area di interesse relativa alle alternative alla detenzione. Ogni corso breve include moduli con informazioni, casi studio, esempi, strumenti, risorse e link a maggiori informazioni. I corsi sono tutti gratuiti. Al momento, specificatamente sui minorenni è presente il corso “Ending Child Detention”¹⁸.

- k. Future Learn courses¹⁹**: si tratta in particolare di due corsi online gratuiti sull’infanzia, che sono stati sviluppati dal CELCIS nell’University of Strathclyde in Scozia in partnership con un gruppo direttivo formato dal Geneva Working Group on Children without Parental Care: “**Getting Care Right for All Children: Implementing the UN Guidelines for the Alternative Care of Children**”²⁰ (questo corso mira ad assicurare che le misure alternative siano un’esperienza necessaria, adatta e positiva per i minorenni) e “**Caring for Vulnerable Children**”²¹ (questo corso mira a sviluppare una comprensione di alcuni degli approcci da tenere nella cura dei minorenni vulnerabili). Questi corsi sono strutturati per professionisti e policymakers di organi statali e non statali (come ONG, organizzazioni comunitarie) e fornitori di servizi privati e chiunque lavori nella fornitura di servizi sulla cura dei minorenni, ma sono anche accessibili da parte di persone che non lavorano direttamente in questo settore e da altri soggetti che abbiano un interesse o una responsabilità nel settore della protezione e della cura dell’infanzia.

- l. Formazione online organizzata dall’International School of Juvenile Justice²²**: questa scuola organizza corsi on line su come migliorare i sistemi di giustizia minorile in Europa.

- m. Progetto “Separated Children in Judicial Proceedings”²³**: uno degli esiti principali di questo progetto è lo sviluppo di un modello formativo e di moduli relativi a questioni tematiche (in particolare riguardo ad asilo e tratta, ricollocamenti, sottrazioni e meccanismi europei e internazionali). Questi materiali formativi possono servire come strumenti per il contezioso strategico in termini di buone pratiche nell’ambito di cause minorili. Questo in particolare è il caso del terzo modulo formativo che è dedicato alle cause minorili dinanzi a sedi internazionali.

- n. Per maggiori informazioni sui casi di studio sul contezioso strategico che riguardano i diritti dei minorenni, si veda il sito del CRIN²⁴ (Child Rights International Network)..**

¹⁴ HREA (<http://www.hrea.org/?lang=fr>) è un’organizzazione internazionale non governativa che supporta l’educazione sui diritti umani, la formazione di difensori dei diritti umani e di gruppi di operatori e lo sviluppo di materiali e programazioni educative. HREA si dedica ad un’educazione e formazione di qualità per promuovere comprensione, attitudini e azioni per proteggere i diritti umani e per promuovere lo sviluppo di comunità pacifiche, libere ed eque.

¹⁵ Questo progetto è co-finanziato dal Programma Diritti Fondamentali e Cittadinanza dell’Unione Europea e co-finanziato dall’Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust e coinvolge partners da dieci paesi europei: Coram Children’s Legal Centre and Coram Voice dal Regno Unito, FICE Bulgaria, Czech Helsinki Committee, University College Cork, Children of Slovakia Foundation, Estonian Centre for Human Rights, European Roma Rights Centre (Ungheria), Fondazione L’Albero della Vita (Italia), Empowering Children Foundation (Polonia), Social Educational Action (Grecia), e FCYA Ungheria.

¹⁶ Si veda <http://coraminternational.org/unlocking-childrens-rights/>.

¹⁷ Questo corso è elaborato dall’International Detention Coalition (IDC). IDC è un network globale, di più di 300 organizzazioni della società civile e individui in più di 70 paesi che promuove la ricerca e fornisce servizi diretti per rifugiati, richiedenti asilo e migranti vittime di detenzione.

¹⁸ Si veda <https://toolkit.idcoalition.org/courses/campaign-to-end-child-detention/>

¹⁹ Future Learn offre educazione online di alta qualità, gratuita, da parte di università rinomate e organizzazioni specializzate.

²⁰ Si veda <https://www.futurelearn.com/courses/alternative-care>.

²¹ Si veda <https://www.futurelearn.com/courses/vulnerable-children>.

²² L’International School of Juvenile Justice (ISJJ) è un centro internazionale il cui obiettivo è sviluppare programmi formativi e di ricerca e di generare e disseminare conoscenza nel settore delle questioni più rilevanti in materia di giustizia minorile nel mondo.

²³ Questo progetto (<http://www.airecentre.org/pages/separated-children.html>), co-finanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’AIRE Centre (Regno Unito), mira a promuovere un approccio incentrato sull’infanzia condiviso da operatori legali che lavorano con minorenni allontanati (o in fase di allontanamento) dalle proprie famiglie. Il progetto esplora le questioni legislative procedurali e sostanziali che emergono, incluso come i minorenni soli possano accedere alla giustizia e come si possa valutare il loro superiore interesse. Gli altri partner del progetto sono Child Circle (Belgio), il Centre for Women War Victims (ROSA) in Croazia e l’University College Cork (Irlanda).

²⁴ Si veda <https://www.crin.org/en/home/law/strategic-litigation/strategic-litigation-case-studies>.

o. Per altri materiali sul contenzioso strategico, soprattutto nel Regno Unito, si vedano questi link:

- <http://www.publiclawproject.org.uk/data/resources/153/Guide-to-Strategic-Litigation.pdf>;
- <http://ohrh.law.ox.ac.uk/learning-lessons-from-litigators-realising-the-right-to-education-through-public-interest-lawyering/>;
- <http://baringfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/Framework-for-better-use-of-law-WPaper2-1.pdf>

3. CORSI ONLINE IN PRESENZA (anche su richiesta)

- a) Formazione organizzata dal Youth Justice Legal Centre²⁵;
- b) Formazione organizzata da Jeunesse et droits²⁶;
- c) Formazione organizzata da Include Youth²⁷;
- d) Formazione organizzata da Coram Children's Legal Centre²⁸: in questo momento, fornisce corsi solo su temi legati ai diritti dei minorenni migranti e rifugiati.

²⁵ Si veda <http://www.yjlc.uk/training>.

²⁶ Si veda <http://www.jeunesseetdroit.be/formations/index.php>.

²⁷ Si veda <http://www.includeyouth.org/trainingservices>.

²⁸ Coram Children's Legal Centre, parte del Coram group of charities, promuove e protegge i diritti dei minorenni nel Regno Unito e a livello internazionale in linea con la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: <http://www.childrenslegalcentre.com/childrens-rights-training/courses-at-coram/>.

Edizione Italiana della guida, titolo originale:

Practical Guide for lawyers: How to defend a child in conflict with the law?

Questa pubblicazione è stata prodotta con il supporto finanziario del Programma Giustizia dell'Unione Europea e della Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgium). **Defence for Children International** (DCI) - Belgium è la sola responsabile dei contenuti di questa pubblicazione la quale non può in nessun modo rappresentare il punto di vista dell'Unione Europea o altri finanziatori.

©2018, Defence for Children International (DCI)-Belgio

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione o presentazione di questa pubblicazione deve essere autorizzata nel rispetto della legge dei copyright. Ogni richiesta di riproduzione o traduzione deve essere inoltrata a info@defenceforchildren.it.

ISBN: 978-2-9601826-3-7

Grafica e stampa: Julien Bertiaux (Click Click Graphics)

Traduzione in italiano da parte del team di Defence for Children International Italia

La Guida pratica per avvocati insieme al Manuale per gli Stati Membri dell'Unione Europea rappresentano gli esiti finali del progetto "My lawyer, My Rights – La difesa è un mio diritto", coordinato da Defence for Children International (DCI) – Belgio e co-finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea.

Purtroppo ancora oggi nell'Unione Europea troppi minorenni in conflitto con il sistema di giustizia sono vittime di violazioni dei loro diritti umani fondamentali. Su questa premessa, questa Guida è stata elaborata con l'obiettivo di fornire agli avvocati difensori di minorenni uno strumento pratico che illustri come combinare la conoscenza e l'esperienza giuridica (conoscenza di strumenti giuridici e standard) con altri strumenti e attitudini (linguaggio appropriato, strategie comunicative, comportamento nei confronti dei minorenni e altri consigli tecnici utili alla difesa del minorenne nell'ambito dei procedimenti penali minorili).

"Se vogliamo considerare "seriamente" i diritti dei minorenni, è obbligatorio per gli Stati Membri provvedere al recepimento ed all'attuazione delle direttive. A questo proposito, l'interesse e il valore aggiunto di questo eccellente manuale è quello di fornire orientamenti agli avvocati affinché possano adempiere il loro compito nell'assistere i minorenni in conflitto con la legge. Questo manuale li invita ad una specializzazione e formazione adeguata così da assicurare ai minorenni tutti i loro diritti processuali."

Françoise TULKENS

Vice-Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani

(Corte EDU)

Co-finanziato da



PROGRAMMA GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Con il contributo di

La Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgium)



Defence for Children
DCI-BELGIUM

The worldwide movement for children's rights

www.mylawyermyrights.eu